


REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVIII

BARI, 5 DICEMBRE 2007

N. 172



Sede Presidenza Giunta Regionale

Atti di Organi monocratici regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia.
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97.
- j) lo Statuto e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati.
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- h) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato.
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- h) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

S O M M A R I O

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 02 ottobre 2007, n. 457

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Lavori di potenziamento dell'asse di collegamento Mesagne – San Pancrazio mediante adeguamento e sistemazione planimetrica di alcuni tratti della SP 74 – agro di Mesagne - Proponente: Provincia di Brindisi.

Pag. 20477

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 02 ottobre 2007, n. 458

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Costruzione di un centro di demolizione, di raccolta e stoccaggio di materiali ferrosi e non ferrosi e batterie esauste. Cda “Tittadegna “ – Agro di Barletta – Proponente: Sig. Bellino Vincenzo.

Pag. 20479

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 02 ottobre 2007, n. 459

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Rinnovo autorizzazione discarica per rifiuti inerti (ex 2° cat. Tipo A) in agro di Brindisi – Proponente: S.E.M.E.S. S.r.l.

Pag. 20482

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 05 ottobre 2007, n. 463

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Impianto per il trattamento di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi in località Lamasinata, nel comune di Bari, presso Officina Manutenzioni Rotabili di Trenitalia S.p.A. – Proponente: Wisco S.p.A. –

Pag. 20484

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 ottobre 2007, n. 480

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Ampliamento cava di calcare marmoreo in località “Giannelli” del comune di Matino (Le). – Ditta De Luca Costruttori s.r.l.

Pag. 20491

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 ottobre 2007, n. 481

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Apertura nuova cava di inerti, località “Mucchieta” Agro del Comune di Chieuti (Fg).

Pag. 20493

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 ottobre 2007, n. 482

Richiesta di Proroga del parere favorevole con Determinazione Dirigenziale n.188 del 20.05.04 – Ampliamento cava di sabbie calcarenitiche e calcare in Località “Mascava” del Comune di Brindisi. – Ditta Caved s.r.l. –

Pag. 20496

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 ottobre 2007, n. 483

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Realizzazione di un parco eolico nel comune di Erchie (Br) Proponente: Enertec S.r.l.

Pag. 20497

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 ottobre 2007, n. 484

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Realizzazione di un parco eolico nel comune di Erchie (Br) ed opere ed infrastrutture connesse in Erchie e San Pancrazio Salentino (Br) – Proponente Gruppo D'Amato Holding S.r.l. –

Pag. 20501

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 ottobre 2007, n. 485

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale – Variante al vigente Piano Regolatore relativa alle aree contermini al Cep-Salinella – Comune di Taranto – Proponente Amministrazione Comunale di Taranto.

Pag. 20505

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 ottobre 2007, n. 488

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza - P.O.R. Puglia 2000/2006 Misura 1.4 – Azione B – Progetto definitivo per l'imbo-schimento protettivo per la difesa e la conservazione del suolo delle aree circumlacuali demaniali dell'invaso di Capaciotti, un agro del Comune di Cerignola (Fg) – III Lotto – Proponente : Consorzio per la Bonifica della Capitanata -.

Pag. 20511

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 ottobre 2007, n. 489

Procedura di valutazione impatto Ambientale – Realizzazione di un parco eolico nel Comune di Alberona (FG) Proponente: Renergy S.r.l.

Pag. 20515

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 ottobre 2007, n. 516

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale – Realizzazione di un parco eolico in loc. Coppe di Montedoro – Comune di Lucera (Fg) – Proponente: Energia in Natura S.r.l.

Pag. 20519

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 ottobre 2007, n. 517

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale – Realizzazione di un parco eolico denominato Lucera - Comune di Lucera (Fg) – Proponente: Sistemi Energetici S.r.l.

Pag. 20524

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 ottobre 2007, n. 518

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale – Realizzazione di un parco eolico in loc. S. Giusto – Comune di Lucera (Fg) – Proponente: SEA S.p.A. –

Pag. 20530

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 ottobre 2007, n. 519

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Progetto di installazione di un allevamento di gamberi nella laguna di Varano – Comune di Cagnano Varano (Fg) Proponente: Dott. Leonardo Grimaldi.

Pag. 20533

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 ottobre 2007, n. 520

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di Verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di impianto eolico in loc. San Vasili – Comune di Minervino di Lecce – Proponente: Alfwind S.r.l. –

Pag. 20537

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 ottobre 2007, n. 521

Procedura di valutazione impatto Ambientale – Progetto di cava per la coltivazione di calcarenite per l'edilizia, loc. "San Francesco" in agro di Andria (Ba). Ditta F.Ili Acquaviva s.n.c.

Pag. 20541

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 ottobre 2007, n. 522

Richiesta di Procedura di valutazione impatto Ambientale. Apertura di una cava per l'estrazione di pietra da taglio in località "Chiuso Rotondo del comune di Giovinazzo – Fg 25 p.lle 229-231-231 e Fg. 26 p.lle 1-2-70. Ditta Tra.Mar. S.r.l.-

Pag. 20542

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 ottobre 2007, n. 523

Richiesta di Procedura di valutazione impatto Ambientale. Apertura cava di calcare e Chiancarelle. Loc. "Lama d'Oro" di Trani. (fg 78 ptc 72/p – fg 89 ptc 1) Ditta Laboratorio Marmi Vasallucci.

Pag. 20544

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 ottobre 2007, n. 525

Procedura di valutazione impatto Ambientale – Apertura nuova cava di calcare in blocchi. Loc. "Casa Rossa" di Trani. Ditta Beton Bitume & Cave S.r.l.

Pag. 20545

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 24 ottobre 2007, n. 526

Procedura di valutazione impatto Ambientale – Realizzazione di un centro turistico-alberghiero in località Caporale nel Comune di Cagnano Varano (Fg) – Proponente: Tenuta del Gargano S.r.l.

Pag. 20547

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 24 ottobre 2007, n. 527

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Lavori di manutenzione straordinaria e modifica curvatura di un tratto della strada provinciale SP 61 Erchie-San Cosimo in agro di Erchie – Proponente: Provincia di Brindisi.

Pag. 20552

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 24 ottobre 2007, n. 528

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Lavori di sistemazione della strada provinciale Ostuni – Ceglie Messapica – Proponente: Provincia di Brindisi.

Pag. 20555

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 02 ottobre 2007, n. 457

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Lavori di potenziamento dell'asse di collegamento Mesagne – San Pancrazio mediante adeguamento e sistemazione planimetrica di alcuni tratti della SP 74 – agro di Mesagne - Proponente: Provincia di Brindisi.

L'anno 2007 addì 02 del mese di ottobre in Bari-Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 11246 del 02.10.2006 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per i lavori di potenziamento dell'asse di collegamento Mesagne - San Pancrazio mediante adeguamento e sistemazione planimetrica di alcuni tratti della SP 74, proposto dall'Amministrazione Provinciale di Brindisi;
- con nota prot. n. 12463 del 25.10.2006 il Settore Ecologia comunicava alla predetta società di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 e nel contempo invitava l'Amministrazione Provinciale di Brindisi a far pervenire la comunicazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico, indicando eventuali osservazioni giunte, nonché ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della predetta L.R.;

- con nota acquisita al prot. n. 2815 del 15.02.07 l'Amministrazione Comunale di Mesagne trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 08.11.2006, per trenta giorni consecutivi) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, comunicava che non erano pervenute osservazioni;

- con la stessa nota esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'intervento; espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi si rileva che:

Il progetto riguarda l'adeguamento della SP 74 Mesagne - San Pancrazio Salentino e consiste sostanzialmente nell'allargamento dell'attuale sede, ampia circa 6 m, fino ai 10,5 m della sezione tipo C1 del DM 5.11.2001.

Il tratto da adeguare è lungo 11,650 Km, mentre il Primo lotto funzionale su cui si interviene lungo 1478 m.

L'attuale sede presenta una serie di criticità:

- scarsa ampiezza,
- tracciato planimetrico con molte curve a raggio ridotto
- elevato numero di accessi carrabili lungo il percorso
- alberi di ulivo adiacenti ai bordi della strada per buona parte del tracciato.

L'elevato numero di accessi è un problema che rimane anche nel progetto dove è prevista una svolta a destra obbligatoria (inserimento di mano) e l'inversione di marcia presso la più vicina rotonda.

Il tracciato lambisce alcuni siti con vincolo archeologico (località Malvindi-Campofreddo) o con segnalazione archeologica (Caposcato e Località Castelli).

Dall'analisi della scarna documentazione fornita e in considerazione del tipo di intervento e dei vantaggi in esercizio si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera alle seguenti condizioni:

- in fase di cantiere

- siano predisposte le opportune opere per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche a protezione delle infrastrutture vicine e dei terreni contigui;
 - siano prese tutte le misure idonee a ridurre la produzione di polvere (imbibizione delle aree di cantiere, predisposizione di barriere anti-polvere, ecc.) e le emissioni acustiche (uso di silenziatori, barriere antirumore, ecc.);
 - siano applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente nella gestione dei materiali derivanti da attività di scavo (commi 17, 18 e 19 dell'art. 1 della L. 443/2001) ed in particolare siano adottate, ai sensi del Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili n. 6 del 12.06.2006, tutte le misure volte a favorire il reimpiego diretto del materiale di scavo prodotto, avvalorando, ove possibile, l'uso di materiale riciclabile, garantendo economie nel trasporto e nella gestione generale delle problematiche di ripristino e salvaguardia ambientale. Le terre e rocce da scavo che non vengono avviate a riutilizzo diretto, come sopra specificato, sono da considerarsi rifiuti e come tali sono soggetti alle vigenti normative;
 - la scelta di cave di prestito e discariche sia operata, naturalmente tra le cave regolarmente autorizzate, con particolare riguardo agli impatti ambientali indotti, considerando le caratteristiche della viabilità di collegamento, i disagi alla normale circolazione, i tempi di percorrenza, ecc.;
 - la tempistica dei lavori deve mirare a ridurre i disagi per la circolazione garantendo in ogni caso le condizioni di sicurezza della stessa;
 - siano realizzate le vasche di decantazione delle acque di cantiere;
 - in fase esecutiva, al fine di impedire la svolta a sinistra in uscita dagli accessi carrabili, nel rispetto delle prescrizioni tecniche di settore, si predispongano soluzioni tali da prevenire facili violazioni del divieto in aggiunta alla sola segnalazione orizzontale e verticale;
 - siano reimpiantati gli ulivi rimossi perché ricadenti nell'area di ampliamento del tracciato stradale perché costituenti rischio per la circolazione;
 - al termine dei lavori le aree utilizzate per ospitare i cantieri mobili siano oggetto di ripristino ambientale;
 - i cigli dei rilevati, le aiuole delle rotatorie e le eventuali aree interciuse dai raccordi siano inerbite e sempre nel rispetto delle condizioni di sicurezza della viabilità siano arricchite con essenze vegetali autoctone;
 - per quanto tecnicamente possibile deve essere garantita la permeabilità ecologica dell'opera realizzando opportuni cunicoli di attraversamento, in aggiunta alle opere che risolvono le intersezioni tra diverse infrastrutture e ai tombini già previsti per ragioni idrauliche. I cunicoli devono consentire l'attraversamento della infrastruttura stradale da parte della piccola fauna (teriofauna) al fine di ridurre il rischio di incidenti e la cesura dell'ecosistema dell'area;
 - Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
 - Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
 - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
 - Vista la L.R. n. 11/2001;
 - Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.**
- Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
- DETERMINA*
- di ritenere il progetto per i lavori di potenziamento dell'asse di collegamento Mesagne - San

Pancrazio mediante adeguamento e sistemazione planimetrica di alcuni tratti della SP 74 - Agro di Mesagne, proposto dall'Amministrazione Provinciale di Brindisi, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

Dr. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 02 ottobre 2007, n. 458

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Costruzione di un centro di demolizione, di raccolta e stoccaggio di materiali ferrosi e non ferrosi e batterie esauste. Cda “Tittadegna “ – Agro di Barletta – Proponente: Sig. Bellino Vincenzo.

L'anno 2007 addì 7 del mese di Ottobre in Bari-Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 6714 del 26.05.2006 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto relativo alla costruzione di un centro di demolizione, di raccolta e stoccaggio di materiali ferrosi e non ferrosi e batterie esauste, proposto dal Sig. Bellino Vincenzo - Via Fracanzano, 165 - Barletta (BA);
- con nota prot. n. 7045 del 09.06.2006 il Settore Ecologia comunicava alla predetta società di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il comune interessato, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 e nel contempo invitava l'amministrazione comunale di Barletta (BA) a far pervenire la comunicazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico, indicando eventuali osservazioni giunte, nonché ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della predetta L.R.;
- con nota acquisita al prot. n. 10106 del 25.08.06 il Dirigente del Settore Ambiente del comune di Barletta trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 23.06.06, per trenta giorni consecutivi) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, comunicava che non erano pervenute osservazioni;
- con nota acquisita al prot. n. 9354 dell' 11.06.07 il Dirigente del Settore Ambiente del comune di Barletta esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto;
- con nota prot. n. 11510 del 12.07.2006 il Settore Ecologia richiedeva integrazioni in merito alla potenzialità dell'impianto;
- con nota acquisita al prot. n. 12324 il propo-

nente faceva pervenire quanto richiesto;

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi si rileva che:

L'intervento proposto prevede la realizzazione di un centro di raccolta di veicoli a motori, rimorchi e simili fuori uso e loro parti, un impianto di recupero e stoccaggio di rifiuti, non pericolosi e per la raccolta e lo stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi (accumulatori al piombo esausti).

L'estensione complessiva dell'area di intervento è pari a circa 12.000 m², pertanto il progetto rientra nell'allegato B (tipol. B.2.ao) della L.R. n. 11/2001.

L'intervento prevede la realizzazione di un centro che si occuperà di ridurre selezionare recuperare e stoccare rifiuti che provengono dalla dismissione di autoveicoli, da attività di autodemozione e da aziende di produzione che generano scarti di lavorazione da avviare a recupero. I rifiuti adottati all'impianto sono dunque veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti, accumulatori al piombo esausti, classificati come rifiuti speciali pericolosi (cod. CER 160104, 160601, 160602) e rifiuti speciali non pericolosi da avviare a recupero.

In dettaglio, l'azienda sarà così composta: due corpi di fabbrica, di cui il primo adiacente all'ingresso aziendale sarà adibito a palazzina uffici e servizi, mentre l'altro da adibirsi ad uso deposito, officine e servizi. Lateralmente alla seconda unità si troverà un'area di circa 10.000 m² adibita a carico e scarico, parcheggio autoveicoli, rottamazione e deposito rifiuti. Frontalmente invece sarà ubicata un'area a verde, che costituirà il recapito finale delle acque di dilavamento e di pioggia derivanti dalle superfici impermeabili ed opportunamente trattate. Il progetto è corredato di relazione descrittiva ed elaborati inerenti il sistema degli scarichi delle acque meteoriche e dei trattamento delle stesse.

Il proponente ha integrato come richiesto la

documentazione di progetto.

Dalle integrazioni trasmesse si evince che la potenzialità di stoccaggio dell'impianto è pari a 6000 mc e ai seguenti punti dei Dlgs 152/06;

- la messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C della parte quarta del D.lgs 152/06;
- il recupero riciclo di materiali ferrosi R4 dell'Allegato C della parte quarta del D.lgs 152/06;
- il deposito preliminare di rifiuti di cui al punto DI 5 dell'allegato B della parte quarta del D.lgs 152/06;

Considerato quanto sopra si ritiene di poter escludere dall'applicazione delle procedure di V.I.A. l'intervento in oggetto e di esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera limitatamente alla capacità di stoccaggio dichiarata in progetto mc 6000, con le seguenti prescrizioni:

- nella realizzazione e gestione dell'impianto siano rispettate tutte le disposizioni previste all'Allegato 1 del D.Lgs n. 209/2003;
- in tutte le aree in cui si effettua il deposito, lo stoccaggio e lo smontaggio dei veicoli, comprese le aree di manovra (carico e scarico), si preveda:

pavimentazione impermeabilizzata mediante l'interposizione di guaine impermeabili, trattamento di indurimento del cemento e verniciatura antiacida;

delimitazione con cordoli di contenimento in cemento alti almeno 5 cm;

pendenza a compluvio per il convogliamento delle acque meteoriche verso un sistema di drenaggio, composto da pozzetti, vasche di raccolta e di decantazione e munito di separatore degli oli esausti;

eventuali giunti sulla pavimentazione o sui muri di contenimento devono essere realizzati in materiale antiacido e antisolvente;

- i settori di trattamento, di deposito di parti di ricambio e di stoccaggio dei rifiuti pericolosi siano dotati di apposita copertura;
- all'interno del settore smontaggio dei veicoli si realizzi un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi, in caso di sversamento accidentale, e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori. Si preveda inoltre la predisposizione di un Piano di sicurezza per gli eventi accidentali;
- i contenitori o i serbatoi per lo stoccaggio siano dotati di adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, e abbiano sistemi di chiusura atti ad effettuare le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento in condizioni di sicurezza. In particolare, i contenitori per la raccolta dei rifiuti liquidi siano posizionati in un bacino di contenimento pari ad almeno il 1/3 del volume totale dei serbatoi; le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi siano mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili sia applicata apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
- sia effettuato il trattamento delle acque di prima pioggia e di dilavamento, così come previsto dalla normativa di settore vigente;
- sia effettuato il monitoraggio periodico dell'efficienza della depurazione e della qualità delle acque sotterranee, attraverso l'analisi di campioni di acqua prelevati da almeno tre pozzi vicini all'area e disposti uno a monte e due a valle rispetto al naturale deflusso della falda sotterranea. I dati così raccolti siano

archiviati e resi disponibili alle autorità deputate al controllo.

- l'impianto sia sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni cementate ed asfaltate, al sistema di drenaggio, ecc;
- si garantisca la manutenzione della barriera perimetrale di protezione ambientale integrando le quinte di alberi con siepi che contribuiscano a ridurre l'impatto visivo e la rumorosità;
- a seguito dell'eventuale dismissione dell'attività la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività, al fine di provvedere a proprie spese alle operazioni che si dovessero rendere necessarie per la bonifica e/o messa in sicurezza prima di qualsiasi tipo di riutilizzo dell'area.
- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di ritenere il progetto relativo alla costruzione di un centro di demolizione, di raccolta e stoccaggio di materiali ferrosi e non ferrosi e batterie esauste, in c.da "Tittadegna" in agro di Barletta, proposto dal Sig. Bellino Vincenzo - Via Fracanzano, 165 - Barletta (BA) -escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

Dr. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 02 ottobre 2007, n. 459

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Rinnovo autorizzazione discarica per rifiuti inerti (ex 2° cat. Tipo A) in agro di Brindisi – Proponente: S.E.M.E.S. S.r.l.

L'anno 2007 addì 02 del mese di ottobre in Modugno (Ba), presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 7423 del 10.05.2007 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di compatibilità ambientale per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di una discarica per rifiuti inerti (ex 2° cat. Tipo A) in agro di Brindisi, autorizzata dalla Provincia di Brindisi con provvedimenti n. 926 del 28.08.02 e n. 7 del 17.01.06, proposto dalla S.E.M.E.S. S.r.l. - Via Santa Sabina, 114 - Carovigno (Br) -
- con nota prot. n. 8589 del 25.05.2007 il Settore Ecologia invitava la società proponente a trasmettere lo SIA su supporto informatico, così come previsto dall'art. 8, comma 1, della L.R. sopra evidenziata, nonché a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava le amministrazioni interessate (Amministrazione Comunale e Amministrazione Provinciale di Brindisi) ad esprimere il parere di competenza (art. 11, comma 4, L.R. n. 11/01);
- con nota acquisita al prot. n. 10278 del 26.06.2007 la società proponente trasmetteva le copie delle pubblicazioni di rito effettuate sui quotidiani "Il Mattino" del 04.06.07 "Puglia" dell'01.06.2007 e sul BURP n. 83 del 07.06.07;
- con nota acquisita al prot. n. 12106 del 24.06.2007 la società proponente trasmetteva gli elaborati su supporto informatico;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 18.09.2007, esaminata la documentazione presentata, ha rilevato quanto segue:
- la società S.E.M.E.S. srl, sull'area interessata dall'iniziativa, esercita sia l'attività di estrazione di pietra da taglio per costruzione che quella relativa allo smaltimento di rifiuti mediante la conduzione di una discarica per inerti;

- la discarica in esercizio risulta regolarmente autorizzata (ex art. 28) dalla G.P. di Brindisi con delibera n. 537 del 25.05.1993;
- la discarica approvata presenta una volumetria complessiva di un 1.000.000 mc per una volumetria residua di circa 800.000 mc;
- l'impianto è autorizzato al conferimento annuo variabile tra i 40.000 ed i 50.000 mc in accordo con il Piano Regionale per Rifiuti Speciali - CD n° 246/06;
- la discarica risulta adeguata secondo quanto previsto dal D.Lgs 36/03;
- ai fini del rinnovo dell'autorizzazione nello Studio viene precisato che l'impianto è stato realizzato prima del D.P.R. 12.04.96;
- la cava/discarica è ubicata in un ambito territoriale già interessato da attività estrattive identificato come bacino di completamento dall'attuale PRAE;
- l'area non risulta sottoposta a vincoli di tutela e/o salvaguardia (PUTT, PAT, PRG, ecc.);
- circa la previsione di incremento sia dei codici CER che del quantitativo annuo di smaltimento, dai 40.000/50.000 mc autorizzati a probabili 150.000 mc, dovrà essere prodotto specifico studio che tenga conto degli eventuali impatti conseguenti all'incremento stesso.

Alla luce di quanto sopra, il Comitato Regionale VIA, ha ritenuto di poter esprimere parere favorevole all'autorizzazione dell'esercizio proposto

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della

Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 18.09.2007, parere favorevole alla compatibilità ambientale per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di una discarica di una discarica per rifiuti inerti (ex 2" cat. Tipo A) in agro di Brindisi, proposto dalla S.E.M.E.S. S.r.l. -Via Santa Sabina, 114 - Carovigno (Br);
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

IL DIRETTORE DEL SETTORE ECOLOGIA
Dr. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 05 ottobre 2007, n. 463

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Impianto per il trattamento di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi in località Lamasinata, nel comune di Bari, presso Officina Manutenzioni Rotabili di Trenitalia S.p.A. – Proponente: Wisco S.p.A. –

L'anno 2007 addì 5 del mese di ottobre in Modugno (Ba), presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 860 del 27.01.2006 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di compatibilità ambientale per l'impianto di trattamento rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi in località Lamasinata, nel comune di Bari, presso Officina Manutenzioni Rotabili di Trenitalia S.p.A., proposto dalla WISCO S.p.A. - Via Borgazzi, 27 -Monza (Mi) -
- con nota prot. n. 2334 del 24.02.2006 il Settore Ecologia invitava la società proponente a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001. Con, la stessa nota invitava le amministrazioni interessate (Amministrazione Comunale e Amministrazione Provinciale di Bari) ad esprimere il parere di competenza (art. 11, comma 4, L.R. n. 11/01);
- con nota acquisita al prot. n. 10059 del 24.08.2006 la società proponente trasmetteva le copie delle pubblicazioni di rito effettuate sui quotidiani "La Stampa", "La Gazzetta Mezzogiorno", entrambi del 16.03.2006 e sul BURP n. 41 del 30.03.06;

- con nota acquisita al prot. n. 12305 del 19.10.2006 l'ASL Bari/4 trasmetteva il parere favorevole condizionato relativo all'impianto in questione;
- con nota acquisita al prot. n. 11510 del 04.10.2006 la società proponente trasmetteva copia del parere favorevole di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari;
- con nota acquisita al prot. n. 2819 del 15.02.2007 il Direttore della Ripartizione "Tutela dell'Ambiente, Igiene e Sanità" dell'Assessorato all'Ambiente del comune di Bari comunicava il "...parere preventivo favorevole vincolato alle considerazioni indicate nella nota del Dipartimento di Prevenzione/S.I.P.S. AUSL BA/4 1 prot. n. 9/820/UOR-9 del 06.09.2006...";
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 18.09.2007, esaminata la documentazione presentata, ha rilevato quanto segue:

Trattasi della costruzione di un impianto di depurazione in grado di trattare diverse tipologie di reflui pericolosi e non pericolosi e prevalentemente i seguenti codici CER:

- CER 020399 rifiuti non specificati altrimenti da frutta, vegetali, conserve alimentari, caffè ecc;
- CER 190701 rifiuti da percolato di discarica con voce specchio 190702* pericoloso e 190703 NP;
- CER 190805 fanghi da trattamento acque reflue urbane.

L'azienda intende di eseguire un upgrade tecnologico degli attuali impianti esistenti presso Bari e Lecce ossia rispettivamente presso le officine Manutenzione Rotabili di Trenitalia a Bari e presso l'Officina Grandi Riparazioni di Trenitalia di Surbo. Gli attuali impianti trattano le acque reflue rivenienti dai lavaggi delle carrozzerie dei treni.

Il proponente è la Società WISCO Spa, partecipata da ENEL Spa (51 %) e Trenitalia Spa (49%).


In definitiva si tratta di utilizzare impianti già esistenti di trattamento di reflui prodotti da Trenitalia rifiuti trattabili così da soddisfare una domanda inesausta di smaltimento come risulta anche dalle osservazioni che saranno eseguite in seguito sulla scorta dei database dei MUD 2002 che fanno riferimento ai flussi dell'anno 2001.

Produzione dei Rifiuti Liquidi Speciali (RLS)

Trattasi di rifiuti di differente origine che spaziano dal campo agro alimentare alle acque di vegetazione al percolato di discarica ecc.

Lo studio si riferisce al MUD (Modello Unico di Dichiarazione) 2002 quindi per i flussi relativi all'anno 2001

La produzione relativa all'anno 2001 è raffigurata nel seguente grafico:



Dal grafico si evince che:

- la produzione di RLS (rifiuti liquidi speciali) nella regione Puglia è pari a circa 1.400.000 t/anno. Tali rifiuti sono definiti non pericolosi per circa il 96,5% e pericolosi per circa il 3,5%
- Lecce e Bari producono una quantità di RLS rispettivamente pari a circa il 57% ed il 27% del totale dei rifiuti prodotti. Brindisi ne produce il 7% quindi Foggia e Taranto per le residue quantità pari rispettivamente a circa 4,3% e 2,8%.

- Il polo Lecce Brindisi risulta quindi il maggiore produttore di rifiuti liquidi speciali per un quantitativo di rifiuti pari al 64% dei rifiuti totali prodotti nella Regione.

Pertanto lo studio giunge alla conclusione che è necessario l'apertura di un nuovo impianto a Bari della potenzialità di circa 500t/d (180.000 t/a) per le seguenti ragioni:

- si è avuta, all'epoca della raccolta dei dati ossia il 2001, una riduzione della capacità di trattamento di 226.000 t/a a causa della chiusura di tre aziende (SIM, SOLVIC, EUROTRANS);
- si è avuto inoltre, sempre all'epoca della raccolta dei dati, un incremento della capacità di trattamento di circa 90.000t/a di rifiuti (apertura Hydrochemical ed ampliamento Rizzi);
- sulla base di quanto rilevato ai precedenti punti dallo studio si constata una riduzione complessiva della capacità di trattamento pari a $(226.000-90.000)=136.000$ t/a che potrebbe ridursi a 36.000 t/a nell'ipotesi che l'impianto EUROTRANS venga riattivato.

In conclusione l'azienda tenendo presente gli incrementi produttivi di rifiuti nei prossimi anni e considerando la cronica chiusura di alcuni impianti desume che può costruire in Bari un impianto di 500t/d di rifiuti in località Lamasinata.

Quadro di Riferimento Programmatico Località Lamasinata

La scelta dei siti per insediare l'unità di trattamento è stata anche prescelta sulla base della dotazione di infrastrutture ferroviarie onde potere deviare parte dei reflui all'ingresso dell'impianto su rotaia.

I criteri generali per la scelta sono stati:

- caratteristiche dell'area ambientale ossia distanza dai centri abitati, posizione rispetto alla direzione ed intensità del vento, ecc.

L'area in questione è all'interno di una zona caratterizzata da una elevata densità di insediamenti industriali e pertanto già fortemente urbanizzata.

L'impianto è posto ad una distanza di circa 750 m dal rione San Girolamo. In effetti la distanza sembra minore (v. foglio n. 3 dell'allegato I Estratto del Progetto definitivo).

- caratteristiche dell'area sociale ossia densità di popolazione, numero di addetti ogni 100 abitanti, numero di attività ogni 1000 abitanti
- caratteristiche dell'area logistica ossia viabilità, intermodalità, posizione rispetto ai centri di raccolta.

Il sito presenta una adeguata viabilità di accesso collegato con la SS 16 e quindi con la rete autostradale A14.

- potenzialità tecniche di implementazione ossia caratteristiche degli impianti esistenti ecc.

L'impianto esistente, costituisce uno dei comparti delle linee di trattamento previste la cui realizzazione è resa possibile dalla disponibilità areale di circa 8000 mq.

L'utilizzo dell'area nella quale è previsto la costruzione dell'impianto rientra nella disciplina del PRG della città di Bari le cui norme tecniche di attuazione sono state approvate con DPGR n. 1475/76 in variante al piano regolatore generale.

Dall'esame della cartografia si evidenzia che una parte del suolo sul quale dovrebbe sorgere l'impianto rientra fra quelle inserite nelle zone destinate ad uso pubblico ed attualmente di proprietà del gruppo Ferrovie dello Stato e classificate nel PRO come area portuale aeroportuale. Inoltre la viabilità di accesso all'impianto andrà ad occupare un'area classificata come Zona destinata ad attività produttive di tipo primario di Tipo A ossia zone destinate prevalentemente all'agricoltura alle foreste alla caccia ed alla pesca.

Considerato che l'intervento proposto, si configura come impianto atto al trattamento combinato sia dei reflui derivanti dai cicli lavorativi di Trenitalia S.p.a. che di altre tipologie aventi diversa origine, l'approvazione del progetto viene richiesta ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs 22/97, al fine di ottenere variante automatica allo strumento urbanistico comunale e sua riclassificazione.

Per quanto riguarda il PUTT/P si nota che i vincoli presenti non interessano i suoli destinati alla realizzazione del progetto ma solo alcune aree esterne individuate nelle vicinanze del sito.

Per quanto riguarda il PAI, la determinazione più rilevante ai fini dell'uso del territorio è senza dubbio l'individuazione delle aree a pericolosità idraulica ed a rischio di allagamento. L'impianto si trova prospiciente ad un'area definita R4, area a rischio molto elevato di allagamento ed area ad alta probabilità di inondazione AP (v. pagine 181-183 del SIA) in quanto prossimo al canale Lamasinata costruito con la funzione di agevolare il deflusso delle acque meteoriche raccolte nei bacini scolanti di monte verso il mare, quindi sopposta ai rischi di allagamento.

Quadro di Riferimento Progettuale

L'area di intervento si estende su una superficie di 6400 mq.

Le linee di trattamento sono per quanto possibile e nei punti critici realizzate in ambiente chiuso, posto in depressione per cui le emissioni sono di tipo concentrato in corrispondenza dei camini di emissione.

E' prevista la realizzazione ex novo di sezioni specifiche in un'area collocata a circa 250 m dall'impianto esistente allo scopo di ottenere un incremento delle capacità di trattamento ed un ampliamento delle tipologie di rifiuti trattabili.

L'attuale impianto costituito da una sezione di chiariflocculazione e da un letto a CA sarà dismesso con la partenza del nuovo impianto.

In sintesi le operazioni eseguite nell'impianto sono le seguenti:

- a. accettazione dei rifiuti con pesatura, grigliatura e di sabbiatura;
- b. successivo stoccaggio in serbatoi in vetroresina e acciaio;
- c. pretrattamenti da effettuarsi solo per determinate tipologie di rifiuti:
 - ossidazione dei cianuri; riduzione dei cromati;
 - precipitazione dei metalli pesanti; a rottura delle emulsioni oleose con separazione dell'olio; a ossidazione chimica con fenton;
 - strippaggio dell' NH_3 e recupero;
 - evaporazione pluristadio.
- d. equalizzazione degli scarichi a monte del processo chimico fisico; e. trattamento chimico-fisico;
- f. accumulo ed equalizzazione delle acque destinate al trattamento biologico;
- g. trattamento biologico a doppio stadio;
- h. trattamento eventuale di affinamento;
- i. trattamento fanghi da due linee : una per i fanghi biologici ed una per i fanghi inorganici da chiari-flocculazione.

In breve: dopo le analisi relative ai rifiuti, questi sono smistati alla stazione di grigliatura (sono previste tre stazioni di grigliatura della capacità di 100 mc/hcad), i liquidi confluiscono alle tre sottostanti vasche di rilancio, ciascuna del volume di 25 mc dalle quali i reflui sono ripresi ed inviati ai serbatoi di stoccaggio. E' previsto anche un parco serbatoi di stoccaggio in cui si trovano 17 serbatoi di cui 12 in vetroresina e e cinque in acciaio per le emulsioni oleose, ciascuno della capacità di 60 mc/cad Sono inclusi anche nel parco serbatoi due di preaccettazione da 30 mc/cad.

I reflui stoccati possono essere avviati diretta-

mente alle vasche di omogeneizzazione ed accumulo oppure inviati ai trattamenti selettivi citati. In seguito i reflui sono inviati al trattamento biologico in doppio stadio, mentre i fanghi prodotti sia quelli organici che inorganici vengono inviati alternativamente ad un ispessitore ed infine a due filtropresse una per i fanghi biologici ed una per i fanghi di chiariflocculazione.

Il refluo trattato, nei limiti previsti dalla normativa di settore, viene inviato nella fogna pubblica che recapita nell'impianto di trattamento di Bari Ovest.

In definitiva la potenzialità dell'impianto è pari a 530 mc/d di cui 30 mc/d rivenienti dai cicli lavorativi di Trenitalia.

Quadro di Riferimento Ambientale Comparto atmosfera

La rete di monitoraggio del comune (sei stazioni) e quelle della Regione Puglia in zona industriale (due stazioni) forniscono annualmente lo stato di salute dell'atmosfera della città di Bari come è verificabile dai rapporti annuali dell'ARPA.

Per quanto riguarda la città di Bari sono installate 6 centraline da cui in modo sintetico si evince quanto segue:

- Per la centralina allocata presso lo stadio San Nicola alcuni valori irregolari si riscontrano nell'ozono e negli NO_x a causa del traffico automobilistico intenso riveniente dalla tangenziale,
- Dalla centralina allocata in lapigia i picchi irregolari si hanno anche qui per gli NO_x ed il benzo pirene,
- Quasi identica situazione si rinviene per la centralina di idem Via M. L. King Piazza
- Nella centralina di piazza Savoia si rilevano valori non trascurabili ed in alcuni casi superiori ai limiti di legge per le PM 10 ed il Benzene;

- Anche per la centralina in Corso Cavour si verificano gli stessi valori riscontrati in Piazza Savoia

Nella zona industriale invece secondo gli studi ARPA del 2003 nelle due stazioni ENAIP e CIAPI le criticità maggiori sono riferibili agli NOx mentre risulta normale la situazione relativa agli altri parametri quali CO, O3, SO2.

Le linee di trattamento dell'impianto sono per quanto possibile e nei punti critici realizzate in ambiente chiuso, posto in depressione per cui le emissioni sono di tipo concentrato in corrispondenza dei camini di emissione.

Le emissioni gassose che provengono dalle varie sezioni dell'impianto vengono aspirate e dopo trattamento avviate all'esterno. I punti di aspirazione riguardano i seguenti comparti:

- vasche accumulo iniziale e grigliatura, - serbatoi stoccaggio rifiuti in ingresso; - reattori dedicati ai pretrattamenti, flottatore in testa al comparto rottura delle emulsioni, chiarificoculatori in testa alle sezioni di evaporazione e strippaggio ammoniacca;
- vasche equalizzazione comparto chimico-fisico, reattori condizionamento al servizio del comparto chimico-fisico;
- locale trattamento fanghi.
- laboratorio analisi.

Inoltre tutti gli sfiati dei serbatoi di stoccaggio sono trattati su CA.

La portata d'aria complessivamente aspirata è pari a 17600 Nmc/hche alimenta uno scrubber a doppio stadio.

I punti di emissione sono:

- CM1 emissione poco significativa non considerata nel modello dispersivo;

- CM2 scrubber a servizio sezione grigliatura ed accumulo iniziale, reattori pretrattamenti, vasche di equalizzazione, vasche di condizionamento comparto chimico fisico, locale condizionamento e disidratazione fanghi; .

- FM1 filtro a maniche silo stoccaggio calce, emissione ritenuta non significativa e pertanto non considerata nel modello dispersivo.

Non è considerata come sorgente di odori molesti il doppio stadio biologico la vasca di ossidazione-nitrificazione. Il modello diffusionale applicato alle emissioni non fornisce dati anomali relativi alla presenza di inquinanti come conseguenza dell'attività dell'impianto.

Tuttavia resta una buona sezione dell'impianto in cui le emissioni sono di carattere diffuso e potrebbero in particolari casi danneggiare le popolazioni del vicino Rione San Girolamo che già in qualche modo risentono dell'attività dell'impianto di Bari Ovest che dovrebbe infine trattare anche le acque dell'impianto in discussione.

Le sezioni dell'impianto che sono all'aperto sono le seguenti:

1. il chiarificatore;
2. la vasca di equalizzazione;
3. il sedimentatore secondario (v. pag 127 della relazione non tecnica);
4. le due vasche di ossidazione biologica

Comparto idrico

L'idrografia superficiale è quasi inesistente limitandosi a piccoli corsi erosivi detti lame che durante le piogge diventano il recapito di queste acque.

Le lame più importanti sono note e sono:

- Lama Lamasimata che sfocia vicino alla spiaggia di San Francesco -San Cataldo - Lama Balice che sfocia nei pressi di Fesca
- Lama villa Lamberti
- Lama Picone
- Lama Fitta

Sono stimate le seguenti correnti idriche rive-

nienti dall'attività dell'impianto:

- acque di lavaggio capannoni e laboratorio 3,8 mc/d che confluiscono nella vasca di equalizzazione;
- acque di prima pioggia 18 mc in vasca di prima pioggia e vasca di equalizzazione - acque servizi igienici 3 mc/d in vasca di equalizzazione
- acque di seconda pioggia 40 l/s che vanno in fognatura; - reflui da impianto 530 mc/d fognatura
- Non vi sono interferenze con le acque superficiali o sotterranee

Flora e fauna

A causa dello sviluppo di molteplici attività antropiche l'area in questione non appare significativa in quanto a presenza di flora e fauna di speciale pregio.

Ecosistemi

Il territorio in questione è contrassegnato dalla presenza della rete ferroviaria per cui si potrà avere un incremento di rumorosità e di emissioni gassose per effetto dell'impianto di trattamento dei rifiuti. Le zone SIC o ZPS (Posidonieto di San Vito-Barletta) si trovano a distanza ragguardevole dal sito dell'impianto così come le aree protette lama Balice e Lama San Giorgio.

Rumore

L'area risulta ad alta intensità di traffico veicolare e ferroviario per cui dallo studio di simulazione effettuato risulta che la macchina più rumorosa esistente sull'impianto ossia lo scrubber a 100 metri di distanza risulta molto attenuata.

Salute pubblica e misure di mitigazione

La fase di ricezione preliminare e di grigliatura rappresenta la più problematica dal punto di vista sanitario insieme ad altre fasi quali le vasche di equalizzazione, il sedimentatore secondario e le vasche biologiche. Le seguenti misure di mitigazione sono state poste in essere dall'azienda sull'impianto in questione:

Sistemi di mitigazione

1. Fase grigliatura e pretrattamento iniziale

rifiuti liquidi

- comparto in depressione;
 - trattamento aria esausta;
 - impermeabilizzazione;
 - raccolta emissioni liquide e ricircolo.
2. Stoccaggio rifiuti liquidi in serbatoi di stoccaggio
- comparto in depressione; - trattamento aria esausta;
 - impermeabilizzazione; raccolta emissioni liquide e ricircolo,
3. Pretrattamento rifiuti liquidi (ox chimica, evaporazione, rottura emulsioni, riduzione cromati, ossidazione cianuri, strippaggio NH₃, stoccaggio e preparazione reattivi)
- comparto in depressione;
 - trattamento aria esausta;
 - impermeabilizzazione;
 - raccolta emissioni liquide e ricircolo.
4. Trattamento chimico fisico (abbattimento SS, macro e microinquinanti)
- comparto in depressione;
 - trattamento aria esausta; impermeabilizzazione;
 - raccolta emissioni liquide e ricircolo.
5. Trattamento biologico (accumulo, nitrificazione denitrificazione Aperto)
- impermeabilizzazione;
 - raccolta e ricircolo emissioni liquide;
 - protezione fono assorbenti soffianti.
6. Filtrazione finale e scarico (accumulo finale e scarico in fognatura impermeabilizzazione;
- raccolta e ricircolo emissioni liquide;
7. Trattamento fanghi comparto in depressione;
- trattamento aria esausta;
 - impermeabilizzazione;
 - raccolta emissioni liquide e ricircolo;
 - protezioni fonoassorbenti.
- Considerato quanto sopra ed evidenziato inoltre che:
 - a. L'impianto è collocato ad una distanza dichia-

rata dall'azienda di 750 m dal popoloso quartiere San Girolamo che attualmente si è ormai esteso anche a ridosso della SS 16 ossia ad una distanza inferiore ai citati 750 m.;

- b. il suddetto quartiere risulta alquanto degradato per effetto di una generalizzata deficienza di servizi pubblici (trasporti, pulizia del litorale, servizi generali di pulizia ecc.;
- c. è opportuno inoltre evidenziare che le popolazioni del quartiere di San Girolamo così come quelle del S. Paolo oggi subiscono anche se sporadicamente ed in condizioni infauste di ventosità le emissioni odorigene rivenienti dal vicino impianto di depurazione di Bari Ovest
- d. infine, si evince dallo studio SIA effettuato che l'impianto è collocato in una zona prospiciente al canale Lamasinata, costruito con la funzione di agevolare il deflusso delle acque meteoriche raccolte nei bacini scolanti da monte verso il mare, che è caratterizzata dal Piano di Assetto Idrogeologico come R4 , area a rischio molto elevato di allagamento ed area AP ossia ad alta probabilità di inondazione (v. pagine 181-183 del SIA).
- e. V'è da dire al riguardo dell'impianto che esso è stato progettato sfruttando le migliori tecnologie disponibili e sono stati posti in essere tutti quegli accorgimenti mitigativi tali da rendere gli impatti ambientali esercitati dalla gestione dell'impianto sulle varie componenti ambientali scarsamente significativi per la quasi totalità dell'impianto. In particolare si allude alla messa in depressione dell'impianto con la conseguente minimizzazione delle emissioni odorigene;
- f. Esiste tuttavia un settore dell'impianto che non essendo posto in depressione può causare dei problemi dal punto di vista salute umana per quanto riguarda l'emissione di aerosoli e sostanze odorigene. Si allude in particolare alle fasi che seguono i trattamenti speciali ossia al chiarificatore; alla vasca di equalizzazione; al sedimentatore secondario (v. pag.

127 della relazione non tecnica); ed infine alle due vasche di ossidazione biologica. La messa in depressione e successivo trattamento delle emissioni di quest'ultimo settore dell'impianto può fornire quelle garanzie atte a bilanciare i riscontri negativi citati ai punti a-d.

- g. Viene richiesta, con l'approvazione del progetto, una variante al P.R.G. del comune di Bari, ai sensi dell'art. 27, comma 5, D.Lgs n. 22/97.
- Pertanto, il Comitato Reg.le di VIA ritiene di poter esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale dello studio presentato, subordinando lo stesso all'accoglimento
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
 - Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
 - Vista la L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 18.09.2007, parere favorevole alla compatibilità ambientale per
- l'impianto di trattamento rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi in località

Lamasinata, nel comune di Bari, presso Officina Manutenzioni Rotabili di Trenitalia S.p.A., proposto dalla WISCO S.p.A. - Via Borgazzi, 27 - Monza (Mi) -;

- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

Dr. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 ottobre 2007, n. 480

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Ampliamento cava di calcare marmoreo in località “Giannelli” del comune di Matino (Le). – Ditta De Luca Costruttori s.r.l.

L'anno 2007 addì 15 del mese di ottobre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 22.03.2006, acquisita al prot. 4605

del 03.04.06 la Ditta De Luca Costruttori s.r.l., con sede in Casarano (LE) in C.da Pineta, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA, per l'ampliamento di una cava di calcare marmoreo sita in loc. "Giannelli" dell'agro di Matino (LE) contraddistinta nel NCT al Fig. 17, particelle 25-161-162-163-165-166-167-169-171-203;

- con nota prot. n. 5196 del 13.04.06 si invitava la stessa ditta a trasmettere copia di tutti gli elaborati anche su supporto magnetico, a regolarizzare l'istanza in materia di bollo, a ritrasmettere gli elaborati di progetto firmati dal tecnico redattore, a depositare copia di tutta la documentazione, anche, presso le altre Amministrazione interessate alla procedura (Comune e Provincia in indirizzo), ed effettuare le pubblicazioni di avvenuto deposito su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato avendo cura di inviarne copia a tutte le Amministrazioni interessate;
- con nota acquisita al prot. 5749 del 04.05.06 la ditta normalizzava l'istanza in bollo, trasmetteva copia del progetto su supporto informatico e ritrasmetteva gli elaborati firmati dal progettista;
- con nota del 03.07.06, acquisita al prot. n. 8709 del 18.07.06, la ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito effettuate sui quotidiani locale e nazionale;
- con nota prot. n. 9443 del 08.08.06 quest'ufficio invitava la ditta ad effettuare le pubblicazioni dell'avvenuto deposito del STA e del progetto sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia come per legge;
- la ditta provvedeva ad effettuare copia sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 114 del 07.09.06;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti

dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;

- con nota prot. n. 3381 del 27.02.07 quest'ufficio invitava la ditta a trasmettere le integrazioni richieste dal Comitato VIA nella seduta del 01.02.07;
- con nota del 07.03.07 acquisita al prot. n. 4368 del 14.03.07 la ditta De Luca Costruttori s.r.l. trasmetteva le integrazioni richieste;
- con nota acquisita al prot. n. 8766 del 31.05.07 la Provincia di Lecce comunicava che la ditta non aveva provveduto a depositare SIA e progetto come prevede l'art. 11 della L.R. 11/2001;
- con nota del 12.06.07 acquisita al prot. n. 10405 del 27.06.07 la ditta trasmetteva ulteriori integrazioni relativamente alle misurazioni di rumorosità e vibrazioni;
- con nota acquisita al prot. 12758 del 06.08.07 la provincia ribadiva di non aver ricevuto alcuna documentazione agli atti;
- con nota prot. n. 12896 del 08.08.07 quest'ufficio invitava nuovamente la Ditta de Luca Costruttori a trasmettere con urgenza alla Provincia tutta la documentazione relativa al SIA ed al progetto di ampliamento della cava in oggetto;
- con nota acquisita al prot. n. 14726 del 25.09.07 la Provincia di Lecce, trasmetteva "a rettifica di quanto comunicato con NS precedente nota prot. n. 38502 del 03.08.2007, concernente l'oggetto, sin informa che ulteriori approfondite ricerche d'archivio hanno condotto al ritrovamento dello studio d'impatto ambientale e del tecnico riguardanti l'intervento di che trattasi", dovendosi quindi ritenere superato quanto comunicato con nota acquisita al prot. 8766/07;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 12.07.2007, valutata tutta la documentazione agli atti ritiene esprimersi come segue:

<<... omissis... Vista la relazione sul monitoraggio vibrazionale presentato dalla Ditta ad integrazione del progetto e lo studio di VIA relativi all'ampliamento della cava si esprime parere favorevole omissis».

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 12.07.2007 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di esprimere parere favorevole di VIA al progetto e SIA proposto dalla Ditta De Luca Costruttori s.r.l., con sede in Casarano (LE) in C.da Pineta, per l'ampliamento di una cava di calcare marmoreo sita in loc. "Gianneili" dell'agro di Matino (LE) contraddistinta nel NCT al Fg. 17, particelle 25-161-162-163-165-166-167-169-171-203;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione

prevista per legge;

- il presente provvedimento dovrà essere:
- notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Lecce ed al Comune di Matino;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul BU.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
Dr. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 ottobre 2007, n. 481

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Apertura nuova cava di inerti, località “Mucchieta” Agro del Comune di Chieuti (Fg).

L'anno 2007 addì 15 del mese di ottobre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 11965 del 13.10.06 la ditta Papa Michele, con sede legale in Chieuti (Fg), Via E. Montale sn, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA per l'apertura di una cava di inerti sita in loc. "Mucchieta" di Chieuti (FG) contraddistinta nel NCT al Fg 9 particelle 108-109-110-111-112-113-114-115-116;

- con nota prot. n. 13683 del 20.11.06, si invitava:

1. la ditta istante a depositare gli atti presso le altre amministrazioni interessate e a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito;
2. Il Presidente della Provincia di Foggia ed il Sindaco del Comune di Chieuti ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;

- con nota acquisita al prot. n. 14042 del 24.11.06 la stessa ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni effettuate sui quotidiani locale e nazionale e sul B.U.R.P.;

- con nota acquisita al prot. 4500 del 16.03.07 la Provincia di Foggia esprimeva proprio nulla osta all'intervento ma riteneva comunque necessario integrare gli atti progettuali con alcune indicazioni tecniche ed approfondimenti relativamente alle acque di ruscellamento, meteoriche e sotterranee;

- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione merito all'intervento;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 12.07.2007, dopo aver valutato documentazione in atti riteneva esprimersi come segue:«.. omis- sis...

La ditta Michele Papa ha richiesto con nota del 28.09.06 l'assoggettamento alle procedure di VIA del progetto relativo alla coltivazione di una cava di inerti nel comune di Chieuti, in località Mucchieta, ricadente nel Fg. 9, p.lle 108,109,110, 111,112, 113, 114, 115, 116.

Alla domanda ha allegato:

- Studio d'Impatto Ambientale; - Doc. fotografica;
- Sintesi in linguaggio non tecnico;
- Sommario di metodo di previsione utilizzati per la valutazione degli impatti;

- Elaborati tecnici del progetto su supporto cartaceo ed informatico;
- Comunicazione della contestuale trasmissione al Comune di Chieuti ed alla Provincia di Foggia;
- Con nota del 17.11.2006, il proponente ha comunicato di aver pubblicato avviso di deposito del SIA di cui all'oggetto presso due quotidiani e sul B.U. della Regione Puglia, n°151.

La Provincia di Foggia ha espresso parere favorevole con nota n°10830 del 01.03.2007.

L'area di coltivazione, raggiungibile direttamente attraverso la Strada Comunale Intorchia di Maresca, risulta così caratterizzata;

- Ricade in ambito esteso E (valore normale) del PUTT/P della Regione Puglia,
- Ricade in zona E2, con destinazione agricola, del vigente PRG comunale,
- I terreni all'intorno sono costituiti da seminativi non irrigati;
- Ricade interamente all'interno del Bacino di Completamento Chieuti Nord, così come delimitato dal P.R.A.E. della Regione Puglia, adottato con D.G.R. n. 1744/2000,

Non è sottoposta a vincoli idrogeologico, paesaggistico ambientale, a vincolo di tutela assoluta dall'inquinamento delle acque destinate al consumo umano, a vincoli di tutela delle aree di rilevante interesse naturalistico, a vincolo di tutela delle Aree Naturali Protette di interesse Nazionale, a vincolo di tutela appartenenti alla Rete Natura 2000, pSIC e ZPS;

- Non sono presenti in un vasto raggio beni di interesse storico, architettonico e archeologico;
- Il ciglio di cava dista m. 8 dalle proprietà confinanti e oltre m. 150 dai corsi d'acqua che corrono nelle vicinanze.

- Dista oltre Km. 3 dai centri abitati.
- Nelle vicinanze non sono presenti ricettori particolarmente sensibili quali ospedali, scuole, parchi atc.

La cava sarà del tipo a fossa, per una profondità di m. 15 dal p.c., molto al di sopra del livello della falda freatica, corrente dai m.-60 ai m. -50 dal p.c.

L'abbattimento del materiale sarà effettuato con mezzi meccanici, senza uso di esplosivi.

Lungo il ciglio di cava sarà realizzato un terrapieno di sicurezza alto dai m. 1,50 ai m. 2,50.

L'area di cava copre una superficie di mq. 40.997, mentre l'area di scavo risulta pari a mq. 27.596.

La coltivazione sarà condotta con una progressione dello scavo che porterà alla creazione di gradinate con alzata di m. 7,00 e pedata di m. 9,50, la prima, e alzata di m. 8, la seconda, con angolo di scarpa di 70° ca.

L'area di scavo è divisa in due zone, zona A e zona 13. La coltivazione prevede tre fasi di lavorazione:

la prima fase, della durata di 4 anni riguarda la rimozione del terreno vegetale dalla zona A e l'accumulo nella zona B, la rimozione del restante cappellaccio per la formazione del terrapieno di sicurezza, l'approfondimento dello scavo alla profondità di m. 7.

La seconda fase, della durata di 3 anni, riguarderà la zona A che sarà approfondita fino a m. -15.

La terza fase, della durata di 5 anni, comporterà il trasferimento del terreno vegetale di deposito e di superficie dalla zona B alla zona A e successivo approfondimento della fossa a gradoni fino a quota di m.-15.

Il progetto di ripristino, a coltivazione ultima-

ta, prevede lo spandimento del terreno vegetale ed il raccordo del fondo cava con il ciglio mediante la formazione di una scarpata con pendenza di 30°.

Per i primi due anni successivi al ripristino, il sito sarà utilizzato per il pascolo di bovini e ovini, al fine di incrementare la sostanza organica del suolo. Successivamente sarà utilizzato per fini agricoli.

Dall'esame della documentazione trasmessa, tenuto conto della scarsa interferenza visiva della cava dai principali punti di vista panoramici, in ragione della tipologia a fossa; considerato il basso impatto riferito alla rumorosità e alla emissione di polveri; considerate le irrilevanti modifiche al sistema idrico sotterraneo e superficiale anche in ragione dell'impiego di materiale con grado di permeabilità medio alto, previsto nella fase di ripristino; valutato che le attività di coltivazione non introdurranno, modifiche all'assetto agricolo circostante e che a fine coltivazione sarà ripristinato l'originario sfruttamento a seminativo, il Comitato V.I.A. ritiene di poter esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale relativa alla proposta progettuale presentata dalla Ditta ».

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della L.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. li, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 12.07.2007 per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole di VIA a progetto e SIA proposto dalla ditta la ditta Papa Michele, con sede legale in Chieuti (Fg), Via E. Montale sn, l'apertura di una cava di inerti sita in loc. "Mucchieta" di Chieuti (FG) contraddistinta nel NCT al Fg 9 particelle 108-109-110-111-112-113-114-115-116;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
- notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Foggia ed al Comune di Chieuti;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dr. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 ottobre 2007, n. 482

Richiesta di Proroga del parere favorevole con Determinazione Dirigenziale n.188 del 20.05.04 – Ampliamento cava di sabbie calcarenitiche e calcare in Località “Mascava” del Comune di Brindisi. – Ditta Caved s.r.l. –

L'anno 2007 addì 15 del mese di ottobre, in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con Determina Dirigenziale n. 188 del 20.05.2004 si è provveduto ad esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale per il progetto di ampliamento di una cava di calcarenite e di calcare in Località "Mascava" del comune di Brindisi identificata nel N.C.T. nel Fg. 39 alle particelle nn. 320-326-e 327 (già autorizzate) per un ulteriore approfondimento della superficie di cava e la limitrofa p.lla 328 per la coltivazione, alla Ditta Caved srl con sede legale a Mesagne in Via Nino Bixio n. 54;
- con nota acquisita al prot. n. 11005/07, la Ditta proponente faceva presente di non aver dato inizio ai lavori concernenti l'intervento proposto per cui richiedeva, ai sensi dell'art. 15, comma 3, L.R. n. 11/2001, la proroga del parere VIA, inviato da quest'ufficio in data 01.06.04, e pervenuta alla ditta in data 18.06.04 come dimostrato dagli atti;
- con nota acquisita al prot. n. 1-3061/07, la ditta dichiarava che l'area d'intervento non interessava in alcun modo aree SIC, ZPS nonché aree del Parco dell'Alta Murgia;
- con nota prot. n. 15086/07 l'Ufficio VIA del Settore Ecologia invita la Ditta istante a trasmettere apposita dichiarazione giurata da parte di tecnico abilitato, attestante la confor-

mità dei luoghi così come da documentazione a suo tempo prodotta per la richiesta di compatibilità ambientale;

- con nota acquisita al prot. n. 15315/07 perveniva attestazione giurata da parte del tecnico abilitato sulla immutata conformità dei luoghi interessati dal progetto in oggetto così come da documentazione a suo tempo prodotta per la richiesta di compatibilità ambientale.
- ciò stante e tenuto conto che l'area oggetto di intervento non è interessata dalle nuove perimetrazioni delle aree STC/ZPS, nonché del Parco dell'Alta Murgia, si ritiene di poter prorogare per ulteriori tre anni l'efficacia del parere di V.I.A. espresso con Determina Dirigenziale n. 188 del 20.05.2004;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di rinnovare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, L.R. N. 11/2001, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il parere espresso nella Determina Dirigenziale n. 188 del 20.05.2004 e concernente il progetto di ampliamento della cava di sabbie calcarenitiche e calcare sita in località "Mascava" in

agro del comune di Brindisi identificata nel N.C.T. nel Fg. 39 alle particelle an. 320-326- e 327 (già autorizzate) per un ulteriore approfondimento della superficie di cava e la limitrofa p.lla 328 per la coltivazione, alla Ditta Caved srl con sede legale a Mesagne in Via Nino Bixio n. 54;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 ottobre 2007, n. 483

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Realizzazione di un parco eolico nel comune di Erchie (Br) Proponente: Enertec S.r.l.

L'anno 2007 addì 15 del mese di ottobre in Bari-Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 9766 del 22.08.2006, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione

di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle località Tre Torri - Donne Masi - Mantugne - Cicirella, nel Comune di Erchie (Br), da parte della Enertec S.r.l. - Via Bellini, 50 - Erchie (Br) -;

- con nota prot. n. 538 del 10.01.2007 il Settore Ecologia richiedeva alla società proponente integrazioni documentali di cui al regolamento Regionale n. 16/06;
- con nota acquisita al prot. n. 2686 del 15.02.2007 la ditta istante trasmetteva quanto richiesto con la nota sopra esplicitata;
- con successiva nota acquisita al prot. n. 2687 del 15.02.2007 la ditta proponente trasmetteva al Sindaco di Erchie ed al Settore Ecologia delle osservazioni relativamente al parco eolico proposto nello stesso comune dal Gruppo D'Amato Holding S.r.l.;
- con nota acquisita al prot. n. 2688 del 15.02.2007 la Fintec s.r.l. segnalava al Sindaco di Erchie ed al Settore Ecologia ulteriori interferenze da parte dell'intervento del Gruppo D'Amato Holding S.r.l con un proprio progetto presentato al comune di Erchie;
- con nota prot. 3112 del 20.02.2007 il Settore Ecologia richiedeva al Sindaco di Erchie chiarimenti relativamente alle predette obiezioni;
- con nota acquisita al prot. n. 3178 del 21.02.2007 il Responsabile dell'Area Tecnica del comune di Erchie comunicava il parere favorevole all'opera proposta e trasmetteva l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 21.12.06 al 20.01.07) e modificazioni dalla L.R. di cui sopra, specificando che non erano pervenute osservazioni in merito all'opera in argomento. Con la stessa nota inviava, relativamente al progetto presentato, dalla società Gruppo D'Amato Holding, l'attestazione da parte del segretario comunale dell'avvenuto deposito e della presenza di osservazioni ed opposizioni nonchè parere previsto dalle norme in vigore;

- con nota acquisita al prot. n. 4865 del 20.03.2007 la Enertec S.r.l. trasmetteva chiarimenti in merito al contenzioso con la società Gruppo d'Amato Holding.
- con nota acquisita al prot. n. 10122 del 22.06.2007 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del comune di Avetrana, relativamente alle opere connesse all'impianto eolico in argomento (realizzazione della rete elettrica interrata da 20 kv di collegamento alla sottostazione di connessione alla rete elettrica da 150 kv), trasmetteva l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 25.01 al 24.02.07) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, specificando che non erano pervenute osservazioni in merito; espletate le procedure di rito, valutati gli atti tecnico-amministrativi e le integrazioni pervenute si rileva che l'impianto proposto riveste le seguenti caratteristiche:
 - = Località: Comune di Erchie (BR), località "Tre Torri - Donne Masi - Mantugne - Cicirella"
 - = N. aerogeneratori: 23
 - = Diametro aerogeneratori: 90 m
 - = Potenza complessiva: 46 MW

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita.

Impatto visivo e paesaggistico

Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare in parete disposte su file parallele. Le vernici saranno di tipo non riflettente di colore grigio perla o bianco sporco. Sono stati valutati gli impatti visivi tramite il calcolo e la definizione dei coni ottici di visuale.

Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Nei riguardi della flora, fauna ed ecosistemi non si rilevano impatti significativi, in considerazione del fatto che l'impianto sarà realizzato su aree agricole.

Rumori e vibrazioni

Nella relazione si evince che a seguito di uno

studio di previsione dell'alterazione del campo sonoro il livello di rumore notturno, diurno e differenziale generato dagli aerogeneratori, rientra nei limiti normativi vigenti.

Campi elettromagnetici ed interferenze

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati e i trasformatori saranno posizionati all'interno delle torri.

Sono stati calcolati i valori del campo elettromagnetico generato.

Dati di progetto e sicurezza

Nella documentazione è presente l'analisi e la valutazione della gittata massima degli elementi rotanti in base di rottura accidentale, che è risultata pari a 148 m.

Norme tecniche relative alle strade

L'accesso al sito avverrà sia attraverso l'adeguamento della viabilità esistente che con la realizzazione di nuove strade per uno sviluppo lineare di 1700 m. A pag. 9 della relazione descrittiva si legge che "le piste non saranno asfaltate ed avranno un rivestimento superficiale impermeabile." La larghezza della carreggiata sarà di 5 m.

Norme sulle linee elettriche

I cavidotti di collegamento fra gli aero generatori e gli elettrodotti saranno interrati alla profondità di 1,00 - 2,40 m; i tracciati dei cavi interreati seguiranno in parte percorsi della viabilità di servizio all'impianto eolico. Le turbine saranno dotate di trasformatore all'interno della torre. La stazione di trasformazione MT/AT è ubicata nel Comune di Avetrana ad una distanza di circa 5 Km dalle prime torri del parco eolico.

Pertinenze

Le piazzole di pertinenza dell'impianto avranno una superficie di 2000 m², nella fase di realizzazione. E' previsto la piantumazione di specie arbustive e la realizzazione di opere di regimazione delle acque meteoriche. La struttura di fondazione in calcestruzzo è prevista annegata sotto il profilo del suolo per 1 m.

Le fasi di cantiere

Durante le fasi di realizzazione dell'impianto sono previste opere di regimazione delle acque superficiali. Durante le fasi di montaggio dell'impianto sarà occupata un'area di 2000 m² attorno ad ogni aerogeneratore.

Dismissioni e ripristino dei luoghi

Al termine della vita utile dell'impianto è prevista la dismissione dell'impianto.

Misure di compensazione

Sono previste misure di mitigazioni

E' stata prodotta una relazione anemologica dalla quale si evince che sulla scorta delle rilevazioni effettuate la producibilità è di 1800 ore equivalenti /anno. Risulta una parziale sovrapposizione localizzativa tra il progetto di che trattasi ed altro progetto di parco eolico presentato dalla società "Gruppo D'Amato Holding srl" in data 30.11.2006 (stessa finestra temporale del presente progetto -novembre 2006); in particolare ad interferire sono le torri n. C1, C2, T1, T2, T3, T4, T5, D1, D2 e D3. Appaiono rispettate tutte le distanze tra gli aerogeneratori e le strade statali e provinciali in ottemperanza al Regolamento Regionale n. 16 del 4.10.2006.

Con nota acquisita al prot. 14510/07 la Provincia di Brindisi ha espresso parere negativo, sollevando eccezioni in merito agli impatti derivanti dalla realizzazione delle piste di accesso al parco eolico, agli espanti degli alberi di ulivo ed alle emissioni rumorose deli' impianto.

A tale proposito, dall'analisi della documentazione di progetto, appaiono rispettate le norme tecniche relative alle piste di accesso a meno dell'utilizzo del materiale impermeabile (verrà inserita quale prescrizione l'utilizzo di materiali permeabili).

A riguardo degli espanti di alberi, il parere sarà subordinato ai rispetto della L.R. n. 14 del 04.06.2007, per ciò che concerne le emissioni acustiche, dalla relativa relazione appaiono rispettati i limiti delle emissioni.

Rilevato quanto sopra evidenziato e atteso che:

- Il posizionamento degli aerogeneratori n. C1 C2, T1, T2, T3, T4, T5, D1, D2 e D3 interferisce con altro progetto presentato dalla altra società in data 30.11-.2006;
 - non è stato possibile verificare il rispetto del limite di 1 Km dall'area edificabile urbana così come definita dallo strumento urbanistico vigente;
 - Appaiono rispettate tutte le distanze tra gli aerogeneratori e le strade statali e provinciali in ottemperanza al Regolamento Regionale n. 16 del 4.10.2006, si esprime, in considerazione della esistente sovrapposizione/interferenza, ed in ragione della migliore compensazione tra le soppressioni di generatori dei due parchi eolici, ad eccezione dell'aerogeneratori n. T3, T4, T5, D1, D2 e D3, parere favorevole per l'installazione e degli aerogeneratori georeferenziati nel sistema Gauss-Boaga, fuso Est con le seguenti coordinate (X,Y):
- | | | |
|-----|---------|---------|
| M1 | 2749600 | 4481221 |
| M2 | 2749257 | 4480233 |
| M3 | 2748352 | 4479791 |
| M4 | 2749194 | 4479788 |
| M5 | 2748700 | 4479030 |
| M6 | 2749246 | 4479159 |
| M7 | 2749647 | 4479323 |
| M8 | 2748959 | 4478184 |
| M9 | 2749665 | 4478404 |
| M10 | 2748936 | 4477665 |
| M11 | 2749936 | 4477892 |
| M12 | 2750505 | 4477885 |
| M13 | 2750679 | 4477297 |
| T1 | 2753287 | 4476208 |
| T2 | 2753623 | 4475876 |
| C1 | 2751718 | 4476008 |
| C2 | 2752051 | 4475643 |

Inoltre, si subordina la realizzazione dell'opera alle seguenti prescrizioni:

- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiu-

- ti inerti;
- garantire che gli adeguamenti delle strade esistenti e le nuove realizzazioni siano realizzate mediante l'utilizzo di macadam;
 - prevedere, come dichiarato nel progetto, che tutti gli alberi di ulivo espianati siano reimpiantati in loco, previa attivazione delle procedure previste presso l'IPA (Ispettorato Provinciale Agricolo) dalla L.R. n. 14 del 04.06.2007 - "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia";
 - prevedere, come dichiarato nel progetto, che i caviddotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
 - prevedere la colorazione con bande orizzontali rosse o nere di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, così come proposto dal proponente. riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
 - garantire che la dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita avvenga non solo attraverso il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione), ma anche con la riqualificazione ambientale del sito d'intervento, con l'utilizzo di specie autoctone adatte al sito. La fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale;
 - assicurare l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
 - che, attesa la specifica competenza dell'Ente Gestore della Rete Elettrica in merito alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, in sede di conferenza di servizi per l'acquisizione dell'autorizzazione unica venga acquisito il parere del predetto Ente relativamente all'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna.
 - Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
 - Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
 - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
 - Vista la L.R. n. 11/2001;
 - Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.**
- Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
- DETERMINA*
- di ritenere il progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle località Tre Torri - Donne Masi - Mantugne -Cicirella, nel Comune di Erchie (Br), da parte della Enertec S.r.l. - Via Bellini, 50 - Erchie (Br) -, così

come rimodulato, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- Il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto, nonché alla verifica in fase di conferenza dei servizi, del rispetto del limite di 1 Km dall'area edificabile urbana così come definita dallo strumento urbanistico vigente;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

Dr. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 ottobre 2007, n. 484

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Realizzazione di un parco eolico nel comune di Erchie (Br) ed opere ed infrastrutture connesse in Erchie e San Pancrazio Salentino (Br) – Proponente Gruppo D'Amato Holding S.r.l. –

L'anno 2007 addì 15 del mese di ottobre in Bari-Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istrut-

toria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 15301 del 20.12.2006, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle località Sole-Argentoni-Sparpagliata-Donne-Masi-Tre Torri nel Comune di Erchie (Br) ed opere ed infrastrutture connesse in Erchie e San Pancrazio Salentino (Br), da parte della gruppo D'Amato Holding S.r.l. - Via Attilio di Napoli, 2 - Melfi (Pz) -;
- con nota prot. n. 553 del 10.01.2007 il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso i comuni interessati, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 ed invitava le stesse amministrazioni comunali ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della L.R. sopra indicata,
- con nota acquisita al prot. n. 1747 del 30.01.2007 la società proponente trasmetteva copia del progetto definitivo e comunicava l'avvenuto deposito degli elaborati presso i comuni di Erchie e San Pancrazio Salentino;
- con nota acquisita al prot. n. 2685 del 15.02.2007 il vice sindaco del comune di San Pancrazio Salentino trasmetteva l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 12.12.06 al 10.01.07) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, specificando che non erano pervenute osservazioni in merito alla realizzazione dell'opera in argomento. Con la stessa nota comunicava che: "...il parco eolico da realizzarsi non investe il nostro Comune in quanto tutti e 16 gli aerogeneratori sono collocati in territorio di Erchie nel rispetto della distanza minima dal limite amministrativo previsto dall'art. 14, comma 5 del regolamento regionale 4 ottobre 2006 n. 16, - le uniche opere che investono il territorio sampancra-

ziese sono la realizzazione di una sottostazione elettrica AT/MT e la messa in opera di un cavidotto, interventi questi che per poter essere realizzati abbisognano di specifici atti autorizzativi da parte di questo Ente, quest'amministrazione è politicamente contraria alla realizzazione di detto impianto poiché ha come indirizzo quello di lavorare per un PRIE intercomunale, che abbia lo scopo precipuo non di aumentare la densità dell'insediamento eolico sul territorio, ma di diminuire il più possibile l'impatto ambientale e, nello stesso tempo, di ottimizzare gli effetti degli insediamenti in questione sul piano del ritorno economico a vantaggio del territorio Inoltre a tale proposito allegava l'atto deliberativo n. 9/2007 con cui il Consiglio Comunale dello stesso comune esprimeva la propria posizione in ordine alla questione della realizzazione degli impianti eolici;

- con nota acquisita al prot. n. 2687 del 15.02.2007 pervenivano delle osservazioni da parte della Enertec S.r.l. e con successiva nota acquisita al prot. n. 2688 del 15.02.2007 la Fintec S.r.l. trasmetteva delle obiezioni in ordine ad un'ulteriore interferenza del parco eolico in argomento con un progetto presentato dalla predetta Fintec S.r.l. al comune di Erchie;
- con nota prot. n. 3112 del 20.02.2007 il Settore Ecologia richiedeva al Sindaco di Erchie ed alla società proponente chiarimenti relativamente alle note di osservazioni sopra esplicitate;
- con nota acquisita al prot. n. 3178 del 21.02.2007 il Responsabile dell'Area Tecnica del comune di Erchie comunicava il parere favorevole all'opera proposta e trasmetteva l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 28.12.06 al 27.01.07) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, specificando che erano pervenute osservazioni in merito alla realizzazione dell'opera in argomento. Con la stessa nota inviava, relativamente al progetto presentato dalla società

Enertec S.r.l., l'attestazione da parte del segretario comunale dell'avvenuto deposito ed il parere previsto dalle norme in vigore;

- con nota acquisita al prot. n. 4096 del 13.03.2007 la Gruppo D'Amato Holding S.r.l. forniva chiarimenti in merito alle osservazioni pervenute;
- con nota prot. n. 4449 del 15.03.2007 il Settore Ecologia riscontrava la nota precedente fornendo delle chiarificazioni in merito;
- con nota acquisita al prot. n. 5490 del 04.04.2007 il sindaco del comune di Erchie, in ordine alle spiegazioni richieste dal Settore Ecologia precisava che: "...la Fintec ha presentato in data 04/06/2003 ... ai sensi della Legge 447/98, progetto per la realizzazione di un centro polivalente turistico, sportivo e del tempo libero. Dopo aver ottenuto il parere favorevole di cui all'art. 16, L.R. n. 11/01, ha chiesto la sospensione della procedura di cui alla Legge 447/98, per chiedere un accordo di programma al Presidente della Regione. Ad oggi il Comune non ha espresso alcun atto di assenso al progetto. ",
- espletate le procedure di rito, valutati gli atti tecnico-amministrativi e le integrazioni pervenute si rileva che l'impianto proposto riveste le seguenti caratteristiche:
 - = Località: Comune di Erchie (BR), località "Sole - Argentoni - Sparpagliata - Donne Masi - Tre Torri"
 - = N. aerogeneratori: 16
 - = Diametro aerogeneratori: 100 m
 - = Potenza complessiva: 48 MW

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita.

Impatto visivo e paesaggistico

Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare in parete disposte su file parallele. Le vernici saranno di tipo non riflettente di colore grigio perla o bianco sporco.

Sono stati valutati gli impatti visivi tramite fotoinserimenti.

Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Nella relazione ambientale di legge chi gli studi condotti hanno escluso nei riguardi della flora, fauna ed ecosistemi, possibili impatti significativi. Si individua come opera di mitigazione lo spostamento eripiantum.azione di eventuali alberi di ulivo interessati dalle opere del progetto.

Rumori e vibrazioni

Nella relazione ambientale si evince che a seguito di uno studio di previsione dell'alterazione del campo sonoro il livello di rumore notturno, diurno e differenziale generato dagli aerogeneratori, rientra nei limiti normativi vigenti.

Campi elettromagnetici ed interferenze

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati. Sono stati calcolati i valori del campo elettromagnetico generato.

Dati di progetto e sicurezza

Nella documentazione è presente l'analisi e la valutazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, che è risultata pari a 238 m.

Norme tecniche relative alle strade

L'accesso al sito avverrà sia attraverso la vicina strada provinciale ed attraverso l'adeguamento della viabilità esistente. Le piste saranno sistemate prevedendo uno scortico preventivo di terreno e il successivo ripristino con misto di cava; la larghezza della carreggiata sarà di 5 m..

Norme sulle linee elettriche

I cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e gli elettrodotti saranno interrati i tracciati dei cavi interreati seguiranno in parte percorsi della viabilità di servizio all' impianto eolico.

La stazione di trasformazione MT/AT è ubicata nei Comune di San Pancrazio ad una distanza di circa 5 Km dalle prime torri del parco eolico.

Pertinenze

Le piazzole di pertinenza dell'impianto avranno una superficie di 2000 mq. nella fase di realizzazione, ridotta successivamente a circa 400 mq.

Le fasi di cantiere

Durante le fasi di realizzazione dell'impianto sono previste opere di regimazione delle acque superficiali. Durante le fasi di montaggio dell'impianto sarà occupata un'area di 2000 m² attorno ad ogni aerogeneratore.

Dismissioni e ripristino dei luoghi

Al termine della vita utile dell'impianto è prevista la dismissione dell'impianto.

Misure di compensazione

Sono previste misure di mitigazioni.

E' stata inoltre prodotta una relazione anemologica dalla quale si evince che sulla scorta delle rilevazioni effettuate la producibilità è di 2120 equivalenti /anno con campagne di misura (per dichiarazione del proponente) condotte da novembre 2005.

Risulta una sovrapposizione localizzativa tra il progetto in oggetto ed altro progetto di parco eolico presentato dalla società "ENERTEC srl" in data 22.8.2006 (stessa finestra temporale del presente progetto - novembre 2006)

Appaiono rispettate tutte le distanze tra gli aerogeneratori e del strade statali e provinciali in ottemperanza al Regolamento Regionale n. 16 del 4.10.2006

Rilevato quanto sopra evidenziato e atteso che:

- posizionamento degli aerogeneratori interferisce con il progetto presentato da altro società in data 22.8.2006;
- non è stato possibile verificare il rispetto del limite di 1 Km dall'area edificabile urbana così come definita dallo strumento urbanistico vigente;
- Appaiono rispettate tutte le distanze tra gli aerogeneratori e del strade statali e provincia-

li in ottemperanza al Regolamento Regionale n.16 del 4.10.2006, si esprime, in considerazione della esistente sovrapposizione/interferenza, ed in ragione della migliore compensazione tra le soppressioni di generatori dei due parchi eolici, ad eccezione dell'aerogeneratori n. 4, 5, 6, 7, 10, 11 e 12, parere favorevole per l'installazione degli aerogeneratori georeferenziati nel sistema Gauss-Boaga, fuso Est con le seguenti coordinate (X,Y):

1	2755490	4476759
2	2754967	4476784
3	2754457	4476810
8	2755073	4476269
9	2754362	4476101
13	2755612	4478674
14	2755271	4478409
15	2754768	4478334
16	2754465	4478375

Inoltre, si subordina la realizzazione dell'opera alle seguenti prescrizioni:

- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti;
- garantire che gli adeguamenti delle strade esistenti e le nuove realizzazioni siano realizzate mediante l'utilizzo di macadam;
- che ogni eventuale espianto di alberi di ulivo preveda il reimpianto in loco previa attivazione delle procedure previste presso l'IPA (Ispettorato Provinciale Agricolo) dalla L.R. n. 14 del 04.06.2007 - "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia"
- prevedere, come dichiarato nel progetto, che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
- prevedere la colorazione con bande orizzontali rosse o nere di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, così come proposto dal proponente, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- garantire che la dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita avvenga non solo attraverso il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione), ma anche con la riqualificazione ambientale del sito d'intervento, con l'utilizzo di specie autoctone adatte al sito. La fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.
- di realizzare tutte le opere di mitigazione e compensazione dichiarate ed illustrate negli elaborati di progetto;
- assicurare l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- che, attesa la specifica competenza dell'Ente Gestore della Rete Elettrica in merito alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, in sede di conferenza di servizi per, l'acquisizione dell'autorizzazione unica venga acquisito il parere del predetto Ente relativamente all'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna.
- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle località Sole-Argentoni-Sparpagliata-Donne-Masi-Tre Torri nel Comune di Erchie (Br) ed opere ed infrastrutture connesse in Erchie e San Pancrazio Salentino (Br), da parte della gruppo D'Amato Holding S.r.l. - Via Attilio di Napoli, 2 - Melfi (Pz) - , così come rimodulato, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- Il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto, nonché alla verifica in fase di conferenza dei servizi, del rispetto del limite di 1 Km dall'area edificabile urbana così come definita dallo strumento urbanistico vigente; -
- di notificare il presente provvedimento agli

interessati a cura del Settore Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRETTORE DEL SETTORE ECOLOGIA
Dr. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 ottobre 2007, n. 485

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale – Variante al vigente Piano Regolatore relativa alle aree contermini al Cep-Salinella – Comune di Taranto – Proponente Amministrazione Comunale di Taranto.

L'anno 2007 addì 15 del mese di ottobre in Bari-Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 6136 del 13.04.2007 il Dirigente f.f. Ufficio II° del Settore Urbanistico Regionale dell'Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio - Regione Puglia;
- facendo riferimento alla nota prot. n. 8930 del 24.10.2006 con la quale il comune di Taranto richiedeva al predetto Settore il parere di competenza in merito al progetto di variante al vigente Piano Regolatore delle aree contermini al Cep-Salinella, nel comune di Taranto, rilevava che "... l'area, pari a complessiva-

mente circa ha 35,00 è interessata da un ambito territoriale di valenza ambientale denominato "Salma Piccola".

Atteso che:

- la suddetta area non rientra nell'elenco delle "zone umide",
- è indicata, in ambito PUTT/T quale A.T.E. di valore "C" distinguibile;
- è stata predisposta la verifica di assoggettabilità di cui alla L. R. N. 11/2001; e che comunque riveste particolari paesaggistico-ambientali, si ritiene di dover richiedere... parere di codesto Settore...";
- con nota prot. n. 7866 del 17.05.2007 il Settore Ecologia invitava l'amministrazione proponente, al fine di attivare la dovuta procedura di V.I.A., a presentare formale richiesta ed a fornire la relazione sull'identificazione degli impatti ambientali, redatta secondo i criteri stabiliti dall'art. 17 della L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 9614 del 15.06.2007 la Direzione Urbanistica-Edilità del comune di Taranto inoltrava istanza ai sensi della L.R. n. 11/2001 relativamente alla variante in oggetto specificata e adottata in via definitiva con delibera del Commissario Prefettizio n. 110 in data 09.08.2006, della quale si trasmetteva copia con i relativi elaborati.
- Con la stessa nota venivano trasmesse copia delle osservazioni concernenti l'aspetto urbanistico dell'intervento in questione e la proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenute elaborata in data 26.07.06 dalla Direzione Gestione del Territorio;
- con nota acquisita al prot. n. 12084 del 23.07.2007 l'ente proponente comunicava il deposito degli elaborati presso il comune di Taranto e con successiva nota acquisita al prot. n. 13 185 del 17.08.2007 veniva trasmessa l'attestazione dell'avvenuta affissione

dell'avviso pubblico nei tempi (dal 26.06. al 25.07.2007) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra;

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi si rileva che:
- Si tratta di una variante al PRG finalizzata alla riqualificazione di una zona individuata con specifica deliberazione C.C. contermine al quartiere CEP-Salinella, oggetto di piano di recupero. Gli obiettivi dichiarati della variante sono:
- il recupero di vaste aree marginali poste intorno al quartiere CEP-Salinella con salvaguardia dei valori naturalistici costituiti dalle parti superstiti della salma piccola;
- miglioramento delle connessioni tra i vari interventi in corso o programmati;
- realizzazione di infrastrutture stradali e di servizi a scala urbana, minimizzando i costi per l'Amministrazione mediante riconoscimento (in variante alle previsioni di P.R.G.) di uniformi suscettibilità edificatoria all'interno di vasta area interamente destinata a servizi dal vigente PRG.

Le norme di attuazione (allegato Ebis) configurano la variante come area di trasformazione per servizi, mediante perequazione urbanistica, in variante alle previsioni del vigente Piano urbanistico generale, finalizzandola alla realizzazione di opere di urbanizzazione indispensabili per la poste intorno al quartiere CEP-Salinella. A tal fine lo stesso allegato indica un unico indice di fabbricabilità territoriale pari a mc/mq 0,725. L'attuale utilizzazione delle aree comprese all'interno del perimetro oggetto della variante (Tav.A7), per una estensione complessiva di circa 350 ha, mostra che tutte le aree destinate ad edilizia residenziale sono state già utilizzate e che circa 200 ha sono interessati dalla perequazione urbanistica.

All'interno dell'area sono state inserite parti del

territorio connotate da caratteri specifici non omogenei (differenti contesti urbani e rurali), separati dalla Salma Piccola e aventi come cifra comune il notevole degrado.

Gli specifici allegati relativi alla presente procedura di verifica VIA sono denominati H e Hbis. Ad eccezione del sintetico inquadramento geografico e del quadro climatico, risulta assente una descrizione dell'area vasta entro cui l'area di intervento è inserita.

La carta dell'uso del suolo, riferita quindi solo all'area di interesse, individua diverse tipologie senza fornire alcuna informazione sulla loro estensione. Oltre alle aree edificate, sono state identificate:

- zone di riporto e/o discariche-aree poste in prevalenza a nord e sud del quartiere centrale e in prevalenza ad est del quartiere;
- piccole porzioni di incolto, di cui viene enunciata l'importanza per la funzione e la posizione di possibile collegamento con la Salma Grande;
- pineta;
- aree a seminativo;
- oliveti (definiti secolari) e vigneti;
- zona umida.

Tale ultima area, la Salinella, era inclusa all'interno del SIC "Mar Piccolo"- codice 119130004 - per la presenza di habitat e specie di riconosciuto valore naturalistico. Di seguito si riporta la relativa scheda Natura 2000 e la attuale perintraazione:

DENOMINAZIONE

MAR PICCOLO

DATI GENERALI

Classificazione: proposto Sito d'Importanza Comunitaria (pSIC)

Codice: IT9130004

Data di compilazione schede: 01/1995

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U. 95 del 22/04/2000)

Estensione: ha 2926

Altezza minima: m 0

Altezza massima: m15

Regione biogeografica: Mediterranea

Provincia: Taranto

Comune/i: Taranto

Comunità montane:

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fg 49

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

il sito è caratterizzato da depressioni costiere caratterizzate da ristagno idrico ed elevata alofilia. Il substrato è prevalentemente costituito da argille e limi pleistocenici. Sono presenti depressioni umide costiere con vegetazione alofila, saline e un corso d'acqua facente parte del gruppo di brevi ma caratteristici fiumi jonici.

HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE

Foreste riparie a galleria termomediterranee (Nerio-Tamariceteae) 50%

Lagune (*) 30%

Steppe salate (*) 20%

SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II

Mammiferi:

Uccelli: *Recurvirostra*; *Anas querquedula*; *Gallinula chloropus*; *Tadorna tadorna*; *Gallinago gallinago*; *Sterna sandvicensis*; *Sterna albifrons*; *Platalea leucorodia*; *Plegadis falcinillus*; *Phalacrocorax carbo*; *Nycticorax nycticorax*; *Chlidonias hybridus*; *Chardrius*; *Ixobrychus minutus*; *Larus melanocephalus*; *Tringa totanus*; *Chlidonias niger*; *Circus aeruginosus*; *Egretta alba*; *Egretta garzetta*; *Himantopus*.

Rettili e anfibi: *Elaphe quatuorlineata*


Pesci: *Padogobius panizzai*; *Aphanius fasciatus*

Invertebrati:

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II

VULNERABILITA': Habitat caratterizzati da vegetazione alofila e subalofila di elevato interesse vegetazionale e ad elevata fragilità. Il problema più grande è costituito dalla bonifica delle e salate per messa a coltura e per insediamenti abitativi.

(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilità'.



A seguito dello sviluppo urbanistico della città e del degrado sopravvenuto, è stata quasi completamente cancellata la naturalità dei luoghi e, di conseguenza, l'area è stata stralciata dal SIC. Tuttavia ancora oggi, in tali aree, si riscontra la presenza di chiazze di vegetazione alofila e la presenza di anfibi e specie di avifauna anche nidificante. Non è chiaro (esiste una incongruenza tra i due allegati) quale futuro si suggerisce per tali aree. Dalla relazione geologica allegata al progetto si evince la presenza di una depressione allungata in senso N-S assimilabile ad un impluvio, che oggi risulta in più parti interrotto da strade o da cumuli di detrito, individuata per lo più come zona umida. Sulla cartografia IGM a scala 1:25.000 sono visibili una serie di opere (canali e scoline) realizzati, in passato, per lo smaltimento delle acque superficiali. Dalle orto-

foto del 2005 si può notare una massiccia antropizzazione che ha in molti casi obliterato la rete di drenaggio anche se alcuni fossi sono ancora riconoscibili. Nella stessa relazione, per affrontare le problematiche conseguenti all'attuale stato di disordine del reticolo di drenaggio superficiale, si fa un'ipotesi di intervento mirato al risanamento degli avvallamenti presenti. Tale ipotesi prevede il rialzo delle quote topografiche tramite l'apposizione di un materasso di riporto (altezza circa metri 2,00) la cui metà inferiore sarà costituita da pietrame grossolano in grado di assicurare un'adeguata ricezione e smaltimento degli apporti idrici superficiali. Tale soluzione, evidentemente, cancellerebbe definitivamente le piccole porzioni relitte di habitat prioritario. Nella relazione integrativa H-bis si rimanda ad una fase successiva e ad un approccio multidiscipli-

plinare la progettazione dell'assetto vegetazionale e faunistico dell'area. Nella stessa relazione integrativa viene elaborata, sulla base di un modello di tipo euristico-qualitativo, una carta delle 'Attitudini all'allargamento cioè - l'attitudine che una determinata area ha ad allargarsi. Secondo questo criterio sono state individuate quattro classi (ALTA MEDIA, BASSA e NULLA). Tale carta, insieme ad altri fattori quali Fuso del suolo, le aree di valenza archeologica, habitat naturali ecc., servita ad elaborare la carta finale della "Susceptibilità edificatoria" (TAVOLA 09) che suddivide il territorio di studio in tre classi ALTA. MEDIA e BASSA, dove l'ultima è quella edificabile in base ai criteri selezionati. Le prime due presentano invece dei problemi in ordine ai fattori considerati. Nella classe ALTA (aree da sottoporre a salvaguardia), dà un punto di vista idraulico, si ritiene necessario intervenire con opere di sistemazione idraulica, nelle aree della classe MEDIA (aree da sottoporre ad accertamenti) si propongono interventi di bonifica idrogeologica. Su tale base è risultata incompatibile l'ubicazione di alcune opere previste. Nell'allegato E/Bis, Norme di Attuazione aggiornate, e in particolare all'art. 24, viene aggiunto, per le aree da sottoporre ad accertamenti preventivi (MEDIA SUSCETTIBILITA') prima della realizzazione delle opere edificatorie, l'obbligo di realizzare opere di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche sulla base di uno studio idraulico, idrogeologico e geologico esteso a scala di bacino. A questo proposito si ricorda che dal 2005 sono in vigore le Norme Tecniche di Attuazione del PAT (Piano di Assetto Idrogeologico, stralcio del Piano di Bacino, approvato con Delibera di del Comitato Istituzionale n. 39 del 30 novembre 2005) dell'Autorità di Bacino della Puglia (istituita con Legge Regionale n. 19 del 2002) organo di competenza in materia di pericolosità idraulica. Da quanto può evincersi da tali norme (art. 36 definizioni) la sicurezza idraulica di un'area è: condizione associata alla pericolosità idraulica per fenomeni di insufficienza del reticolo di drenaggio e generalmente legata alla non inondabilità per eventi di assegnata frequenza. Agli effetti del PAI si intendono in sicurezza idraulica le aree

non inondate per eventi con tempo di ritorno fino a 200 anni. Le ipotesi di intervento e gli studi citati in relazione sembrano essere stati elaborati solo su criteri di tipo qualitativo e non quantitativo così come invece richiesto dalle summenzionate Norme. Su tale base si ritiene, dunque, non esaustivo, ai fini della sicurezza e della pubblica incolumità, lo studio idrologico e idraulico presentato nel Piano, in quanto lo stesso non è stato elaborato tenendo in conto anche i criteri dettati dall'Autorità competente. Si ritiene utile sottolineare che secondo l'art. 4 delle citate N.T.A. la realizzazione di qualsiasi intervento in aree a pericolosità idraulica (per la cui definizione si fa riferimento agli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 delle stesse N.T.A.) è soggetta a parere vincolante dell'Autorità di Bacino della Puglia. La stratificazione storica dell'organizzazione insediativa individua l'area di interesse pertinente alla fascia sub ed extraurbana in età classica e romana; sono individuati nove siti che mostrano resti di frequentazione antica e due importanti tracciati viari. Per quanto attiene la viabilità e il traffico, questo è l'unico argomento trattato con una previsione degli scenari futuri prevedibili, anche se tali prospettive non appaiono supportate da dati o studi particolareggiati. Anche per tali infrastrutture, le norme tecniche prevedono l'obbligo di realizzare opere di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche sulla base di uno studio idraulico, idrogeologico e geologico esteso a scala di bacino nonché il rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

- Dall'analisi della documentazione fornita si ritiene di poter esprimere parere favorevole all'intervento proposto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- dovrà essere creata o mantenuta un'idonea connessione ecologica tra le due aree della Salina Piccola; in tal senso, la prevista pista ciclabile, da realizzarsi secondo quanto riportato dal "Regolamento per l'attuazione della rete escursionistica" pubblicato sul BURP n. 132 24.09.2007, dovrà avere da entrambi i lati un 'adeguata zona a verde (larghezza minima zona a verde di 5 m);

- il Piano di recupero della Salma dovrà avere come obiettivo principale il recupero e la conservazione degli habitat tutelati attualmente riconoscibili ed evidenziati nell'allegato H-bis (cap. 6); dovranno essere inoltre realizzate aree verdi e specchi d'acqua idonei alla eventuale sosta/nidificazione dell'avifauna, per le quali si richiede progettazione specifica a cura di esperto naturalista e/o faunista;
- per il Parco Territoriale si prescrive l'uso esclusivo di essenze autoctone e la superficie massima impermeabilizzata non superiore al 3%;
- l'ambito di perequazione n. 12 Tav. V.1/RIL dovrà essere destinato ad ospitare attrezzature tecnologiche non particolarmente impattanti rispetto alla presenza di fauna nella vicina Salma ed essere delimitato completamente da zona di rispetto a verde piantumata con essenze autoctone del tipo già presente nell'area;
- l'ambito di perequazione n. 15 Tav. V.1/RIL, destinato ad ospitare attrezzature tecnologiche, dovrà essere delimitato completamente da zona di rispetto a verde; in questa area e in quelle zone in cui è stata riscontrata la presenza di materiali pericolosi dovrà essere prevista idonea caratterizzazione ed eventuale bonifica;
- considerati la posizione intermedia tra le due saline e lo specifico uso del suolo predominante in tale area, l'attuazione della variante nell'ambito di perequazione n. 14 Tav. V.1/RIL, dovrà prevedere un'impermeabilizzazione dell'area non superiore al 40% del totale e dovrà comunque prevedere un adeguato corridoio di connessione ecologica tra le due aree umide della Salma Piccola e Grande, per una superficie non inferiore al 10% del totale, compresa la realizzazione di idonei varchi nelle infrastrutture stradali perimetrali;
- tutta la viabilità interna, compresi i parcheggi, dovrà essere realizzata, ove tecnicamente possibile, evitando l'uso di pavimentazioni impermeabilizzanti;
- dovranno essere adottate, ai sensi del Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili n. 6 del 12.06.2006, tutte le misure volte a favorire il reimpiego diretto del materiale di scavo prodotto, valutando la possibilità di riusare in loco parte del materiale riciclabile, garantendo economie nel trasporto e nella gestione generale delle problematiche di ripristino e salvaguardia ambientale;
- dovranno essere adottate misure per il risparmio idrico di carattere impiantistico (reti duali, raccolta e riutilizzo acque meteoriche ecc.);
- dovranno essere limitate le interferenze tra le specie faunistiche presenti e gli interventi previsti, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio;
- si dovrà fare ricorso a specie vegetali autoctone per l'inserimento di specie arboree e arbustive nelle aree a verde;
- gli impianti di illuminazione delle aree esterne dovranno essere realizzati in modo da contenere il consumo energetico e l'inquinamento luminoso;
- per la gestione delle piante di ulivi eventualmente presenti nell'area si rimanda a quanto previsto dalla Legge regionale n. 14 del 4.6.2007, pubblicata sul BURP n. 83 del 7.6.2007, "Tutela e valorizzazione degli ulivi monumentali della Puglia";
- il progetto dovrà essere sottoposto alla valutazione dell'Autorità di Bacino della Puglia per quanto attiene agli aspetti legati alla pericolosità idraulica.
- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di ritenere il progetto di variante al vigente Piano Regolatore delle aree contermini al Cep-Salinella, nel comune di Taranto, proposto dalla Direzione Urbanisti ca-Edilizia del comune di Taranto, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte -le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate
- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
Dr. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 ottobre 2007, n. 488

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza - P.O.R. Puglia 2000/2006 Misura 1.4 - Azione B - Progetto definitivo per l'imboschimento protettivo per la difesa e la conservazione del suolo delle aree circumlacuali demaniali dell'invaso di Capaciotti, un agro del Comune di Cerignola (Fg) - III Lotto - Proponente : Consorzio per la Bonifica della Capitanata -.

L'anno 2007 addì 4 del mese di ottobre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota prot. n. 10706 del 14.09.2006, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A e valutazione di incidenza per il progetto P.O.R. Puglia 2000/2006 Misura 1.4 - Azione B - concernente l'imboschimento protettivo per la difesa e la conservazione del suolo delle aree circumlacuali demaniali dell'invaso di Capaciotti, un agro del comune di Cerignola (Fg) - III Lotto -, proposto dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata Corso Roma, 2 - Foggia -;
- con nota acquisita al prot. n. 11207 del 29.09.2006 il Settore Ecologia comunicava al predetto Consorzio di essere in attesa della

comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il comune interessato, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/20/01 e nel contenuto dell'avvenuto invitava l'amministrazione comunale di Cerignola a far pervenire la comunicazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico, indicando eventuali osservazioni giunte, nonchè ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della predetta L.R.;

- con nota prot. n. 14213 del 26.1.1.2006 veniva trasmessa l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 18.09.06 al 17.10.06) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra con la specificazione che non erano pervenute osservazioni in merito. Con la stessa nota si esprimeva parere favorevole "...alla realizzazione degli interventi di imboscamento protettivo per la difesa e la conservazione dei suolo delle aree circumlacuali demaniali deli' invaso di Capaciotti, finalizzati all 'ottenimento del risultato di stabilizzazione delle sponde e di difesa dell'azione erosiva, dovuta sia all'azione battente, anche violenta, del moto ondoso indotto dai venti del luogo, che dalla fluttuazione del livello dell'acqua invasata tra la quota minima e quella massima... ";
- Il Comitato Regionale di V.I.A., nella riunione del 03.10.2007, esaminati gli atti e gli elaborati progettuali, ha rilevato quanto segue:

Il Consorzio per la Bonifica della Capitanata ha inoltrato all'Assessorato all'Ambiente della egione Puglia - Settore Ecologia - , in data 05.09.06 (prot. n. 10706), istanza per la richiesta del parere di procedura di verifica V.I.A. e di Valutazione d'Incidenza ai sensi, rispettivamente, dell'art. 16 della L.R. 12.04.01 n. 11 e dell'art. 6 del D.P.R. 12.03.03 n. 120, sul "Progetto definitivo per l'imboscamento protettivo per la difesa e la conservazione del suolo delle aree circumlacuali demaniali dell'invaso di Capacciotti, in agro del Comune di Cerignola (FG) - ill lotto".

In data 09.11.06, il Dirigente del Settore

Edilizia Privata, Ambiente e Verde Pubblico - Servizio Ambiente e Verde, del Comune di Cerignola, esprimeva parere favorevole sul progetto in questione.

In data 13.11.06 (prot. n. 29673), il Comune di Cerignola trasmetteva all'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia - Settore Ecologia - (prot. n. 14213 del 26.11.06) il citato parere espresso ai sensi dell'art. 16 c. 5 della L.R. n. 11/2001 e la relata di notifica dell'avviso pubblico (affisso all'Albo pretorio dal 18.09.06 al 17.10.06) dell'avvenuto deposito degli elaborati progettuali.

In data 25.09.07 (prot. n. 14741), l'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia, Assessorato all'Ecologia - Settore. Ecologia - , trasmetteva all'Ufficio V.I.A. del medesimo Assessorato e Settore della Regione Puglia, il parere favorevole, ai fini della sola valutazione d'incidenza, con le seguenti due prescrizioni:

- impiego di materiale di propagazione "autocotono" o "indigeno" ai sensi dei Decreto Legislativo 10 novembre 2003 n. 386 per qualsiasi intervento di piantagione di specie arbustive e arboree;
- i lavori devono avvenire nel periodo compreso tra ottobre e febbraio al di fuori dei periodo di nidificazione dell'avifauna.

Il progetto in questione é relativo al ill lotto dell'imboscamento protettivo della fascia perilacuale dell'invaso Capacciotti é inquadrato nell'ambito del P.O.R. Puglia 2000/2006 - asse prioritario "Risorse naturali (FEOGA)", Misura 1.4 - Azione B "Sistemazioni agrarie e idraulico-forestali estensive per la difesa del suolo" ; a tal proposito si precisa che i precedenti due lotti sono stati già realizzati dal committente Consorzio e che i relativi progetti avevano ottenuto parere favorevole, ai sensi della L.R. n. 11/2001, con analoghe prescrizioni attinenti il periodo di cantierizzazione e la previsione di essenze igrofile locali.

La zona di intervento ricade interamente nel sito di importanza comunitaria SIC IT 9120011 denominato Valle Ofanto - Lago di Capacciotti, di cui all'allegato Elenco del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 25/03/05, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.

Tale zona é classificata dal P.U.T.T./P. e ricade nell'ambito di valore rilevante "B" sia per quanto riguarda gli ATE (Ambiti Territoriali Estesi) che per gli ATD (Ambiti Territoriali Distinti).

Urbanisticamente, la zona interessata ricade nella zona tipizzata E "Agricola" del P.R.G. del Comune di Cerignola approvato definitivamente con D. G.R. n. 1482 del 05.10.04.

L'intervento in questione interessa una superficie complessiva di circa 58 ettari e quindi, compreso nell'allegato elenco della L.R. n. 11/01, precisamente al punto B.2.b), in cui sono identificati gli interventi per i quali é prescritta la Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.

Dall'esame della specifica Relazione di Procedura di Verifica, di cui all'art. 16 della L.R. n.11/2001, si desume la rispondenza in merito ai suoi contenuti di cui all'art. 17 della medesima legge regionale.

A livello nazionale, la Valutazione d'Incidenza è disciplinata dall'art. 6 del D.P.R. 12.03. 2003 n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08.09.1997 n. 357), che ha sostituito l'art. 5 del D.P.R. 08.09.1997 n. 357 (Regolamento di attuazione della Direttiva Habitat); nel contempo, essendo il medesimo progetto proposto in ambito P.O.R., si fa riferimento alla L.R. n. 13 del 25.09.2000 (Procedure per l'attuazione del programma operativo della Regione Puglia 2000/2006"), dove all'art. 41 c. 5 prevede che tutti gli interventi finanziati dal P.O.R. Puglia, qualora ricaduti in aree della Rete Natura 2000 e indipendentemente dalle loro caratteristiche, siano sottoposti a procedura di Valutazione d'Incidenza.

Dall'esame dello Studio di Valutazione d'Incidenza, di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 120/2003, si desumono in modo esaustivo le finalità ed i benefici che il progetto dimostra di voler perseguire in sintonia con le esigenze di conservazione del Sito d'Importanza Comunitaria in cui l'invaso Capacciotti ricade per intero; inoltre, verificata l'assenza di possibili incidenze negative indotte dalla realizzazione dell'intervento sul sito Natura 2000 oltre ad una serie di benefici che potrebbero conseguire dalla sistemazione forestale proposta, l'analisi del progetto è stata completata nella sola fase di "screening" (Livello I), senza procedere a quella successiva che prevede la "valutazione appropriata" (Livello IT)

Sinteticamente si evidenzia che:

- a) La realizzazione del completamento (III lotto) della sistemazione idraulico-forestale della superficie di terreno demaniale e perilacuale dell'invaso Capacciotti (e prevista una densità di piantumazione di circa 1000 piante/ha), persegue l'obiettivo di messa in sicurezza delle sponde sottoposte ad eventi destabilizzanti per:
 - la ciclica variazione del livello acqueo dai 194 m s.l.m. nella stagione invernale ai 158 m s.l.m. nella stagione irrigua;
 - l'erosione dovuta all'azione battente del moto ondoso, oltre a contenere ed a ridurre il conseguente processo d'interrimento dell'invaso .
- b) Il comprensorio del sito d'Importanza Comunitaria "Valle Ofanto - Lago Capacciotti" è profondamente modificato e trasformato dall'azione antropica di matrice agricola e tale da far risultare l'habitat naturale fortemente frammentato; inoltre, lo sbarramento realizzato sulla Marana Capacciotti, per la creazione dell'omonimo invasore, ha costituito un'interclusione tra fasce di vegetazione naturale a monte ed a valle dell'invasore e quindi ha concorso ad un'ulteriore frammentazione degli ambienti naturali oltre a ridurre la superficie e ad aumentare il loro isolamento.
- c) il progetto oltre a perseguire la finalità priori-

taria di cui innanzi, con la piantumazione di specie arboree ed arbustive di sottobosco esclusivamente autoctone e presenti lungo il fiume Ofanto, consegue la creazione dell'habitat vegetativo spondale naturale tipica del bacino fluviale dell'Ofanto e quindi, con il completamento della forestazione dell'intera fascia perilacuale dell'invaso Capacciotti, costituirà un'atea di collegamento ecologico-funzionale delle due aree oramai biologicamente isolate (l'alto corso della Marana Capacciotti con il fiume Ofanto) ovvero, costituirà una continuità fra i relativi frammenti di habitat tendendo a migliorare ed a preservare i relativi sistemi naturali .

Per quanto esaminato e sinteticamente relazionato:

- vista ed accertata la completezza della documentazione presentata;
- vista e verificata la rispondenza della descrizione dei luoghi e delle loro caratteristiche ambientali a quelle documentate dal proponente;
- visto ed accertato il corretto utilizzo delle metodologie di analisi e previsione, nonché l'idoneità delle tecniche di rilevazione e previsione impiegate dal proponente in relazione agli effetti ambientali;
- visti e considerati i pareri favorevoli per gli interventi relativi alla realizzazione dei precedenti due lotti;
- visto e considerato il parere favorevole, in data 25.09.07, dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia, Assessorato all'Ecologia - Settore Ecologia -;
- il Comitato Reg.le di VIA ritiene di poter esprimere parere favorevole per la procedura di verifica V.I.A e per la valutazione d'incidenza ambientale dell'intervento proposto, con la prescrizione di attenersi scrupolosamente alle previsioni progettuali in merito ai

tempi di realizzazione ed alle essenze arboree ed arbustive da piantumare, così come già prescritto dall'Ufficio Parchi e Riserve e sopra riportato.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98
- Vista la L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 03.10.2007, parere favorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere il progetto P.O.R. Puglia 2000/2006 Misura 1.4 - Azione B - concernente l'imboschimento protettivo per la difesa e la conservazione del suolo delle aree circumlacuali demaniali dell'invaso di Capacciotti, un agro del comune di Cerignola (Fg) - III Lotto -, proposto dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata - Corso Roma, 2 - Foggia - , escluso dalle procedure di V.I.A.;
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli

interessati a cura del Settore Ecologia;

- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

Dr. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 ottobre 2007, n. 489

Procedura di valutazione impatto Ambientale – Realizzazione di un parco eolico nel Comune di Alberona (FG) Proponente: Renergy S.r.l.

L'anno 2007 addì 16 del mese di ottobre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 2021 del 12.02.2006, la Renergy S.r.l. -Via Bronzetti, 19- Milano - presentava istanza di compatibilità ambientale per la realizzazione di un parco eolico in loc. Toppo S. Croce, nel comune di Alberona (Fg);
- con nota prot. n. 2621 del 06.03.2006, il Settore Ecologia invitava la società proponente a trasmettere gli elaborati concernenti l'intervento proposto alle amministrazioni interessate (Comune di Alberona e Provincia di Foggia) ed a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi I e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava il

comune e la provincia ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta L.R.;

- con nota acquisita al prot. n. 4634 del 03.04.2006, la società proponente trasmetteva le copie delle pubblicazioni dell'annuncio dell'avvenuto deposito sul quotidiano nazionale "La Stampa" del 13.03.06, sul quotidiano locale "Quotidiano di Bari" del 14.03.06 e sul B.U.R.P. n. 34 del 16.03.2006;
- con nota datata 12.04.06 l'Associazione LIPU - Sezione di Foggia - trasmetteva delle osservazioni aventi ad oggetto il progetto di centrale eolica da 12 aerogeneratori per 24 Mw nel comune di Volturino (Fg), loc. Montorsi, proposto dalla società Ferrovie del Gargano alla procedura di VIA, rif BURP n. 34 del 16.03.06, ma di fatto relative all'impianto proposto dalla società Renergy nel comune di Alberona;
- con nota acquisita al prot. n. 6260 del 18.05.2006 l'Associazione Italia Nostra - Sez. di Alberona - trasmetteva delle osservazioni in merito al progetto in argomento;
- con nota acquisita, al prot. n. 6303 del 18.05.2006 il Sindaco del comune di Alberona comunicava che lo studio progettuale con le relative cartografie risultava essere stato depositato presso lo stesso comune in data 13.03.06 e nel termine indicato dalla normativa in vigore non erano pervenute osservazioni. Con la stessa nota inoltre l'amministrazione comunale confermava, "... il proprio orientamento positivo alla realizzazione dell'impianto eolico in questione espresso sia con sottoscrizione della convenzione del 14.10.04 e sia nel corso dell'Assemblea Pubblica tenutasi in data 30.03.05. ";
- con nota prot. n. 6501 del 24.05.2006 il Settore Ecologia trasmetteva alla LIPU chiarimenti relativamente ai termini di presentazione delle osservazioni;

- con nota acquisita al prot. n. 6812 del 30.05.2006 la LIPU trasmetteva ulteriori osservazioni;
- con nota prot. n. 6935 del 05.06.2006 il Settore Ecologia richiamava alla LIPU quanto già comunicato con precedente nota n. 6501/06 in merito alla tempestività delle osservazioni, atteso che tempi e modalità di presentazione sono disciplinate dall'art. 12, comma 1, L.R. N 11/01...;
- con nota acquisita al prot. n. 8274 del 06.07.2006 il Sindaco del comune di Alberona forniva delle controdeduzioni alle osservazioni presentate;
- con nota acquisita al prot. n. 8494 dell'11.07.2006 e successiva nota acquisita al prot. n. 12330 del 19.10.2006 anche la società proponente trasmetteva le proprie considerazioni in merito alle osservazioni pervenute
- con nota acquisita al prot. n. 14639 dell'11.12.2006 la ditta istante trasmetteva il Nulla Osta acquisito dall'Autorità di Bacino Puglia, relativo alla domanda di compatibilità idrogeologica inoltrata per il parco eolico in oggetto e, con nota acquisita al prot. n. 2649 del 15.02.2007, trasmetteva l'esito favorevole della richiesta di parere inoltrata dal proponente all'Autorità di Bacino del Fortore;
- con nota prot. n. 5140 del 28.03.2007 il Settore Ecologia, a seguito delle determinazioni assunte in seno al comitato Reg.le di VIA nella seduta del 05.03.2007, evidenziava delle criticità e richiedeva documentazione integrativa alla società proponente;
- con nota acquisita al prot. n. 6995 del 03.05.2007 la Renergy S.r.l. trasmetteva le integrazioni richieste;
- con nota prot. n. 12716 del 02.08.2005 il Settore Ecologia, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, così come introdotto dall'art. 6 della Legge n. 154/2005, comunicava alla

società proponente che, a seguito delle determinazioni prese dal Comitato Reg.le di VIA nella seduta del 12.07.07, stava provvedendo ad adottare formale provvedimento con esito negativo relativamente alla compatibilità ambientale e pertanto invitava la stessa società a trasmettere per iscritto controdeduzioni, eventualmente corredate da documentazione;

- con nota acquisita al prot. n. 14227 del 18.09.2007 la società istante comunicava che "...in merito al diritto esprimere osservazioni, confermando per parte nostra merito e metodo dei contenuti evidenziati nella progettazione, riteniamo di avere posto alla Vostra attenzione accurati studi e dettaglio documentale che non necessitano di ulteriori approfondimenti..."
- considerato quanto sopra evidenziato si ribadisce il giudizio già espresso dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 12.07.07 che, in tale sede, ha rilevato quanto segue:

Tutti gli aerogeneratori non rispettano i 3D di distanza reciproca:

A tal proposito il proponente ha solo precisato di ritenere, come autonomo criterio, non vincolanti le indicazioni delle Linee Guida relativamente alla distanza minima tra gli aerogeneratori che rappresentano invece un fondamentale elemento di valutazione.

Prossimità ad altro impianto (2 aerogeneratori a meno di 500 m e 5 aerogeneratori a meno di 800)

Il proponente si limita di dichiarare che gli impatti cumulativi sono mitigati dall'esiguo numero di aerogeneratori (9), dalla relativa distanza dall'altro impianto, dalla morfologia dell'area, dalla dislocazione dell'impianto in 3 piccoli gruppi di aerogeneratori (3-4).

Tutti gli aerogeneratori in area a rischio idrogeologico.

Il proponente ha richiesto ed ottenuto nulla

osta (allegato alla relazione) dall'Ispettorato Regionale Foreste, con competenza per la provincia di Foggia.

Tutto l'impianto ricade in area IBA IT 126

Il proponente propone degli studi in cui si afferma che l'area di progetto è una delle località di minore importanza dell'IBA 126; è agli atti a tal proposito uno studio che analizza in maniera dettagliata gli elementi che possano rappresentare eventuali criticità con l'area e sulla base di informazioni desunte da "censimenti numerici" definisce l'impianto "compatibile con la presenza dell'area IBA 126 Monti della Daunia. Anche alle osservazioni predisposte dalla LIPU e notificate alla società, è stato dato puntuale riscontro con apposita relazione del prof. Giampaolo Pennacchioni che ha tra l'altro attestato che l'area non è oggetto di migrazioni e non è sede di nidificazioni per specie protette.

Estrema vicinanza con aree boscate rilevate anche dai PUTT lungo il perimetro delle quali vengono localizzati gli aerogeneratori

L'aerogeneratore n. 3 dista 30 metri dal bosco vincolato PUTT; L'aerogeneratore n. 2 dista 50 metri dal bosco vincolato PUTT; L'aerogeneratore n. 9 dista 50 metri dal bosco vincolato PUTT;

Gli aerogeneratori n. 4, 5, 6 e 7 distano meno di 100 metri dal bosco vincolato PUTT.

L'area interessata è incluse nelle aree a rischio frana liv. 2

Il proponente ha presentato uno studio di compatibilità geologica e geotecnica come richiesto dall'AdB Puglia. Ha altresì ottenuto parere favorevole dell'AdB per 9 degli 11 aerogeneratori presentati inizialmente.

Non si evincono le distanze di alcuni aerogeneratori da alcune masserie

Il proponente si è limitato a dichiarare di aver ottenuto dai proprietari delle Masserie una dichiarazione da cui si evince che esse sono:

- non utilizzate da anni come abitazione permanente o temporanea;
- prive di forniture (acqua ecc);
- non utilizzate come deposito di attrezzi.

La Regione Puglia aveva fatto rilevare la "non esaustività della relazione relativa ai vincoli idrogeologici in località Toppo S Croce per gli aerogeneratori 1 e 11.

Il proponente osserva che ha ottenuto in nulla osta dell'Ispettorato Foreste e dell'AdB e non presenta ulteriori approfondimenti.

La Regione ha richiesto inoltre "uno studio di compatibilità idraulica da sottoporre alla valutazione dell'AdB il proponente dichiara lo spostamento del caviodotto tra le pale 3 e 5 come concordato con l'AdB, poiché per un breve tratto attraversava un'area classificata come AP.

Il proponente ha presentato, come richiesto integrazioni in merito alla destinazione degli olii.

Il proponente ha presentato come richiesto interazioni in merito alla potenza massima resa ai morsetti di ogni aerogeneratore.

Gli aerogeneratori 1, 4, 5 e 7 sono collocati a ridosso di un crinale

- L'aerogeneratore n. 5 dista 10 metri dal crinale;
- L'aerogeneratore n. 7 dista 13 metri dal crinale;
- L'aerogeneratore n. 1 dista 35 metri dal crinale;
- L'aerogeneratore n. 4 dista 50 metri dal crinale.

Sei aerogeneratori sono collocati a meno di 500 metri dal confine con il comune di Volturino. Negli approfondimenti, non si evince il coinvolgimento del Comune di Volturino nella Convenzione, nel parere ecc.

Dall'analisi della documentazione presentata inoltre si rileva che gli aspetti di maggiore criticità sono, relativi a:

- Mancato rispetto delle distanze reciproche tra gli aerogeneratori;
- Collocazione su crinali o a ridosso di essi di 4 aerogeneratori su 9;

- L'intero impianto ricade in area IBA anche se a tal proposito va rilevato che lo studio dettagliato prodotto dal prof. Pennacchioni (unitamente alle controdeduzioni alle osservazioni della LIPU) ha evidenziato un impatto poco significativo sulla stessa area;
 - Collocazione di 7 aerogeneratori su 9 in area buffer 100 metri da bosco vincolato PUTT.
 - Considerate le motivazioni sopra evidenziate il Comitato Reg.le di VIA ha ritenuto di dover esprimere parere non alla compatibilità ambientale dell'impianto eolico proposto.
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
 - Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
 - Vista la L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 12.07.2007, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione 1a realizzazione di un parco eolico in loc. Toppo S. Croce, nel comune di Alberona (Fg), proposto dalla Renergy S.r.l. - Via Bronzetti, 19 -Milano-;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
Dr. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 ottobre 2007, n. 516

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale – Realizzazione di un parco eolico in loc. Coppe di Montedoro – Comune di Lucera (Fg) – Proponente: Energia in Natura S.r.l.

L'anno 2007 addì 22 del mese di ottobre in Bari-Modugno, presso il Settore Ecologia,



IL DIRIGENTE

L'ing. Francesco Sciannameo, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota pervenuta il 28.11.2007 ed acquisita al prot. n. 14532 dell'11.12.2006, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/01, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto eolico in loc. Coppe di Montedoro, nel comune di Lucera (Fg), da parte della Energia in Natura S.r.l. - Via 42 Martiri, 165 - Verbania;
- con nota prot. n. 545 del 10.01.2007 il Settore Ecologia richiedeva alla società proponente integrazioni progettuali così come previsti dal Regolamento Regionale n. 16/06, relativo alla realizzazione di impianti eolici in Puglia. Nel contempo invitava il comune di Lucera a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico presso l'albo pretorio, nonché il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 5, della L. R. sopra indicata;
- con nota acquisita al prot. n. 2019 del 06.02.2007 la società istante trasmetteva quanto richiesto;
- con nota acquisita al prot. n. 8621 del 28.05.2007 il Responsabile del S.U.A.P. di Lucera trasmetteva l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico avvenuta nei periodi dal 03.01.07 al 03.02.07 e dal 15.02.07 al 16.03.07, con la specificazione che non erano pervenute osservazio-

ni. Con la stessa nota informava della sussistenza di eventuali vincoli e condizioni di natura urbanistica ed ambientale caratterizzanti le aree oggetto di intervento;

- con nota prot. n. 8631 del 29.05.2007 il Settore Ecologia richiedeva al comune interessato precisazioni in merito alla nota sopra esplicitata, nonché "...l'esplicito riferimento al parere ex art. 16, comma 5 della L.R. n. 11/01...";
- con nota prot. n. 13981 del 12.09.2007 il Responsabile del S.U.A.P. di Lucera comunicava il parere favorevole alla realizzazione del progetto in argomento ed "...in ossequio alle prescrizioni/limitazioni che codesta regione vorrà stabilire, atteso che, comunque, il complesso dei progetti autorizzabili nel territorio comunale, in fase transitoria, non potrà complessivamente, un parametro di contro/lo dello 0,25 così come definito dall'art. 14 del L.R. N 16/06. Il presente parere si può ritenere esteso anche agli aerogeneratori insiste ambiti PG1 - aree a pericolosità da frana media e moderata, approvati dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino con Deliberazione n. 39 del 30.11.2005, nonché sugli ambiti territoriali estesi di tipo "C" (ad eccezione di quelli classificati dai P.U.TT./P come A.T.D. ed indicati come tipologie di aree non idonee alla collocazione di impianti ai, sensi dell'art. 14 del nuovo regolamento regionale n. 16/06) idrologia super approvati dalla Regione Puglia con deliberazione di Giunta n. 1748 del 15.12.2000, qualora gli stessi enti che hanno imposto il vincolo, e quindi preposti alla tutela delle relative aree, nell'espressione del proprio parere di competenza, riterranno le opere compatibili con i relativi regimi di tutela... espletate le procedure di rito, valutati gli atti, gli elaborati progettuali e le integrazioni pervenute, si rileva che il progetto consiste della realizzazione di un parco eolico con le seguenti caratteristiche:
- Località: nel territorio del Comune di Lucera (FG), loc. Coppe di Montedoro
- Superficie: 962 ha
- N. aerogeneratori: 44
- Diametro aerogeneratori: 90 m - Potenza complessiva: 132 MW



Di seguito si riportano in modo sintetico le risul- | tanze dell'analisi della documentazione fornita.

Impatto visivo e paesaggistico

Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare in parete disposte su file parallele. Il.e vernici saranno di tipo non riflettente di colore grigio perla o bianco sporco.

Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

L'impatto su flora, fauna ed ecosistemi risulta essere stato valutato in modo superficiale, infatti, nella Relazione, nella Carta della Vegetazione e in quella degli Ecosistemi, viene ignorata la significativa presenza (50 ha), nell'area del parco eolico, dell'habitat prioritario (Direttiva 92/43/CEE), Percorsi substeppici di graminacee e piante annue (Thero-Brahypodietea), frequentato dall'avifauna per la sosta, la riproduzione e l'alimentazione, nonostante nella relazione si afferma che "Tra l'avifauna di particolare interesse vi è la Gallina praiola (Tetrax tetrax-possibile nidificazione/osservazione di due femmine nel mese di giugno 2003 in aree limitrofi, al silo di masseria Giardino). La popolazione di Gallina praiola pugliese è ormai localizzata soltanto in alcune aree della Capitanata con un numero di individui non superiore a 20-30. La tutela degli habitat "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue "Thero-hrachvpodieiea" (* rappresenta l'unico presupposto a una possibile politica di recupero della specie. Tale politica andrà sviluppata nel breve termine, pena l'estinzione locale dell'ultima popolazione (peninsulare,) di Tetrax tetrax" e, inoltre, si afferma anche che:"Rilevante è anche la recente scoperta di una colonia nidificante di Grillaio (Falco naumanni, la più settentrionale della Puglia in località Masseria Giardino (edificio storico, antecedente al /600). La popolazione di questo piccolo falco è stimata 10-15 coppie, e si discosta notevolmente dalle altre colonie" quanto nidifica lontano da centri abitati. Altre specie d'interesse comunitario presenti nel sito sono: Milvus milvus; Turdus philomelos; Dendrocopos major; Picus viridis; Alauda arvensis; Streptopelia turtur; Scolopax rusticola; Turdus pilaris; Turdus merula; Ficedula albicollis; Lanius collurio; Caprimulgus europaeus; Milvus migrans; Falco biarmicus Bombina variegata; Emys orbicularis; Elaphe quatuorlineata; Albidus albidus. Meritevole di approfondimento è anche la chiroterofauna (tuttora sconosciuta, per il sito), come è

emerso da recenti indagini che hanno portato alla segnalazione delle seguenti specie di chiroterofauna: Rhinolophus hroposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis myotis, Myotis myotis, Myotis capaccinii, Myotis blythii, Pipistrellus Kuhlii, Pipistrellus pipistrellus, Tadarida teniotis" Manca, inoltre, lo studio dei flussi migratori.

La geologia del sito, presenta delle criticità che devono - essere attentamente valutate, infatti, nelle conclusioni della Relazione Geologica si legge: "...in ragione delle peculiarità geologiche e tecniche, scaturisce che la tipologia dei sistemi fondali deve essere attentamente valutata dai tecnici progettistisi dovrà, quindi, predisporre una campagna di indagini geognostiche, per meglio caratterizzare e definire le caratteristiche litostratigrafiche e geomeccaniche dei terreni interessati dalle strutture di progetto."

Rumori e vibrazioni

Nella relazione si evince che a seguito di uno studio di previsione dell'alterazione del campo sonoro il livello di rumore prodotto dalle torri rientra nei limiti normativi vigenti

Campi elettromagnetici ed interferenze

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati e i trasformatori saranno posizionati all'interno delle torri.

Sono stati calcolati i valori del campo elettromagnetico generato. "I valori risultano non significativi".

Dati di progetto e sicurezza

Nella documentazione è presente l'analisi e la valutazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, che è risultata pari a 110 m.

Norme tecniche relative alle strade

L'accesso al sito avverrà sia attraverso l'adeguamento della viabilità esistente che con la realizzazione di nuove strade. Per il rivestimento sarà utilizzata una pavimentazione permeabile (tipo macadam). Non sono previste opere di regimazione delle acque meteoriche e gli inerbimen-

ti sono previsti solo per l'adeguamento della viabilità esistente. La larghezza della carreggiata sarà di 5 m.

Norme sulle linee elettriche

I cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e gli elettrodotti saranno interrati alla profondità Minima di 1,20 m; i tracciati dei cavi interreati seguiranno in parte percorsi della viabilità di servizio all'impianto eolico. Le turbine saranno dotate di trasformatore all'interno della torre. La corrente proveniente dagli aerogeneratori sarà convogliata verso una sottostazione MT/AT interna al parco eolico, da questo punto la corrente sarà convogliata alla rete nazionale di AT attraverso una sottostazione prevista a 5,4 km. in corrispondenza di una linea aerea già esistente

Pertinenze

Le piazzole di pertinenza dell'impianto avranno una superficie di 2500 m², nella fase di realizzazione. La struttura di fondazione in calcestruzzo è prevista annegata sotto il profilo del suolo per circa 1 m.

Le fasi di cantiere

Durante le fasi di realizzazione dell'impianto non sono previste opere di regimazione delle acque superficiali. Durante le fasi di montaggio dell'impianto sarà occupata un'area di 2500 m² attorno ad ogni aerogeneratore. .

Dimissioni e ripristino dei luoghi

Al termine della vita utile dell'impianto è prevista la dismissione dell'impianto.

Misure di compensazione .

Non sono previste misure di compensazione.

Atteso che:

- l'impatto su flora, fauna ed ecosistemi risulta essere stato valutato in modo superficiale. infatti, nella Relazione del progetto, nella Carta della Vegetazione e in quella degli Ecosistemi è ignorata la significativa presenza (circa 50 ha) nell'area del parco eolico. di un habitat prioritario (Direttiva 92/43/CEE),

Percorsi substeppici di graminacee e piante annue (Thero-Brachypodietea), frequentato dall'avifauna per la sosta, la riproduzione e l'alimentazione, nonostante nella relazione si afferma che "Tra l'avifauna di particolare interesse vi è la Gallina prataiola "Tetrax tetrax - possibile nidificazione/osservazione di due femmine nel mese di giugno 2003 in aree limitrofe al sito di masseria Giardino). La popolazione di Gallina prataiola pugliese è ormai localizzata soltanto in alcune aree della Capitanata con un numero di individui non superiore a 20-30. La tutela degli habitat "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue Thero-brachypodietea" (*) rappresenta l'unico presupposto a una possibile politica di recupero della specie. Tale politica andrà sviluppata nel breve termine, pena l'estinzione locale dell'ultima popolazione italiana (peninsulare) di Tetrax tetrax"; e, inoltre, si afferma anche che : "Rilevante è anche la recente scoperta di una colonia nidificante di Grillaio (Falco naumanni), la più settentrionale della Puglia, in località Masseria Giardino (edificio storico, antecedente al 1600). La popolazione di questo piccolo falco è stimata 10-15 coppie, e si discosta notevolmente dalle altre colonie pugliesi in quanto nidifica lontano da centri abitati. Altre specie d'interesse comunitario presenti nei sito sono: Milvus milvus; Turdus philomelos; Dendrocopos major; Picus viridis; Alauda arvensis; Streptopelia turtur; Scolopax ruslicola; Turdus pilaris; Turdus merula; Ficedula albicollis; Lanius collurio; Capriinuigus europaeus; Milvus migrans; Falco biarmicus, Bombina variegata; Emys orbicularis; Elaphe quatuorlineata; Albidus albidus. Meritevole di approfondimento è anche la chiroterofauna ('tuttora sconosciuta per il sito), come è emerso da recenti indagini che hanno portato alla segnalazione delle seguenti specie di chiroteri: Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum Myotis myotis, Myotis myotis, Myotis capaccinii, Myotis blythii, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pipistrellus, Tadarida teniotis";

- dall'analisi della letteratura esistente si rileva

ce l'area non è mai stata oggetto di studi in grado di valutare l'effettivo flusso migratorio e, nella relazione del progetto, manca un'analisi delle rotte migratorie e la valutazione degli impatti sulla dinamica di popolazione di specie di avifauna di rilievo;

- le praterie con perastro, presenti nel sito del progetto su una superficie di circa 50 ha. hanno un elevato valore naturalistico, si inseriscono in una matrice agricola a carattere estensivo e per questo costituiscono un catalizzatore per molte specie di avifauna protetta;
- secondo la giurisprudenza comunitaria, in situazioni analoghe verificatesi in altri Paesi della UE, cioè in presenza di habitat e specie prioritarie pur in assenza di ai-
- rotazione designate, interventi potenzialmente impattanti su di essi hanno comportato la condanna dello Stato membro. Infatti, in base agli art. 1 e 2 della Direttiva habitat 92/43/CEE il legislatore ha enunciato che lo scopo della Direttiva è quello, contribuiva a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli stati membri al quale si applica il trattato". Con particolare riferimento a mantenere o ripristinare alcuni habitat e specie "in uno stato di conservazione soddisfacente" tali azioni vanno realizzati secondo il principio dell'integrazione ambientale e, in ultima analisi, dello sviluppo sostenibile. Inoltre, facendo riferimento alla Direttiva 79/409, nel art. 4 paragrafo 4 si dice che: "Gli stati membri adottano misure idonee a prevenire... l'inquinamento o il degrado degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo";
- la geologia del sito, presenta delle criticità che devono essere attentamente valutate, infatti nelle conclusioni della Relazione Geologica si legge: "...in ragione delle peculiarità geologico-tecniche, scaturisce che la

tipologia dei sistemi fondali deve essere attentamente valutata dai tecnici progettisti si dovrà, quindi, predisporre una campagna di indagini geognostiche, per meglio caratterizzare e definire le caratteristiche litostratigrafiche e geomeccaniche dei terreni interessati dalle strutture di progetto", e, inoltre: "Vista la natura dei terreni presenti è possibile intercettare piccole venute d'acqua anche a profondità molto modesta (8 inferiore ai 3.00 m.) e, talvolta, ristagni d'acqua superficiali, specie in concomitanza di eventi meteorici di particolare entità";

- gli aerogeneratori n. 17, 19, 22, 23, 25, 32 e 37 rientrano nell'area annessa (150 m) degli elementi del reticolo idrografico del Torrente Triolo. (PUTT/P); • gli aerogeneratori n 27 e 28 sono localizzati in prossimità del ciglio di scarpata di una cava e, inoltre, il primo dista circa 75 m da un tratto di versante con pendenza pari al 30% e, il secondo, dista circa 35 m da un tratto di versante con pendenza pari al 25%; • gli aerogeneratori n. 9, 14, 15, 21 e 22, sono prossimi a quelli n. 13, 14, 15 e 16 del parco eolico della società Sistemi Energetici S.r.l., si ritiene di dover assoggettare l'intervento proposto a Valutazione di Impatto Ambientale.
- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Vista la nota prot. n. 1084/s.p. del 09.10.2007 con cui l'Assessore Regionale all'Ecologia ha

delegato, per il periodo 11 ottobre - 2 novembre 2007, all'ing. Francesco Sciannameo, dirigente del Settore Attività Estrattive, il potere di firma degli atti del Settore Ecologia;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un impianto eolico in loc. Coppe di Montedoro, nel comune di Lucera (Fg), da parte della Energia in Natura S.r.l. - Via 42 Martiri, 165 - Verbania - assoggettato alle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia del presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ATTIVITA' ESTRATTIVE
Ing. Francesco Sciannameo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 ottobre 2007, n. 517

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale – Realizzazione di un parco eolico denominato Lucera - Comune di Lucera (Fg) – Proponente: Sistemi Energetici S.r.l.

L'anno 2007 addì 22 del mese di ottobre in Bari-Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

L'ing. Francesco Sciannameo, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota pervenuta il 30.11.2007 ed acquisita al prot. n. 14539 dell'11.12.2006, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/01, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto eolico denominato "Lucera" in loc. S. Annunzia – Cannocchiola (Lotto A) e loc. Marchesa Finamunno (Lotto B), nel comune di Lucera (Fg), da parte della Sistemi Energetici S.r.l. - Via Piave, 34/B - Foggia -;
- con nota prot. n. 530 del 10.01.2007 il Settore Ecologia richiedeva alla società proponente integrazioni progettuali così come previsti dal Regolamento Regionale n. 16/06, relativo alla realizzazione di impianti eolici in Puglia. Nel contempo invitava il comune di Lucera a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico presso l'albo pretorio, nonchè il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 5, della L. R. sopra indicata;
- con nota acquisita al prot. n. 3698 del 06.03.2007 la società istante trasmetteva quanto richiesto;
- con nota acquisita al prot. n. 8825 del 01.06.2007 il Responsabile del S.U.A.P. di

Lucera trasmetteva l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico avvenuta nei periodi dal 03.01.07 al 03.02.07 e dal 26.02.07 al 25.03.07, con la specificazione che non erano pervenute osservazioni. Con la stessa nota informava della sussistenza di eventuali vincoli e condizioni di natura urbanistica ed ambientale caratterizzanti le aree oggetto di intervento;

- con nota prot. n. 13981 del 12.09.2007 il Responsabile del S.U.A.P. di Lucera comunicava il parere favorevole alla realizzazione del progetto in argomento ed alle prescrizioni/limitazioni che codesta regione vorrà stabilire, atteso che, comunque il complesso dei progetti autorizzabili nel territorio comunale, in fase transitoria, non potrà superare, complessivamente, un parametro di controllo dello 0,25 così come definito del R.R. N. 16/06. Il presente parere si può ritenere esteso anche agli aerogeneratori sugli ambiti PG1 - aree a pericolosità da frana media e moderata, approvati dal comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con Deliberazione n. 39 del 30.11.2005, nonché sugli ambiti territoriali estesi di tipo "C"

(ad eccezione di quelli classificati dai P.U.T.T./P come A. TD. ed indicati come tipologie di aree non idonee alla collocazione di impianti ai sensi dell'art. 14 del nuovo regolamento regionale n. 16/06) idrologia superficiale, approvati dalla Regione Puglia con deliberazione di Giunta n. 1748 del 15.12.2000, qualora gli stessi enti che hanno imposto il vincolo, e quindi preposti alla tutela delle relative aree, nell'espressione del proprio parere di competenza, rilurranno le opere compatibili con i relativi regimi di tutela... espletate le procedure di rito, valutati gli atti, gli elaborati progettuali e le integrazioni pervenute, si rileva che il progetto consiste nella realizzazione di un parco eolico con le seguenti caratteristiche:


Località: nel territorio del Comune di Lucera (FG), loc. "S. Annunzia - Cannocchiola" (LOTTO A) e loc. Marchesa Finamunno (Lotto B)



= Superficie: LOTTO A: 171 ha; LOTTO B: 135 ha

= N. aerogeneratori: LOTTO A: 19; LOTTO B: 15

= Diametro aerogeneratori: 100 m

= Potenza complessiva: LOTTO A: 47,5 MW; LOTTO B: 37,5 KW





Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita.

Impatto visivo e paesaggistico

Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare in parete disposte su file parallele. Le vernici saranno di tipo non riflettente di colore grigio perla o bianco sporco.

Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Nei riguardi della flora e degli ecosistemi non si rilevano impatti significativi. Nei riguardi dell'avifauna, invece, la relazione è molto carente. Manca un'analisi delle rotte migratorie e la valutazione degli impatti sulla dinamica di popolazione di specie di avifauna di rilievo.

Infatti, il sito del LOTTO B dista da 550 a 3000 in da un'area (50 ha) di rilevante interesse naturalistico, caratterizzata dalla presenza dell'habitat prioritario (Direttiva 92/43/CEE), Percorsi substeppici di graminacee e piante annue Thero-Brachypodiete, frequentato da numerose specie di avifauna per la sosta, la riproduzione e l'alimentazione.

Per quanto riguarda il LOTTO A, il sito del progetto è prossimo al Lago di Torrefianca. La distanza degli aerogeneratori è compresa fra 100 e 2000 m dall'area del lago. Si tratta di un'area di straordinario interesse naturalistico, avente tutti i requisiti per essere classificata come ZPS, per la significativa stabile presenza di specie di avifauna (prioritarie e comunitarie ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE) quali airone cinerino, airone rosso, airone bianco maggiore, garzetta, nitticora, (nidificante cicogna bianca, ecc ...

Rumori e vibrazioni

Nella relazione si evince che a seguito di uno studio di previsione dell'alterazione del campo sonoro il livello di rumore prodotto dalle torri rientra nei limiti normativi vigenti.

Campi elettromagnetici ed interferenze

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati e i trasformatori

saranno posizionati all'interno delle torri.

Sono stati calcolati i valori del campo elettromagnetico generato. "I valori risultano non significativi".

Dati di progetto e sicurezza

Nella documentazione è presente l'analisi e la valutazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, che è risultata pari a 217 m.

Norme tecniche relative alle strade

L'accesso al sito avverrà sia attraverso l'adeguamento della viabilità esistente clic con la realizzazione di nuove strade. Per il rivestimento sarà utilizzata un pavimentazione permeabile (tipo macadam). Sono previste opere di regimazione delle acque meteoriche inerbimenti. La larghezza della carreggiata sarà di 4 m.

Norme sulle linee elettriche

I cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e gli elettrodotti saranno interrati alla profondità di 1.50 m; i tracciati dei cavi interreali seguiranno in parte percorsi della viabilità di servizio all' impianto eolico. Le turbine saranno dotate di trasformatore all'interno della torre. Non è chiara la lunghezza e la tipologia degli elettrodotti di collegamento dalle cabine di consegna e smistamento dei due lotti del parco eolico con le cabina di consegna 150kV alla Rete Elettrica Nazionale.

Pertinenze

Le piazzole di pertinenza dell'impianto avranno una superficie di 3000 m², nella fase di realizzazione. E' previsto la piantumazione di specie arbustive e la realizzazione di opere di regimazione delle acque meteoriche. La struttura di fondazione in calcestruzzo è prevista annegata sotto il profilo del suolo per 1 m.

Le fasi di cantiere

Durante le fasi di realizzazione dell'impianto sono previste opere di regimazione delle acque superficiali. Durante le fasi di montaggio dell'impianto sarà occupata un'area di 3.000 m attor-

no ad ogni aerogeneratore.

Dismissioni e ripristino dei luoghi

Al termine della vita utile dell'impianto è prevista la dismissione dell'impianto

Misure di compensazione

Non sono previste misure di mitigazioni

Atteso che

- nei riguardi degli impatti sull'avifauna la relazione è molto carente, manca un'analisi delle rotte migratorie e la valutazione degli impatti sulla dinamica di popolazione di specie di avifauna di rilievo;
- il sito del LOTTO A è prossimo al Lago di Torrebianca. La distanza degli aerogeneratori è compresa fra 100 e 2000 m dall'area del lago. Si tratta di un'area di straordinario interesse naturalistico, avente tutti i requisiti per essere classificata come ZPS, per la significativa stabile presenza di avifauna (prioritarie e comunitarie ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE) quali airone cinerino, airone rosso, airone bianco maggiore, garzetta, nitticora, cormorano (nidificante), cicogna bianca, ecc...;
- il sito del LOTTO B dista da 550 a 3000 m da un'area (50 ha) di rilevante interesse naturalistico, caratterizzata dalla presenza dell'habitat prioritario (Direttiva 92/43/CEE), Percorsi substeppici di graminacee e piante annue (Thero-Brachypodietea), frequentato da numerose specie di avifauna per la sosta, la riproduzione e l'alimentazione;
- secondo la giurisprudenza comunitaria, in situazioni analoghe verificatesi in altri Paesi della UE, cioè in presenza di habitat e specie prioritarie pur in assenza di aree di protezione designate, interventi potenzialmente impattanti su di essi hanno comportato la condanna dello Stato membro. Infatti, in base agli art. 1 e 2 della Direttiva Habitat 92/43/CEE il legislatore ha enunciato che lo scopo della

Direttiva è quello di "contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat, nonché - della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli stati membri al quale si applica il trattato". Con particolare riferimento a mantenere o ripristinare alcuni habitat e specie "in uno stato di conservazione soddisfacente" tali azioni vanno realizzati secondo il principio dell'integrazione ambientale e, in ultima analisi, dello sviluppo sostenibile. Inoltre, facendo riferimento alla Direttiva 79/409, nel art. 4 paragrafo 4 si dice che: "Gli stati membri adottano misure idonee a prevenire..., l'inquinamento o il degrado degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo". Infine, la Corte di Giustizia ha stabilito che le disposizioni dell'art. 4. paragrafo 4, prima frase, erano applicabili ad un sito non classificato che, dovuto essere classificato come Zona di Protezione Speciale a decorrere dalla data di attuazione della Direttiva 79/409/CEE stessa. La Corte di Giustizia Europea ha inoltre affermato, nella causa *Santoña Marshes* (Spagna) - Caso n. C-355/90 ECR I-4221 602-3 che uno Stato membro non può eludere il proprio dovere di tutelare un sito che deve essere protetto secondo i pertinenti criteri scientifici, non classificandolo come Zona di Protezione Speciale. Per analogia, i servizi della CE - DG Ambiente consigliano di utilizzare questo principio per questioni legate alla Direttiva 92/43/CEE. Stando così le cose, in base a quanto precisato, l'Italia in quanto Stato membro è invitata ad adoperarsi per evitare un degrado dei siti di Rete Natura prima dell'adozione dell'elenco comunitario, al fine di evitare che vengano messi a repentaglio gli obiettivi della Direttiva Habitat. Le misure di conservazione devono corrispondere alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali dell'allegato I e delle specie dell'allegato II (della sopramenzionata Direttiva) presenti nel sito. Le esigenze ecologiche di questi tipi di habitat naturali e delle specie comprendono tutti i parametri ecologici necessari per garantire il

loro stato di conservazione soddisfacente;

- gli aerogeneratori n. 1, 2, 3 e 4, del LOTTO A, sono prossimi alle aree di altri 2 parchi eolici in territorio del Comune di Troia;
- gli aerogeneratori n. 13, 14, 15 e 16, del LOTTO B, sono prossimi a quelli n. 13, 14, 15 e 16 del parco eolico proposto dalla società SEA SPA;
- non è chiara la lunghezza e la tipologia degli elettrodotti di collegamento dalle cabine di consegna e smistamento dei due lotti del parco eolico con le cabina di consegna 150kV alla Rete Elettrica Nazionale
- gli aerogeneratori n. 10 e 11, del LOTTO A, distano meno di 150 m dal ciglio di una scarpata identificato nel PUTT/P;
- gli aerogeneratori n. 2, 4 e 5, del LOTTO B, distano meno di 150 m da tratti di versante con pendenza del 25%;
- l'aerogeneratore n. 13, del LOTTO B, dista circa 100 m da un tratturo.
- si ritiene di dover assoggettare l' intervento proposto a Valutazione di Impatto Ambientale.
- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Vista la nota prot. n. 1084/s.p. del 09.10.2007 con cui l'Assessore Regionale all'Ecologia ha delegato, per il periodo 11 ottobre - 2 novembre 2007, all'ing. Francesco Sciannameo, dirigente del Settore Attività Estrattive, il potere di firma degli atti del Settore Ecologia;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un impianto eolico denominato "Lucera" in loc.S. Annunziata - Cannocchiola (lotto A) e loc. Marchesa Finarnunno (lotto B), nel comune di Lucera (FG) proposto dalla Sistemi Energetici srl - Via Piave 34/B - Foggia -, assoggettato alle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ATTIVITA' ESTRATTIVE
Ing. Francesco Sciannameo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 ottobre 2007, n. 518

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale – Realizzazione di un parco eolico in loc. S. Giusto – Comune di Lucera (Fg) – Proponente: SEA S.p.A. –

L'anno 2007 addì 22 del mese di ottobre in Bari-Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

L'ing. Francesco Sciannameo, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota pervenuta il 29.11.2007 ed acquisita al prot. n. 14531 dell' 11.12.2006, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/01, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto eolico in loc. s. Giusto, nel comune di Lucera (Fg), da parte della SEA S.p.A. - Viale Bianca Maria, 15 - Milano;
- con nota prot. n. 528 del 10.01.2007 il Settore Ecologia richiedeva alla società proponente integrazioni progettuali così come previsti dal Regolamento Regionale n. 16/06, relativo alla realizzazione di impianti eolici in Puglia. Nel contempo invitava il comune di Lucera a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico presso l'albo pretorio, nonché il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 5, della L. R. sopra indicata;
- con nota acquisita al prot. n. 2017 del 06.02.2007 la società istante trasmetteva quanto richiesto:
- con nota acquisita al prot. n. 7079 del 04.05.2007 il Responsabile del S.U.A.P. di Lucera trasmetteva l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico avvenuta nei periodi dal 03.01.07 al 03.02.07 e dal 15.02.07 al

16.03.07, con la specificazione che non erano pervenute osservazioni. Con la stessa nota informava della sussistenza di eventuali vincoli di natura urbanistica ed ambientale caratterizzanti le aree oggetto di intervento;

- con nota prot. n. 8631 del 29.05.2007 il Settore Ecologia richiedeva al comune interessato precisazioni in merito alla nota sopra esplicitata, nonché "... l'esplicito riferimento al parere ex art. 16, comma 5 della L. R. n. 11/01...";
- con nota prot. n. 13981 del 12.09.2007 il Responsabile del S.U.A.P. di Lucera il parere favorevole alla realizzazione del progetto in argomento ed "...in ossequio alle prescrizioni/limitazioni che codesta regione vorrà stabilire, atteso che, comunque, il complesso dei progetti autorizzabili nel territorio comunale, in fase transitoria, non potrà superare, complessivamente, un parametro di controllo dello 0,25 così come definito dall'art. 14 del R.R. n. 16/06. Il presente parere si può ritenere esteso anche agli aerogeneratori insistenti sugli ambiti PG1 - aree a pericolosità da frana media e moderata, approvati dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino con Deliberazione n. 39 del 30.11.2005, nonché sugli ambiti territoriali estesi di tipo "C" (ad eccezione di quelli classificati dal P.U.T.T/P come A.T.D. ed indicati come 'tipologie di aree non idonee alla collocazione di impianti ai sensi dell'art. 14 del nuovo regolamento regionale n. 16/06) idrologia superficiale, approvati dalla Regione Puglia con deliberazione di Giunta n. 1748 del 15.12.2000, qualora gli stessi enti che hanno imposto il vincolo, e quindi preposti alla tutela delle relative aree, nell'espressione del proprio parere di competenza, riterranno le opere compatibili con i relativi regimi di tutela... "; espletate le procedure di rito, valutati gli atti, gli elaborati progettuali e le integrazioni pervenute, si rileva che il progetto consiste nella realizzazione di un parco eolico con le seguenti caratteristiche:
- Località: nel territorio del Comune di Lucera

(FG), loc. Borgo S.Giusto

Superficie: 764 ha

N. aerogeneratori: 35

Diametro aerogeneratori: m 90

Potenza complessiva: 70 MW

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita.

Impatto visivo e paesaggistico

Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare in parete disposte su file parallele. Le vernici sai-anno di tipo non riflettente di colore grigio perla o bianco sporco.

Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Nei riguardi della flora e degli ecosistemi non si rilevano impatti significativi. Nei riguardi della fauna, e in particolare dell'avifauna, invece, la relazione è molto carente. Il sito del progetto è prossimo al Lago di Torrebianca la distanza degli aerogeneratori è compresa fra 3 e 5 km dall'arca del lago. Si tratta di un'area di straordinario interesse naturalistico, avente tutti i requisiti per essere classificata come ZPS, per la significativa presenza stabile di specie avifaunistiche (prioritarie e comunitarie ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE) quali airone cinerino, airone rosso, airone bianco maggiore, garzetta, nitticora, cormorano nidificante), cicogna bianca, ecc. Manca la valutazione dell'impatto dell'impianto sulle rotte migratorie degli uccelli.

Rumori e vibrazioni

Nella relazione si evince che a seguito di uno studio di previsione dell'alterazione del campo sonoro il livello di rumore prodotto dalle torri rientra nei limiti normativi vigenti.

Campi elettromagnetici ed interferenze Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati, alla profondità di almeno 1,20 m. e i trasformatori saranno posizionati all'interno delle torri, Sono stati calcolati i valori del campo elettromagnetico generato. "I valori risultano non significativi".

Dati di progetto e sicurezza

Nella documentazione è presente l'analisi e la valutazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, che è risultata pari a 110 m.

Norme tecniche relative alle strade

L'accesso al sito avverrà sia attraverso l'adeguamento della viabilità esistente che con la realizzazione di nuove strade. Per il rivestimento sarà utilizzata un pavimentazione permeabile (tipo macadam). Non sono previste opere di regimazione delle acque meteoriche e gli inerbimenti sono previsti solo per l'adeguamento della viabilità esistente. La larghezza della carreggiata sarà di 5 m.

Norme sulle linee elettriche

I cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e gli elettrodotti saranno interrati alla profondità minima di 1,20 m i tracciati dei cavi interrati seguiranno in parte percorsi della viabilità di servizio all'impianto eolico. Le turbine saranno dotate di trasformatore all'interno della torre. La stazione di trasformazione MT/AT, per effettuare il collegamento alla rete di alta tensione 150kV, sarà ubicata nel Comune di Troia ad una distanza di 11 Km dal parco eolico.

Pertinenze

Le piazzole di pertinenza dell'impianto avranno una superficie di 2500 m², nella fase di realizzazione. La struttura di fondazione in calcestruzzo è prevista annegata sotto il profilo del suolo per circa 1 m.

Le fasi di cantiere

Durante le fasi di realizzazione dell'impianto non sono previste opere di regimazione delle acque superficiali. Durante le fasi di montaggio dell'impianto sarà occupata un'area di 2,500 m² attorno ad ogni aerogeneratore.

Dismissioni e ripristino dei luoghi

Al termine della vita utile dell'impianto è prevista la dismissione dell'impianto.

Misure di compensazione

Non sono previste misure di compensazione

Atteso che

- nei riguardi degli impatti sull'avifauna la relazione è molto carente, manca un'analisi delle rotte migratorie e la valutazione degli impatti sulla dinamica di popolazione di specie di avifauna di rilievo:
- il sito del progetto è prossimo al Lago di Torrebianca. La distanza degli aerogeneratori è compresa fra 3 e 5 km dall'area del lago. Si tratta di un'area di straordinario interesse naturalistico, avente tutti i requisiti per essere classificata come ZPS, per la significativa stabile presenza di specie di avifauna (prioritarie e comunitarie ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE) quali airone cinerino, airone rosso, airone bianco maggiore, garzetta, nitticora, cormorano (nidificante), cicogna bianca, ecc...;
- secondo la giurisprudenza comunitaria, in situazioni analoghe verificatesi in altri Paesi della UE, cioè in presenza di habitat e specie prioritarie pur in assenza di aree di protezione designate, interventi potenzialmente impattanti su di essi hanno comportato la condanna dello Stato membro. Infatti, in base agli art 1 e 2 della Direttiva Habitat 92/43/CEE il legislatore ha enunciato che lo scopo della Direttiva è quello di "contribuire a, salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli stati membri al quale si applica il trattato". Con particolare riferimento a mantenere o ripristinare alcuni habitat e specie "in uno stato di conservazione soddisfacente" tali azioni vanno realizzati secondo il principio dell'integrazione ambientale e, in ultima analisi, dello sviluppo sostenibile. Inoltre, facendo riferimento alla Direttiva 79/409, nel art. 4 paragrafo 4 si dice che: "Gli stati membri adottano misure idonee a prevenire ... l'inquinamento o il degrado degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo". Infine, la Corte di Giustizia ha stabilito che le disposizioni dell'art. 4, paragrafo 4, prima

frase, erano applicabili ad un sito non classificato che avrebbe dovuto essere classificato come Zona di Protezione Speciale a decorrere dalla data di attuazione della Direttiva 79/409/CEE stessa. La Corte di Giustizia Europea ha inoltre affermato, nella causa *Santoña Marshes (Spagna) - Caso n. C-355/90 ECR I-4221 602-3 -*, che uno Stato membro non può eludere il proprio dovere di tutelare un sito che deve essere protetto secondo i pertinenti criteri scientifici, non classificandolo come Zona di Protezione Speciale. Per analogia, i servizi della CE - DG Ambiente consigliano di utilizzare questo principio per questioni legate alla Direttiva 92/43/CEE. Stando così le cose, in base a quanto precisato, l'Italia in quanto Stato membro è invitata ad adoperarsi per evitare un degrado dei siti di Rete Natura prima dell'adozione dell'elenco comunitario, al fine di evitare che vengano messi a repentaglio gli obiettivi della Direttiva Habitat. Le misure di conservazione devono corrispondere alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali dell'allegato I e delle specie dell'allegato II (della sopramenzionata Direttiva) presenti nel sito. Le esigenze ecologiche di questi tipi di habitat naturali e delle specie comprendono tutti i parametri ecologici necessari per garantire il loro stato di conservazione soddisfacente;

- gli aerogeneratori n. 10,11,12, 13, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 sono prossimi a quelli del parco eolico della TOTO già approvato (gennaio 2005);
- l'aerogeneratore n. 13 dista circa 120 m da un bosco identificato nel PUTT/P e gli aerogeneratori n. 34 e n. 35, sono localizzati su un ciglio di scarpata identificato nel PUTT/P, .

Si ritiene di dover assoggettare l'intervento proposto a Valutazione di Impatto.

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale

n. 3261, del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Vista la nota prot. n. 1084/s.p. del 09.10.2007 con cui l'Assessore Regionale all'Ecologia ha delegato, per il periodo 11 ottobre - 2 novembre 2007, all'ing. Francesco Sciannameo, dirigente del Settore Attività Estrattive, il potere di firma degli atti del Settore Ecologia;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un impianto eolico in loc. s. Giusto, nel comune di Lucera (Fg), da parte della SEA S.p.A. - Viale Bianca Maria, 15 - Milano -, assoggettato alle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia; di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia del presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ATTIVITA' ESTRATTIVE
Ing. Francesco Sciannameo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 ottobre 2007, n. 519

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Progetto di installazione di un allevamento di gamberi nella laguna di Varano – Comune di Cagnano Varano (Fg) Proponente: Dott. Leonardo Grimaldi.

L'anno 2007 addì 22 del mese di ottobre in Bari-Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 4968 del 13.05.2004 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n.: 11/2001. la richiesta di compatibilità ambientale per il progetto di installazione di un allevamento di gamberi nella laguna di Varano, nel comune di Cagnano Varano (Fg), proposto dal dott. Leonardo Grimaldi - Via Bari, 2B - Cagnano Varano (Fg) -;
 - con nota prot. n. 6607 del 28.06.2004 il Settore Ecologia invitava il proponente a provvedere al: deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto: ambientale così come disposto dall'art. 11 commi 1 e 2. L.R.n. 11/2001. Con la stessa nota: invitava le amministrazioni interessate (Amministrazione Provinciale: di: Foggia.
- Amministrazione Comunale di Cagnano Varano ed Ente Parco Nazionale del Gargano) ad: esprimere il parere di competenza (art. 11. comma 4. L.R. n. 11/01);
- con nota acquisita al prot. n. 11478 del 04.10.2006 l'Ente Parco Nazionale del Gargano: esprimeva il parere favorevole condizionato relativamente alla sostenibilità ambientale: dell'intervento in questione.

Veniva inoltre trasmessa nota datata 28.01.04: la quale il Tecnico Comunale di Cagnano Varano esprimeva "... in linea di massima, parere favorevole: all'iniziativa proposta, fatti salvi i pareri e nulla-osta prescritti dalle leggi vigenti...";

- con nota acquisita al prot. n. 12369 del 27.10.2006 l'istante dichiarava di non aver ancora adempiuto alle pubblicazioni di rito perché impedito da gravi motivi personali e che nel tempo intercorso, non era stata apportata alcuna modifica alla documentazione tecnica precedentemente presentata agli organi di competenza; quindi, con successiva nota acquisita al prot. n. 1113 del 17.01.2007, trasmetteva copia delle pubblicazioni effettuate sul Meridiano e Quotidiano di Foggia del 22.11.2006 e sul BURP n. 158 del 30.11.2006,
- il Comitato Regionale per la V.I.A., riunitosi nella seduta del 05.09.2007, esaminati gli elaborati progettuali, ha rilevato quanto segue:
- Dallo Studio d'Impatto Ambientale, relativamente allo specchio d'acqua lacuale interessato
- dall'allevamento estensivo di "Gamberi Peneidi" si evince lo stato iniziale delle condizioni ambientali, la tipologia progettuale e lo studio delle componenti ambientali interessate, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. n. 11/2001. Per quanto attiene lo stato iniziale, lo specchio d'acqua lacuale in questione, a forma rettangolare, è individuato dalle coordinate Gauss-Boaga dei quattro vertici; ha un'estensione di ha 32.00.00 ed è ubicato a circa 2.700 m ad Est della Foce di Capojale ad una distanza media di m 50,00 dalla riva Nord: il suo fondale varia gradualmente da circa m 0.50 fino a raggiungere una profondità di circa m 2.50: i suoi sedimenti superficiali sono ricchi di detriti organici e la granulometria è di natura sabbiosa (sabbia e sabbia molto fine) con argille palustri; le acque, pur essendo relativamente lontane dalle foci, risentono del movimento delle

maree, le cui escursioni raggiungono i 30 cm: dal punto di vista antropico, si evidenzia che dagli anni ottanta la pesca in laguna è stata abbandonata per una scelta di miticoltura in mare.

Per quanto attiene il progetto, esso prevede la realizzazione di un impianto a forma rettangolare (in 800 x 400) recintato e suddiviso in tre moduli consecutivi al fine di ottimizzare la produttività: l'interspazio tra i detti moduli è di m 20; detto impianto è delimitato da una serie di boe di cui n. 6 dotate di segnali luminosi e posti precisamente: quattro ai vertici dello specchio d'acqua rettangolare e due nei punti medi dei lati maggiori.

Ciascun modulo è suddiviso a sua volta in tre compartimenti quali:

- compartimento di acclimatamento, in cui si avrà anche lo svezzamento delle PL (post-larve) fino a raggiungere lo stadio di PL 25 ; esso è costituito da una gabbia di rete, a forma rettangolare (m 30x x 50), avente una maglia di 2 mm e sostenuta da pali in castagno del diametro di 60 mm, di altezza variabile di m 2.00 - 3.50. posti ad intervallo di m 2.00 e comunque emergenti di circa 50 cm dal pelo dell'acqua;
- compartimento di preingrasso, in cui le giovani larve raggiungeranno un peso di 4-5 grammi nell'arco temporale di 40 giorni circa ; esso contiene il primo compartimento ed è costituito da una recinzione a forma rettangolare (m 80 x 100). avente rete con una maglia di 4 mm e sostenuta da pali aventi le stesse caratteristiche di quelle precedenti;
- compartimento d'ingrasso, dove le giovanili permarranno per circa quattro mesi fino al raggiungimento della taglia di mercato ; esso contiene i precedenti compartimenti ed è costituito da una recinzione a forma rettangolare (m 240 x 360), avente rete con una maglia di 8 mm e sostenuta da pali aventi le stesse caratteristiche di quelle precedenti.

La realizzazione dell'impianto verrà effettuata manualmente e senza l'ausilio di tecnologie di significativo impatto ambientale, inoltre, verranno utilizzati materiali a basso contenuto tecnologico e quindi a basso impatto ambientale quali il legno e materiale sintetico adatto alla tipologia di attività che non rilascia sostanze tossiche nell'area interessata: per gli spostamenti in laguna verrà utilizzata la classica imbarcazione lagunare denominata "sandalo".

Le tipologie di gambero previste in allevamento é il "Penaeus Japonicus" ed il "Melicertus Kerathurus"; la prima è stata introdotta nelle acque italiane dal 1979 ed è utilizzata nella maggior parte degli impianti di gambericoltura italiani: la seconda è autoctona oltre ad essere ampiamente diffusa nel bacino del mediterraneo.

Entrambe le tipologie di gamberi si nutrono della flora e fauna bentonica presente in laguna e considerata la natura estensiva dell'allevamento (2,3 soggetti/mq), esse non comportano significative alterazioni delle dette componenti ambientali ; si precisa che essendo il bacino della laguna di Varano fortemente eutrofizzato ed essendo i gamberi organismi detritivori, questi svolgono anche una importante funzione relativamente al degrado delle sostanze organiche presenti.

Per quanto attiene la valutazione degli eventuali tipi e delle quantità delle emissioni inquinanti legate attività di allevamento in questione, nonché gli accorgimenti adottati per la loro attenuazione, si evidenzia che l'impianto sia in fase di realizzazione che in fase di gestione:

- non prevede immissioni di fonti inquinanti in atmosfera e nell'ambiente idrico, non comporta alcun tipo di variazione al microclima locale;
- non comporta modificazioni geomorfologiche del sito;
- non incide sui biotipi floristici e faunistici della laguna;
- non producendo microrganismi patogeni da sostanze chimiche e da componenti di natura biologica, non causerà alcun rischio per l'uomo:

- per quanto attiene l'aspetto della componente visiva dell'impatto paesaggistico, considerata la non previsione di alcuna stabile modifica o alterazione di rilievo per la temporaneità dell'impianto e relativa alla presenza delle boe e delle teste dei pali fuoriuscenti dalla superficie lacuale, può ritenersi non significativo.

Si evidenzia la previsione, da parte della ditta, di un monitoraggio periodico della qualità delle acque e dei sedimenti del sito mediante uso di un sistema automatico e manuale che rilevi alcune situazioni che possono evolversi negativamente sia per le componenti ambientali interessate e sia per la stessa attività di allevamento: tale monitoraggio è previsto sia nella fase di attuazione dell'impianto e sia nelle fasi di gestione dello stesso.

Si evidenzia inoltre che le reti costituenti i moduli saranno rimossi, per manutenzione, al termine di ogni ciclo produttivo della durata di circa sei mesi e che il ripristino dello stato dei luoghi a fine attività consiste nella semplice rimozione delle dette reti, delle boe e dei pali. Il sito dello specchio d'acqua interessato rientra nel SIC "Isola e Lago di Varano" cod. IT9110001 e nella ZPS "Laghi di Lesina e Varano" cod. IT9110037 e nel parco Nazionale del Gargano.

A tale proposito l'Ufficio Parchi e Riserve Naturali presso l'Assessorato all'Ecologia si è così espresso:

"L'intervento oltre che inserire una specie alloctona *Penaeus japonica* potrebbe determinare un'eutrofizzazione e intorbidimento delle acque attraverso il deposito e la dispersione di nutrienti nelle acque della laguna, in quanto la superficie interessata è rilevante ben 32 ha.

Nello studio di SIA più volte si dichiara che essendo un allevamento estensivo ".non comporta nessuna emissioni di sostanze inquinanti di natura sia chimica, sia fisica per l'ambiente. Giustificando queste affermazioni con la natura estensiva dell'allevamento, comportando una bassa densità di semina (2. 3 soggetto m/q) ,

consente di sfruttare con la massima efficienza il flusso di energia che gli escrementi dei gamberi innescano" ... "in genere un allevamento estensivo si autosostiene attraverso un equilibrio dinamico naturale, che gli consente di sfruttare al massimo tutte le risorse trofiche naturali dell'area. Da tali affermazioni e dalla mancanza di qualsiasi riferimento nei progetto e nel SIA sull'utilizzo di nutrienti immessi nell'allevamento, si ritiene che non si prevede l'utilizzo di nutrienti nell'allevamento in quanto i gamberi utilizzano esclusivamente i nutrienti naturali presenti nella laguna. Tale aspetto si ritiene importantissimo in quanto si ritiene che l'immissione di nutrienti su la grande superficie dell'allevamento, 32 ha, determinerebbe sicuramente un possibile impatto sulla qualità delle acque e sulla cenosi bentonica sottostante l'allevamento. L'impatto negativo principale riguarderebbe, infatti, le biocenosi bentoniche poste sul fondo in corrispondenza dell'allevamento, ed in particolare le formazioni di praterie a fanerogame che svolgono un importante ruolo come produttori di ossigeno. are riproduttive, ecc.

Si richiama come in letteratura vengono riportate probabili stime del rilascio di nutrienti equivalente al 8-12% della biomassa prodotta. Nel caso in oggetto mancando ogni riferimento alle produzioni non è possibile fare delle proiezioni di biomassa rilasciate in laguna.

Si rileva pertanto che un eventuale immissione significativa di nutrienti può comportare un degrado e perturbazione del sito attraverso l'eutrofizzazione delle acque, il deposito e la dispersione di: nutrienti nella laguna, la riduzione della fotosintesi dovuta all'intorbidimento delle acque sulle fanerogame del fondo.

A tal proposito il parere del Parco Nazionale del Gargano prot. del 7909 del 24 dicembre 2004 prevede alcune attività di monitoraggio della qualità delle acque, tale monitoraggio si ritiene essenziale per seguire l'andamento del progetto.

Vista la legge regionale n. 11/2001 non presentandosi degrado e perturbazione diretta di habitat

e habitat di specie di interesse comunitario. ma indiretto attraverso / l'immissione di nutrienti. esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto con la prescrizione che, oltre a quanto previsto nel parere del Parco Nazionale del Gargano prot. n. 7909 del 24 dicembre 2004, sia previsto:

- che l'allevamento deve salvaguardare eventuali praterie di fanerogame presenti sul fondo sottostante l'impianto, attraverso lo spostamento e/o l'adozione di misure di mitigazione.
- il divieto di immissione di nutrienti nell'allevamento.

Ai sensi dell'art 5 comma 6 del DPR 357/97 e successive modifiche e integrazioni e della Legge Regionale 14 giugno 2007, n. 17 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale." il presente parere si invia all'Ente Parco Nazionale del Gargano per i relativi adempimenti, ferme restando le norme che regolano le procedure dell'Ente Parco.

Per quanto esaminato ed innanzi relazionato :

- vista ed accertata la completezza della documentazione presentata;
- vista e verificata la rispondenza della descrizione dei luoghi e delle loro caratteristiche ambientali a quelle documentate dal proponente ;
- visto e verificato che i dati del progetto, per quanto concerne le emissioni inquinanti nell'atmosfera, corrispondano alle prescrizioni dettate dalla normativa di settore;
- vista ed accertata la coerenza del progetto, per quanto concerne le tecniche di realizzazione e dei processi produttivi previsti, con i dati di utilizzo delle materie prime e delle risorse naturali;

- visto ed accertato il corretto utilizzo delle metodologie di analisi e previsione;
- vista l'individuazione e descrizione dell'impatto complessivo del progetto sull'ambiente anche in ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente al momento della comunicazione con la previsione di quella successiva;
- preso atto delle prescrizioni espresse dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali, il Comitato Reg.le di V.I.A. ritiene di poter esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale dell'intervento proposto.
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98; Vista la LR. n. 11/2001;
- Vista la nota prot. n. 1084/s.p. del 09.10.2007 con cui l'Assessore Regionale all'Ecologia ha delegato, per il periodo 11 ottobre - 2 novembre 2007, all'ing. Francesco Sciannameo il potere di firma degli atti del Settore Ecologia;

Adempirmenti contabili (li cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del

05.09.2007, parere favorevole alla compatibilità ambientale per il progetto di installazione di un allevamento di gamberi nella laguna di Varano, nel comune di Cagnano Varano (Fg), proposto dal dott. Leonardo Grimaldi - Via Bari, 213 - Cagnano Varano (Fg) -;

- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia:
- Di far pubblicare, a cura del proponente. un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001:
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
Ing. Francesco Sciannameo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 ottobre 2007, n. 520

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di Verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di impianto eolico in loc. San Vasili – Comune di Minervino di Lecce – Proponente: Alfwind S.r.l. –

L'anno 2007 addì 22 del mese di ottobre in Bari-Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

L'ing. Francesco Sciannameo, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A. ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota pervenuta il 29.11.2006 ed acquisita al prot. n. 14494 dell' 11.12.2006 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto relativo alla realizzazione di un impianto eolico in loc. San Vasili, nel comune di Minervino di Lecce, da parte della Alfwind S.r.l. - Via del Gelso. 16 - Udine -;
- con nota prot. n. 533 del 10.01.2007 il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato e, nel contempo, invitava l'amministrazione comunale di Minervino di Lecce a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico, nonché ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16. commi 3 e 5. della L.R. sopra indicata:
- con nota acquisita al prot. a. 8848 del 01.06.2007 il Responsabile dell' Ufficio tecnico del comune di Minervino di Lecce trasmetteva l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico avvenuta nei tempi (dal 02.02.07 al 05.03.07) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra. specificando che non erano pervenute osservazioni in merito alla realizzazione dell'opera in argomento. Con la stessa nota comunicava che il parco eolico da realizzarsi sia meritevole di approvazione con le chiarificazioni e prescrizioni .." indicate nell'allegata relazione datata 23.04.07; espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi si rileva che il progetto consta della realizzazione di un parco eolico con le seguenti caratteristiche:
Località: Minervino di Lecce, loc. "San Vasili" (LE)
Superficie: 45,23 ha
N. aerogeneratori: 3

aerogeneratori: 80 m

Potenza complessiva: 6 MW

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita. Impatto visivo e paesaggistico

Non risulta significativo, in parte come evidente, considerata l'esiguità progettuale in termini di numero di aerogeneratori proposti. ed inoltre da quanto si evince dalle tavole allegate al SIA, le quali riportano la simulazione post-opera ed evidenziano lo scarso impatto visivo dell'impianto da diversi e significativi punti di vista.

Impatti su flora, fauna ed ecosistemi

L'impatto sulle componenti indicate appare molto carente di adeguate valutazioni. Nonostante lo sforzo legato alla rappresentazione cartografica appaia generoso con particolare riferimento agli aspetti vegetazionali, non risulta evidente una opportuna stima degli impatti ed una previsione di necessarie misure di compensazione. Questo aspetto pertanto si delinea come uno dei più critici rispetto alle problematiche generali associate alla proposta.

Rumori e vibrazioni

Le valutazioni legate al rumore sono state effettuate con riferimento a n. 2 postazioni localizzate in prossimità di ricettori ritenuti "sensibili", di cui una a 400m e l'altra a circa 1 km dal perimetro del parco.

I risultati portano a valori di emissione rientranti nei limiti di accettabilità previsti dal DPCM

Le valutazioni legate alle vibrazioni non portano ad un output numerico, ma si limitano ad una formula per cui "si può verosimilmente affermare che il livello di vibrazioni prodotte dall'impianto rientra nei livelli di accettabilità del disturbo per la popolazione riportati dalla normativa tecnica".

L'affermazione può ritenersi accettabile considerate le relazioni spaziali tra gli insediamenti e

l'impianto rappresentate dallo stato dei luoghi.

Campi elettromagnetici ed interferenze

La stima effettuata consente di evidenziare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dal DPCM luglio 2003.

Norme di progettazione

Le caratteristiche tecniche degli impianti sono assicurate da un approccio corretto rispetto al dispositivo normativo, mentre la capacità della rete di sostenere la produzione di energia elettrica sostenibile considerate le modeste proporzioni del parco colico.

Dati di progetto e sicurezza

Lo studio relativo a quest'aspetto è esaurientemente trattato e sviluppato nelle sue parti, attraverso una trattazione che prevede l'esame di diversi casi di studio, rivolta alla comprensione di un buon range di dinamiche di eventi accidentali.

Norme tecniche relative alle strade

Il sito è agevolmente accessibile attraverso la SP Palmariggi -Minervino di Lecce. Il collegamento tra i tie aerogeneratori è assicurato dalla realizzazione di piccole strade di larghezza di circa 4.5 m. da raccordare con la viabilità esistente.

Tali vie sarebbero realizzate con sovrastruttura in misto stabilizzato compattato con rullo e comprendono opere minori di regimazione idraulica superficiale.

Norme sulle linee elettriche

Il progetto prevede l'interramento di tutte le linee elettriche di convogliamento dell'energia prodotta dall'impianto eolico al punto di connessione, secondo tracciati indicati negli elaborati grafici di progetto.

Pertinenze

Il quadro progettuale relativo alle pertinenze è esauriente rispetto a quanto previsto dal regolamento rispetto ai piazzali ed alle fondazioni, ma non si esprime in merito al necessario inerbimento dei rilevati e delle scarpate, probabilmente in

considerazione della natura preliminare del progetto proposto.

Le fasi di cantiere - Dismissioni e ripristino dei luoghi

La trattazione è strettamente esauriente rispetto a quanto previsto dal Regolamento, il cui contenuto viene ripreso ed assicurato.

Misure di compensazione

Il concetto di "compensazione" viene dal proponente confuso e scambiato con quello di mitigazione ragione per cui non è possibile avvisate alcuna iniziativa tesa al miglioramento del comparto ambientale interessato dalla proposta, bensì solo azioni "correttive" rispetto a quelle legate alla cantierizzazione e alla realizzazione dell'opera.

Atteso che:

L'intervento proposto consiste nella realizzazione di tre aerogeneratori di grossa taglia.

Occupanti un'area di circa 45 ha in agro di Minervino di Lecce: l'intervento non interferisce con altre azioni programmatiche e progettuali previste nella stessa area o in aree limitrofe ed in particolare con il Piano di Fabbricazione Vigente del Comune di Minervino, né con lo stato insediativo dei luoghi;

- l'idoneità dell'area dal punto di vista della scelta localizzativa appare giustificata solo dagli aspetti legati alla valutazione del rumore, del campo elettromagnetico stimato e dell'Interferenza, ma lascia delle "zone d'ombra" sugli aspetti vincolistici ambientali (ATD "emergenze geomorfologiche" rinveniente dal PUTT/P della Regione Puglia) e soprattutto sugli aspetti che richiedono un'opportuna valutazione degli impatti sugli ecosistemi, in particolare sulla flora e sulla fauna attualmente e potenzialmente presenti;
- il Comune di Minervino di Lecce ha ritenuto il progetto meritevole di approvazione a patto che fossero ottemperate alcune misure di salvaguardia quali:

- a) riposizionamento dell'aerogeneratore prossimo alla Strada Comunale Giuggianello?Giurdignano ad una distanza superiore;
- b) rispetto del Regolamento Edilizio comunale, relativamente al rapporto esistente tra le altezze dei manufatti e le distanze tra gli stessi ed i limiti delle proprietà catastali;
- c) riposizionamento degli aerogeneratori a distanze opportune dal perimetro delle aree di pertinenza delle emergenze geomorfologiche rilevate dal PUTT/P, secondo le NTA e quindi a distanze non inferiori a 100 m;

considerato pertanto che è necessario valutare una riproposizione progettuale che tenga conto delle emergenze ambientali rilevate e che tenga conto in maniera approfondita delle componenti legate alla flora fauna ed ecosistemi si ritiene di dover assoggettare l'intervento, proposto alla procedura di Valutazione Impatto Ambientale secondo quanto previsto dal disposto normativo della LR 11/2001 e successive modifiche ed integrazioni

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/00768911-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di ritenere il progetto relativo alla realizzazione di un impianto eolico in loc. Sali Vasili, nel comune di Lecce, proposto dalla Alfwind S.r.l. - Via del Gelso. 16 - Udine -, assoggettato all'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- all'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
Ing. Francesco Sciannameo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 ottobre 2007, n. 521

Procedura di valutazione impatto Ambientale – Progetto di cava per la coltivazione di calcarenite per l'edilizia, loc. "San Francesco" in agro di Andria (Ba). Ditta F.Ili Acquaviva s.n.c.

L'anno 2007 addì 22 del mese di ottobre in Bari-Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Ing. Francesco Sciannameo, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 12928 del 08.11.06 la ditta F.Ili Acquaviva s.n.c., con sede legale in Andria (BA), Via Poerio n. 46 proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA, l'apertura di una cava di calcarenite per l'edilizia sita in loc. "San Francesco" di Andria (BA) contraddistinta nel NCT al Fg 18particelle 476-474-477-305-478-306;
- con nota prot. n. 14972 del 14.12.06. si invitava:
 1. la ditta istante a depositare gli atti presso le altre amministrazioni interessate ed a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito;
 2. il Presidente della Provincia di Bari ed il Sindaco del Comune di Andria ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;
- con nota acquisita al prot. n. 2647 del 15.02.07 la stessa ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni effettuate sui quotidiani locali e nazionale e sul B.U.R.P.;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento.

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 18.09.2007, dopo aver valutato tutta la documentazione in atti riteneva esprimersi come segue: «.. omissis... Si tratta dell'apertura di una nuova cava di calcarenite per conci e tufica.

L'estensione totale è di circa 1,8 ettari, quella effettivamente interessata dalla coltivazione è di 1,3 ettari, la profondità non è la stessa in tutta l'area quella massima sarà di circa 20m quella minima di 7,0 m.

Ricade in zona agricola, ed è in ambito E del PUTT. Il recupero agronomico (vigneto) dell'area estrattiva avverrà prima nel lotto A e poi nel Lotto B durante la fase di prelievo dei giacimenti nei rispettivi lotti.

Visti gli atti e gli elaborati allegati, viste le modalità di estrazione, la geometria, i volumi da estrarre, l'entità degli impatti attesi e le opere di mitigazione, il Comitato V.I.A. ritiene di poter esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale relativa alla proposta progettuale presentata dalla Ditta.....».

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- vista la nota prot. 1084/s.p. del 09.10.2007 con cui l'Assessore Regionale all'Ecologia ha delegato, per il periodo 11 ottobre - 2 novembre 2007, all'ing. Francesco Sciannameo il

potere di firma degli atti del Settore Ecologia;

Adempimenti contabili di cui alla L.R 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 18.09.2007 per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole di VIA a progetto e SIA proposto dalla ditta F.Ili Acquaviva s.n.c., con sede legale in Andria (BA), Via Poerio n. 46, per l'apertura di una cava di calcarenite per l'edilizia sita in loc. "San Francesco" di Andria (BA) contraddistinta nel NCT al Fg 18 particelle 476-474-477-305-478-306;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
- notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Andria;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
Ing. Francesco Sciannameo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 ottobre 2007, n. 522

Richiesta di Procedura di valutazione impatto Ambientale. Apertura di una cava per l'estrazione di pietra da taglio in località "Chiuso Rotondo del comune di Giovinazzo – Fg 25 p.lle 229-231-231 e Fg. 26 p.lle 1-2-70. Ditta Tra.Mar. S.r.l.-

L'anno 2007 addì 22 del mese di Ottobre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Ing. Francesco Sciaimameo, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita ai prot. 5024 del 23.03.07 la ditta TRA.MAR. S.r.l. con sede legale in Trani (BA), Via Napoli n° 4/A, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA per l'apertura di una cava di pietra calcarea da taglio sita in loc. "Chiuso Rotondo" di Giovinazzo (BA) contraddistinta nel NCT al Fg 25 particelle 229-230-231 e Fg 26 particelle 1-2-70:
- con nota prot. n. 5935 del 11.04.07. si invitava:
- 1. la ditta istante a depositare gli atti presso le altre amministrazioni interessate ed a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito;
- 2. il Presidente della Provincia di Bari ed il Sindaco del Comune di Giovinazzo ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;
- con nota acquisita al prot. n. 7449 del 10.05.07 la stessa ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni effettuate sui quotidiani locale e nazionale e sul B.U.R.P.;
- con nota acquisita al prot. 10064 del 22.06.07. il comune di Giovinazzo trasmetteva il proprio parere favorevole all'intervento proposto dalla Ditta;

- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 18.09.2007, dopo aver valutato tutta la documentazione in atti riteneva esprimersi come segue:«.. omissis..... Si tratta dell'apertura di una nuova cava per pietra da taglio.
- L'estensione totale è di circa 1,6 ettari, la profondità massima sarà di circa 15m. Ricade in zona agricola ed è in ambito E del PUTT. Il recupero agronomico dell' area estrattiva avverrà anche durante la fase di prelievo del giacimento grazie alla disponibilità di volumi di materiale derivanti dal cappellaccio.
- Visti gli atti e gli elaborati allegati, viste le modalità di estrazione, la geometria, i volumi da estrarre, l'entità degli impatti attesi e le opere di mitigazione, il Comitato V.I.A. ritiene di poter esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale relativa alla proposta progettuale presentata dalla Ditta.....».
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della C. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- vista la nota prot. 1084/s.p. del 09.10.2007 con cui l'Assessore Regionale all'Ecologia ha delegato, per il periodo 11 ottobre - 2 novembre 2007, all'ing. Francesco Sciannarneo il potere di firma degli atti del Settore Ecologia;

Adempimenti contabili di cui alla L.R 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 18.09.2007 per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole di VIA a progetto e SIA proposto dalla ditta TRA.MAR. S.r.l., con sede legale in Trani (BA), Via Napoli n° 4/A, per l'apertura di una cava di pietra calcarea da taglio sita in loc. "Chiuso Rotondo" di Giovinazzo (BA) contraddistinta nel NCT al Fg 25 particelle 229-230-231 e Fg 26 particelle 1-2-70;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere c/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
 - notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Giovinazzo;
 - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - pubblicato sul B.U.R.P.;
 - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
Ing. Francesco Sciannarneo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 ottobre 2007, n. 523

Richiesta di Procedura di valutazione impatto Ambientale. Apertura cava di calcare e Chiancarelle. Loc. "Lama d'Oro" di Trani. (fg 78 ptc 72/p – fg 89 ptc 1) Ditta Laboratorio Marmi Vasallucci.

L'anno 2007 addì 22 del mese di ottobre in Modugno, presso il Settore Ecologia.

IL DIRIGENTE

Ing. Francesco Sciannameo, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio VIA., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 6706 del 2605.06 la ditta Laboratorio Marmi Vasallucci di Vasallucci Nicola & C. s.n.c.. con sede legale in Andria (BA). Via Trani Km 2, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA per l'apertura di una nuova cava di calcare a chiancartelle sita in loc. "Lama Oro" di Trani (BA) contraddistinta nel NCT al Fg. 89 particella 1 e Fg 78 particella 72/p:
- con nota prot. n. 7064 del 12.06.06. si invitava:
 1. la ditta istante a depositare gli atti presso le altre amministrazioni interessate ed a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito:
 2. il Presidente della Provincia di Bari ed il Sindaco del Comune di Trani ad esprimere propri pareri in merito all' intervento:
- con nota acquisita al prot. n. 7878 del 27.06.06 la stessa ditta trasmetteva della documentazione integrativa;
- con nota acquisita al prot. n. 8272 del 06.07.06 la stessa ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni effettuate sui quotidiani locale e nazionale e sul B.U.R.P:

- agli atti di questo Ufficio. nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento.

- il Comitato Regionale di VIA. nella seduta del 18.09.2007. dopo aver valutato tutta la documentazione in atti riteneva esprimersi come segue:«omissis Si tratta dell'apertura di una nuova cava per chiancarelle.

L'estensione totale è di circa 6 ettari, quella effettivamente interessata dalla coltivazione è di 5 ettari, la profondità non è la stessa in tutta l'area massima sarà di circa 1.2 m quella minima di 1.2 m.

Ricade in zona agricola. ed è in ambito E del PUTT.

Il recupero dell'area estrattiva avverrà già durante la fase di prelievo dipartimento grazie alla disponibilità di volumi di materiale derivanti dal cappellaccio.

- Visti gli atti e gli elaborati allegati, viste le modalità di estrazione, la geometria, i volumi da estrarre, l'entità degli impatti attesi e le opere di mitigazione, il Comitato VIA ritiene di poter esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale relativa alla proposta progettuale presentata dalla Ditta ...

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/00768911-5 del 31.7.98;

- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;

- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 e. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

- vista la nota prot. 1084/s.p. del 09.10.2007 con cui l'Assessore Regionale all'Ecologia ha delegato, per il periodo 11 ottobre - 2 novembre 2007, all'ing. Francesco Sciannameo il potere di firma degli atti del Settore Ecologia;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la VIA, nella seduta del 18.09.2007 per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte. parere favorevole di VIA a progetto e SIA proposto dalla Laboratorio Marmi Vasallucci di Vasallucci Nicola & C. s.n.c., con sede legale in Andria (BA), Via Trani Km 2, per l'apertura di una nuova cava di calcare a chiancartelle sita in loc. "Lama d'Oro" di Trani (BA) contraddistinta nel NCT al Fg 89 particella 1 e Fu, 78 particella 72/p;
- il presente parere di VIA, non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
- notificato al settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Trani
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
Ing. Francesco Sciannameo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 ottobre 2007, n. 525

Procedura di valutazione impatto Ambientale – Apertura nuova cava di calcare in blocchi. Loc. “Casa Rossa” di Trani. Ditta Beton Bitume & Cave S.r.l.

L'anno 2007 addì 22 del mese di ottobre in Modugno, presso il Settore Ecologia

IL DIRIGENTE

Ing. Francesco Sciannameo, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A. ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 11198 del 09.11.04 la ditta Beton Bitume & Cave Sri., con sede legale in Bari alla Via Caduti di tutte le Guerre. ha presentato, ai sensi della L.R. n.] 1/2001, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale progetto e SIA elaborati per l'apertura di una nuova cava di calcare sita in loc. "Casa Rossa" di Trani (BA) contraddistinta nel NCT al Fa 52 particelle 44-45-78-82-83-106;
- con nota prot. n. 12749 del 14.12.04, si invitava:
 1. la ditta istante a depositare gli atti presso le altre amministrazioni interessate, a fornire la documentazione completa su supporto informatico e a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito;
 2. il Presidente della Provincia di Bari ed il Sindaco del Comune di Trani ad esprimere propri pareri in merito all'intervento,
- con nota acquisita al prot. 1206 del 03.02.05 la stessa ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni effettuate sui quotidiani locale e nazionale e sul B.U.R.P.;
- con nota prot. 10576 del 08.09.05, sentito il

Comitato VIA della seduta del 07.09.05, si richiedevano integrazioni.

- con nota acquisita prot. n° 9270 del 03.08.06 il proponente trasmetteva le integrazioni richieste;
- nella seduta del 20.10.06. il Comitato VIA, visti gli atti, ritiene di poter esprimere favorevole:
- con nota acquisita al prot. n. 10774 del 15.09.06 la Ditta trasmette la Variante al Piano Coltivazione dell'originario progetto presentato a suo tempo;
- il tutto quindi, viene nuovamente riportato in Comitato VIA;
- con nota prot. 6517 del 20.04.07, il Comitato VIA nella seduta del 05.03.07, ritiene di dover richiedere ulteriori integrazioni e così si esprime: " ... omissis. Constatato che la variante assunta al piano di coltivazione consiste nell'utilizzo quale metodo di coltivazione quello legato non più all'uso di esplosivo, ma solo di mezzi di scavo e bracci snodati (escavatori). muniti di martello pneumatico, è opportuno produrre prima del relativo parere una breve relazione integrativa per gli impatti acustici eventualmente derivanti dall'utilizzo degli stessi mezzi sia relativamente al numero delle macchine che per il numero di ore lavorative in cui queste vengono utilizzate, in relazione alla tutela della salute degli operatori di cantiere. inoltre è opportuno valutare gli impatti indotti di tipo acustico secondo la normativa vigente, sulla vicina Masseria Quercia e sulle costruzioni presenti in prossimità della cava stessa, tanto in quanto non è variato altro".
- Con nota acquisita al prot. n. 13066 del 09.08.07, la Ditta istante trasmetteva le integrazioni richieste, sopra menzionate;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazio-

ne in merito all'intervento;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 18.09.07, dopo aver valutato tutta la documentazione in atti riteneva esprimersi come segue: « omissis ... Vista la documentazione integrativa si ritiene di poter esprimere parere favorevole al progetto di cui all'oggetto con le seguenti prescrizioni.
- Che le emissioni di polveri nell'intera area di cava, durante la lavorazione di estrazione siano contenuti, mediante l'uso di idraianti opportunamente installati lungo il perimetro della cava stessa, lungo le vie transitorie e perimetralmente i piazzali di sosta: che ancora la mitigazione della emissione delle polveri al di fuori del cantiere avvenga con piantumazione di siepifrangivento con altezza tale da evitare il più possibile tali fenomeni;
- 2. Che il rumore indotto dai mezzi di scavo e/o di trasporto sia contenuto e nei termini previsti dal D.C.P.M. 91, dotando gli operatori in cava di tutti gli accorgimenti previsti per la salvaguardia della salute, con dispositivi idonei secondo il rispetto della 626/94 e 277/91 e 447/95;
- 3. Di considerare che a circa meno di 1,5 Km insistono abitazioni civili, pertanto regolare l'afflusso dei mezzi sulla strada provinciale in uso, al fine di non creare intralci alla circolazione stradale;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;

- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- vista la nota prot. 1084/s.p. del 09.10.2007 con cui l'Assessore Regionale all'Ecologia ha delegato, per il periodo 11 ottobre-2 novembre/2007, all'ing. Francesco Sciannameo il potere di firma degli atti del Settore Ecologia;

Adempimenti contabili di cui alla L.R 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di revocare la Determina, Dirigenziale a. 548 del 23.11.06, con la quale veniva espresso parere favorevole alla compatibilità ambientale relativa all'apertura della cava in oggetto e di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 18.09.07, e per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole di VIA con prescrizioni a progetto e SIA proposto dalla ditta Beton Bitume & Cave Srl, con sede legale in Bari alla Via Caduti di tutte le Guerre, per l'apertura di una nuova cava di calcare sita in loc. "Casa Rossa" di Trani (BA) contraddistinta nel NCT al Fg 52 particelle 44-45-78-82-83-106.
- Il presente parere di VIA. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
- notificato al Settore Minerario Regionale. alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Trani;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale

- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto. a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 e. 3 L.R. 11/2001;

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
Ing. Francesco Sciannameo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 24 ottobre 2007, n. 526

Procedura di valutazione impatto Ambientale – Realizzazione di un centro turistico-alberghiero in località Caporale nel Comune di Cagnano Varano (Fg) – Proponente: Tenuta del Gargano S.r.l.

Latino 2007 addì 24 del mese di ottobre in Modugno, presso il Settore Ecologia.

IL DIRIGENTE

L'ing. Francesco Sciannameo, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A. ha adottato il seguente provvedimento:

- Con nota acquisita al prot. n. 12972 del 14.11.2005 veniva presentata ai sensi della L.R. n. 11/2001 istanza di compatibilità ambientale per la realizzazione di un centro turistico-alberghiero in località Capojale, nel Comune di Cagnano Varano (Fg), proposto da Tenuta del Gargano S.r.l. -Via Alfieri, 18 - Torino:con nota prot. n. 583 del 24.01.2006 il Settore Ecologia invitava la società proponente a trasmettere gli elaborati concernenti l'intervento proposto alle amministrazioni interessate (Comune di Cagnano\Varano e Provincia di Foggia) ed a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11. commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001.

- con la stessa nota invitava le amministrazioni sopra specificate ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta L.R.;
- con nota acquisita al prot. n. 6256 del 18.05.2006 pervenivano le osservazioni al progetto in esame da parte della LIPU - Sezione Provinciale di Foggia -;
- con nota prot. n. 6910 del 31.05.2006 il Settore Ecologia trasmetteva dette osservazioni alla società istante con invito a presentare controdeduzioni in merito
- con nota acquisita al prot. n. 9335 del 04.08.2006 la ditta proponente trasmetteva quanto richiesto;
- con nota acquisita al prot. ii. 1138 del 17.01.2007 venivano trasmesse le copie delle pubblicazioni dell'annuncio dell'avvenuto deposito sui quotidiani "La Stampa" del 14.03.06. "Il Quotidiano" di Foggia dell'11.03.06 e sul B.U.R.P. n. 28 del 02.03.06;
- con nota acquisita al prot. n. 6396 del 17.04.2007 venivano trasmessi elaborati integrativi;
- con nota acquisita ai prot. n. 1138 del 17.01.2007 venivano trasmesse le copie delle pubblicazioni dell'annuncio dell'avvenuto deposito sui quotidiani "La Stampa" del 14.03.06. "Il Quotidiano" di Foggia" dell'11.03.06 e sul B.U.R.P. n. 20 del 02.03.06;
- il Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 25.06.2007, esaminati gli atti e valutata la documentazione pervenuta, rilevava quanto segue:

Il SIA disattende quanto previsto dal comma e) dell'art. 8 della L.R. N. 11/01 che prevede l'esposizione dei motivi della scelta compiuta illustrando soluzioni alternative possibili di localizzazio-

ne e di intervento, compresa quella di non realizzare l'opera o l'intervento. In merito nulla si afferma circa la ragione all'origine della scelta dell'area di caporale, né tantomeno sono esaminate ipotesi localizzative alternative. Al più, vi è la sintetica descrizione della localizzazione dei volumi edificatori all'interno dell'area, sostanzialmente sostenuta in ragione delle caratteristiche orografiche dei luoghi, informazione utile ma certamente non rispondente ai contenuti del comma e) dell'art. 8.

Analisi Costi-Benefici

Lo studio disattende del tutto il punto f) i risultati dell'analisi economica di costi e benefici dell'art. 8 della L.R. N 11/01, limitandosi a considerare che "il progetto ha per obiettivo, relativamente al bacino dell'utenza dell'area garganica, la fornitura di beni e servizi, che negli equilibri economici della domanda e dell'offerta, comporterà delle modificazioni nel contesto economico-territoriale tali da apportare un miglioramento della qualità del servizio di soggiorno e tempo libero". Nessuna Analisi costi-benefici viene presentata nei SIA sebbene nella Relazione illustrativa del Piano di lavoro...lo stesso proponente evidenziava che lo studio "dovrà essere condotto da un gruppo di lavoro... costituito da... un economista esperto in costi-benefici, riferiti anche agli aspetti ambientali... (pag. 10, Relazione illustrativa Piano di Lavoro.).

In merito, non può essere ritenuta esaustiva la risposta che forniscono i redattori del SIA nel documento allegato agli atti cui sono riportate le controdeduzioni alle osservazioni proposte dalla LIPU; alla specifica osservazione relativa agli aspetti socio-economici connessi al progetto di estensori del SIA si limitano a richiamare le destinazioni edificatorie previste dallo strumento urbanistico di Cagnano Varano ed una non meglio precisata valutazione socio-economica ad opera dell'Amministrazione Comunale di Cagnano Varano elaborata in relazione alla partecipazione ad un PRUSST che ne rappresenterebbe, in qualche modo una conferma.

A tutto ciò deve essere considerato che lo stu-

dio non presenta alcuna indicazione circa l'attuale capacità ricettiva dell'area né contestualizza il progetto di relazione ad una domanda potenziale.

Conformità delle opere agli strumenti di pianificazione paesistica e urbanistica vigenti

Rispetto al Putt, il SIA afferma che l'area oggetto di trasformazione sia caratterizzata come

Territorio costruito. Occorre considerare che affinché tale classificazione possa essere considerata richiede la presenza di due concomitanti requisiti: piani esecutivi approvati a quindi inseriti miei PPA al 6 giugno 1990, a cui deve seguire l'approvazione da parte dei competenti uffici Regionali.

In merito, è avuto modo di verificare presso l'Assessorato all'Urbanistica regionale, che il Comune di Cagnano Varano ha si trasmesso gli atti relativi così coppie previsto dalla normativa vigente, ma non liti dato risposta di chiarimenti previsti dalla Regione attraverso due note interlocutorie. Pertanto, formalmente l'iter procedura non ha avuto conclusione, ed è da escludere l'ipotesi di parere favorevole anche nell'ipotesi della procedura del silenzio assenso. Inoltre, benché il SIA non ne dia conto, una parte rilevante delle volumetrie di progetto previste ricade in zona E...

Rete della viabilità

Noi, si può concordare con quanto affermato nel SIA allorché sostiene che l'area di progetto risulti "limitrofa ad un territorio altamente antropizzato, in adiacenza ad attrezzature turistiche esistenti e strutture residenziali, quindi dotata di collegamenti stradali adeguati da e verso il territorio circostante (pag. 31 del SIA). Un esame appena attento della cartografia e delle foto aeree relative, evidenzia come l'area in esame presenti in sé un elevato grado di integrità territoriale ed appaia del tutto isolata da qualsiasi il nucleo edificato, abusivo e/o legale... sarebbe necessario verificare le attuali capacità prestazionali della rete viaria esistente e quindi verificarne la possibilità di sostenere i flussi aggiuntivi determinato dalla realizzazione del progetto, sia nella fase di cantiere, che di esercizio appare improvvi-

da la tesi per cui l'incremento del traffico da e verso le strutture in esame "sarà da intendersi non costante nell'arco della giornata e legato principalmente agli arrivi e partenze presso predette strutture" (pag. 34 del SIA)...

... in merito all'inquinamento atmosferico, gli stessi redattori del SIA sembrano rivedere la valutazione precedentemente espressa ... allorché affermano che "La realizzazione del centro turistico comporta un aumento della pressione veicolare a carico della esistente infrastruttura strutturale. In particolar modo sulla SP 41 che costeggia il lago e sulla SP 42 che dovranno sostenere, particolarmente nel periodo estivo, un elevato numero di spostamento da e verso il centro, oltre gli esistenti spostamenti (pag. 36 del SIA)

Uso della risorsa idrica

La questione relativa all'emungimento della falda idrica profonda appare come nodo irrisolto del progetto. Lo stesso SIA ne evidenzia la problematicità e suggerisce l'ipotesi di realizzare dei depuratori per recuperare la sola acqua ad uso irriguo, lasciando inalterata la fronte degli approvvigionamenti potabili.

La questione è di per sé contraddittoria, essendo al Valutazione di Impatto Ambientale una procedura da svolgere non già a progetto ultimato, così da fornire eventuali suggerimenti di modifica, ma di redigere contestualmente ad esso sin dalle prime fasi dell'iter progettuale, correggendone le impostazioni più gravose ai fini degli effetti sull'ambiente...

In ogni caso il tema appare cruciale ai fini della VIA e avrebbe richiesto uno specifico approfondimento circa gli effetti ambientali che potrebbero determinarsi, come del resto considerava lo stesso Piano di Lavoro predisposto dal proponente, allorché comprendeva nel gruppo di lavoro del SIA un "idrogeologo esperto anche nel settore della morfologia" (pag. 10 - Piano di Lavoro).

Trasformazione del paesaggio

Complessivamente il progetto prevede la realizzazione di mc 426.960, in gran parte localizza-

te sul primo terrazzo di abrasione marina (versante nord-est) ... tale volumetria è prevista secondo uno sviluppo lineare lungo le curve di livello e su più quote, a descrivere un continuum edificato che rimodella completamente il contesto paesaggistico esistente, trasmutando l'attuale natura agor-naturalistica dei luoghi in ambiente urbano, con una profonda alterazione delle componenti semeiotico-percettive.

Trascurabili appaiono le misure di mitigazione proposte, essenzialmente rivolte all'uso di colori e materiali facilmente mimetizzabili con lo sfondo della scena e di barriere verdi di adeguata altezza e larghezza (pag. 91 del SIA).

Ma anche la restante parte dell'area (quella posta a quota 150 mslm) sarebbe interessata da modificazioni paesaggistiche importanti, sia per i volumi edificatori previsti che per la realizzazione del campo da golf, la cui progettazione notoriamente fa riferimento, ai protocolli specifici più attenti alle esigenze della pratica sportiva e delle sue regole, che all'integrazione soft degli impianti nel contesto esistente.

Infine, ma non ultimo, occorre considerare che il progetto si inserisce in un'area che rappresenta una sorte di enclave all'interno di aree protette, con le quali presenta continuità ecologica non adeguatamente considerata nel SIA. A tal proposito risulta esplicitivo il parere espresso dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali dell'Assessorato scrivente che viene di seguito riportato:..."

1. la zona di intervento per quanto al di fuori di siti della Rete Natura 2000 e da altre aree protette ai sensi della L. 394/91 è, tuttavia, in stretta contiguità con il SIC "isola e Lago di Varano" (IT9110001) e alla ZPS "Laghi di Lesina e Varano" (IT9110037), Inoltre, pur essendo esterna al Parco Nazionale del Gargano, è di fatto inglobata nel suo perimetro che, proprio in corrispondenza della zona di intervento ha una soluzione di continuità non legata sicuramente alla mancanza di requisiti di valenza naturalistica;

2. la vicinanza con aree protette (o assimilabili ad esse) fa sì che l'intervento progettato, per dimensioni e tipologia di opere previste, non può non avere ripercussioni negative sulla rete ecologica;
3. la realizzazione del progetto ha come prima conseguenza una radicale trasformazione tanto da alterarne permanentemente le caratteristiche dell'ecosistema agro-slivo-pastorale della zona su una vasta superficie. Da quanto si rileva nel SIA la superficie destinata ad unità abitative, a servizi, a superfici pavimentate, ecc. si estende su circa 23,50 ettari ai quali si aggiungono i 48 ettari del campo da golf. Il sistema dei boschi che vegetano sulle pendici degradanti verso il mare, e che è in stretta connessione con gli estesi uliveti un elemento caratteristico del paesaggio nonché un ecosistema, per quanto semplificato, di cui si riconosce l'importanza naturalistica (si veda la recente legge "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia, approvata in Consiglio Regionale in data 29 maggio 2007 e in via di pubblicazione sul B. UR.P.), oltre alle zone a pascolo presenti nella zona, viene completamente modificato e compromesso in modo permanente dall'intervento progettato;
4. la realizzazione dell'intervento impedisce la continuità ecologica tra le zone incluse nel perimetro del Parco Nazionale del Gargano (dal punto di vista naturalistico incomprensibilmente interrotto nella zona in esame, considerate le caratteristiche ambientali del tutto simili a quelle che rientrano nel Parco,) e tra i siti della Rete Natura 2000 posti nelle vicinanze.
5. le proposte misure di mitigazione e compensazione degli impatti sulla vegetazione reale non si ritengono sufficienti a ridurre gli effetti negativi. La sottrazione di superfici forestali costituite da specie autoctone il cui patrimonio genetico si è formato nel corso del tempo, adattandosi perfettamente alle caratteristiche ecologiche della stazione, non appare facil-

mente compensabile con opere di rinaturalizzazione, tra l'altro non ben precisate nella sostanza e nella loro ubicazione. C'è da aggiungere, inoltre, che stanti le attuali difficoltà (non superabili nel giro di pochi anni) nella fase di reperimento del materiale di propagazione forestale idoneo, nel senso di quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 riguardo alla provenienza dei postime gli interventi previsti di nuove piantagioni al fine di compensare le superfici forestali sottratte determinano sicuramente fenomeni di inquinamento dei pool genici dei popolamenti spontanei presenti;

6. i fenomeni di inquinamento genetico sono ulteriormente aggravati dalla realizzazione del campo da golf. Infatti, per poter rispondere a esigenze tecniche, la scelta delle specie erbacee delle aree di gioco e di quelle annesse ricade su specie erbacee che non appartengono al corteggio floristico della zona di impianto citi si aggiungono gli ingenti volumi di adacquamento, i trattamenti antiparassitari, l'apporto di fertilizzanti, ecc. necessari per la corretta ed efficiente manutenzione dell'impianto, ma altamente impattanti.

7. quanto affermato a riguardo della vegetazione ha inevitabili ricadute negative sulla fauna selvatica la cui presenza non è confinata nelle aree protette istituite citate in precedenza e che risente delle azioni di disturbo esercitate dai lavori nella fase di cantiere così come dalla riduzione degli habitat trofici rappresentati dall'ecosistema agro-silvo-pastorale oggetto di intervento...".

Alla luce di quanto rappresentato si esprime parere non favorevole alla compatibilità ambientale dell'intervento proposto

- con nota prot. n. 11249 del 05.07.2007 il Settore Ecologia, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, così come introdotto dall'art. 6 della Legge n. 154/2005, comunicava alla società proponente che stava provvedendo ad adottare formale provvedimento con esito

negativo e pertanto invitava lo stesso, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della nota, a trasmettere per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documentazione;

- considerato che nei termini previsti dalla normativa sopra esplicitata non perveniva, da parte della ditta proponente, alcuna osservazione, si conferma il parere negativo alla realizzazione dell'intervento proposto espresso dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 30.01.2006;
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Visto l'art. 10 bis della Legge n. 241/90, così come introdotto dall'art. 6 della Legge n. 154/2005;
- Vista la nota prot. n. 1084/s.p. del 09.10.2007 con cui l'Assessore Regionale all'Ecologia ha delegato, per il periodo 11 ottobre - 2 novembre 2007, all'ing. Francesco Sciannameo, dirigente del Settore Attività Estrattive, il potere di firma degli atti del Settore Ecologia;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente ripor-

tate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 25.06.2007, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione di un centro turistico-alberghiero in località Capojale, nel Comune di Cagnano Varano (Fg), proposto da Tenuta del Gargano S.r.l. -Via Alfieri, 18 - Torino;

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE
Ing. Francesco Sciannameo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 24 ottobre 2007, n. 527

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Lavori di manutenzione straordinaria e modifica curvatura di un tratto della strada provinciale SP 61 Erchie-San Cosimo in agro di Erchie – Proponente: Provincia di Brindisi.

L'anno 2007 addì 22 del mese di ottobre in Bari-Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Ing. Francesco Sciannameo, sulla scorta dell'i-

strutturoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 7130 del 04.05.2007 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per lavori di manutenzione straordinaria emodifica curvatura di un tratto della strada provinciale SP 61 Erchie-San Cosimo in Agro di Erchie, proposto dall'Amministrazione Provinciale di Brindisi;
- con nota prot. n. 7869 del 17.05.07 il Settore Ecologia comunicava alla predetta società di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 e nel contempo invitava l'Amministrazione Provinciale di Brindisi a far pervenire la comunicazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico, indicando eventuali osservazioni giunte, nonché ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della predetta L.R.; con nota acquisita al prot. n. 10149 del 22.06.07 l'Amministrazione Comunale di Erchie trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, comunicava che non erano pervenute osservazioni;
- con la stessa nota esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'intervento; espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi si rileva che:

Il progetto riguarda la manutenzione straordinaria e modifica della curvatura di un tratto della strada provinciale n. 61 "Erchie - San Cosimo - Oria" e consiste sostanzialmente nella rettifica del raggio di curvatura di un tratto della Strada Provinciale n. 61 che collega il Comune di Erchie con il Santuario di San Cosimo ed il Comune di Oria in prossimità della località S. Angelo, per una lunghezza complessiva di 560 m. il raggio di curvatura attuale è di 150 m. Il raggio planimetrico adottato nel progetto è invece di 485 m.

Il progetto prevede, altresì, la rettifica plano-altimetrica del tratto preso in esame, ampio in media 6 m, fino ad una larghezza di 10,5 m in conformità alla sezione tipo CI del D.M. 5 novembre 2001. La piattaforma stradale di tipo CI prevede una larghezza di 10,5 m di cui 7,5 m per la carreggiata; 1,5 m per ciascuna banchina, oltre le cunette e/o le scarpate

Con il presente progetto verrà realizzata anche una rete di scolo delle acque superficiali, viene precisata la destinazione delle acque convogliate dalla rete di scolo progettata.

Il progetto non prevede un uso particolare di risorse naturali, tranne materiale arido proveniente da, cava ed utilizzato per la formazione del corpo stradale e per la formazione delle miscele bituminose.

I materiali di risulta degli scavi sono costituiti essenzialmente da rocce e da materiale agricolo, parzialmente riutilizzabili nello riempimento dei rilevati. I materiali di altro tipo saranno conferiti a discarica autorizzata.

I disturbi ambientali che arrecherà la realizzazione dell'opera saranno legati alla fase di movimentazione dei materiali e di esecuzione della pavimentazione stradale. L'impatto risulta essere reversibile, limitato alla sola fase di realizzazione.

Sono attesi disagi al traffico ed aumento del rischio potenziale di incidenti, dovuti alla presenza del cantiere, di strettoie, sensi unici alternati, nonché alla circolazione dei mezzi adibiti al trasporto dei materiali.

È prevista un'adeguata segnaletica orizzontale e verticale lungo tutto il tratto stradale interessato dai lavori di adeguamento.

Non vengono tuttavia indicate le misure da adottare per rendere minimi i disagi al traffico stradale.

Non viene indicata l'ubicazione del cantiere e

la durata prevista dei lavori.

Dalla visione delle ortofoto relative all'area di intervento si evince la presenza di ulivi e muretti a secco, non menzionati nel progetto.

Viene infine fatto presente che l'area interessata dal progetto è localizzata in un'area a rischio idrogeologico (vedere istruttoria tecnica).

Considerato quanto sopra si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'Opera alle seguenti condizioni:

- a. in fase di cantiere siano prese tutte le misure idonee a ridurre la produzione di polvere (imbibizione delle aree di cantiere, predisposizione di barriere antipolvere, ecc.) e le emissioni acustiche (uso di silenziatori, barriere antirumore, ecc.); siano realizzate le vasche di decantazione delle acque di cantiere;
- b. si provveda a realizzare le opportune opere per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche, sia a protezione della sede stradale che dei terreni contigui. Analoga attenzione andrà posta in fase di cantiere al fine di evitare danni per eventi meteorologici che si dovessero manifestare durante i lavori;
- c. venga costruita una vasca di raccolta in cui vengano convogliate le acque drenate dalla rete di scolo in progetto.
- d. come precisato nella documentazione presentata il materiale di scavo prodotto sia conferito in discariche autorizzate qualora non sia tecnicamente possibile riutilizzarlo per le opere a realizzarsi. A questo proposito si richiama il rispetto di quanto previsto in materia dal Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili n. 6 del 12.06.2006;
- e. la scelta delle cave di prestito e delle discariche sia operata con particolare riguardo agli impatti ambientali indotti, considerando le caratteristiche della viabilità di connessione, i

- disagi alla normale circolazione, i tempi di percorrenza, ecc. e sia privilegiato l'uso di cave di prestito e di discariche già operanti;
- f. la tempistica dei lavori sia mirata a minimizzare i disagi per la popolazione e per il traffico dell'area interessata;
- g. In riferimento ai disagi al traffico stradale derivanti dai lavori, sua fornita indicazione del tratto di strada utilizzabile temporaneamente.
- h. il cantiere venga posizionato, per quanto possibile, in un'area priva di alberi e di qualsiasi altra struttura rilevante.
- i. al termine dei lavori le aree utilizzate per ospitare i cantieri mobili siano oggetto di ripristino ambientale secondo le indicazioni riportate nello studio di fattibilità che devono essere recepite a livello di capitolato d'appalto;
- j. Si preveda la ricostruzione degli eventuali muretti a secco demoliti durante i lavori;
- k. Si faccia riferimento alla L.R. n. 14/2007 per quanto riguarda l'espianto di ulivi e successiva ripiantumazione in zona adiacente;
- l. Come indicato nella documentazione, siano riutilizzati i materiali di risulta degli scavi per lo riempimento dei rilevati;
- m. per quanto tecnicamente possibile deve essere garantita la permeabilità ecologica dell'opera realizzando opportuni cunicoli di attraversamento, in aggiunta ai tombini già previsti per ragioni idrauliche. I cunicoli devono consentire l'attraversamento della infrastruttura da parte della piccola fauna (teriofauna) al fine di ridurre la cesura dell'ecosistema dell'area, seppur compromesso, e il rischio di incidenti;
- n. In riferimento al rischio idrogeologico dell'area, è richiesto l'adeguamento alle norme tecniche di attuazione previste dall'Autorità di Bacino della Puglia.
- o. le indicazioni riportate nello studio di fattibilità ambientale relativamente alle modalità con cui realizzare le opere a verde devono essere recepite a livello di capitolato d'appalto.
- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
 - Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
 - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
 - Vista la L.R. n. 11/2001;
 - Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
 - Vista la nota prot. n. 1084/s.p. del 09.10.2007 con cui l'Assessore Regionale all'Ecologia ha delegato, per il periodo 11 ottobre - 2 novembre 2007, all'ing. Francesco Sciannameo, dirigente del Settore Attività Estrattive, il potere di firma degli atti del Settore Ecologia;
- Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.**
- Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
- DETERMINA*
- di ritenere il progetto per i lavori di manutenzione straordinaria e modifica curvatura di un tratto della strada provinciale SP 61 Erchie-San Cosimo in Agro di Erchie, proposto dall'Amministrazione Provinciale di Brindisi, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
Ing. Francesco Sciannameo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 24 ottobre 2007, n. 528

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Lavori di sistemazione della strada provinciale Ostuni – Ceglie Messapica – Proponente: Provincia di Brindisi.

L'anno 2007 addì 24 del mese di ottobre, in Bari-Modugno presso il Settore Ecologia,

II DIRIGENTE

Ing. Francesco Sciannameo, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 8772 del 31.05.2007 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per i lavori di sistemazione della strada provinciale Ostuni-Ceglie Messapica, proposto

dall'Amministrazione Provinciale di Brindisi;

- con nota prot. n. 9750 del 18.06.07 il Settore Ecologia comunicava alla predetta società di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 e nel contempo invitava l'Amministrazione Provinciale di Brindisi a far pervenire la comunicazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico, indicando eventuali osservazioni giunte, nonché ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della predetta L. R.;
- con nota acquisita al prot. n. 12085 del 23.07.07 l'Amministrazione Comunale di Ceglie Messapica trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 15.05.07, per trenta giorni consecutivi) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, comunicava che non erano pervenute osservazioni;
- con la stessa nota esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'intervento;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi si rileva che:

Il progetto si connette agli stralci di adeguamento precedenti già realizzati nel passato, prevedendo l'allargamento ed il mantenimento altimetrico di un tratto di circa 222 m della SP Ostuni - Ceglie Messapica compreso tra la Km. ca 8+230 e la Km. ca 8+452. Il tratto interessato ha un'ampiezza inferiore a 6 m, e presenta numerosi dossi alternati ad avvallamenti. È previsto l'allargamento a 9,50 m, di cui due carreggiate da 3,50 m ciascuna e due banchine da 1,25 m.

Nel senso di marcia Ostuni-Ceglie Messapica l'allargamento interessa solo il lato destro risultando l'acquisizione delle aree meno onerosa per assenza di abitazioni.

Le aree interessate dall'intervento ricadono nel PdF del Comune di Ceglie Messapica per attività

primarie di tipo "B".

Il sito interessato dall'intervento è soggetto a vincolo di tutela paesaggistica posto con Decreto Galasso n. 31 dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di "Colle di Ceglie, sita nel Comune di Ceglie Messapica" ai sensi della L. n. 1497/39.

L'intervento, che interessa il tratto panoramico della SP, preserva la visuale panoramica.

La Sovrintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Artistici della Regione Puglia ha già rilasciato l'autorizzazione paesaggistica relativa agli stralci precedenti a condizione del ripristino dei muretti a secco da demolire e al mantenimento degli alberi secolari sui margini della viabilità, di cui dovrà essere previsto l'estirpamento e la piantumazione in zona adiacente.

Saranno previste, in fase di realizzazione, misure di attenuazione dei rumori e di limitazione della dispersione di polveri e delle acque di lisciviazione del cantiere.

I materiali di risulta degli scavi sono costituiti essenzialmente da terreno vegetale (strato asportato di circa 30cm) e da radici ed altre materie eventualmente presenti. Tali materiali saranno conferiti, in fase di esecuzione, a discarica autorizzata.

La relazione di verifica risulta insufficiente nella descrizione della durata, frequenza, reversibilità e dimensione spaziale e temporale degli impatti, utilizzazione delle risorse naturali e rischio di incidenti. Nel progetto non vengono indicate le misure da adottare per rendere minimi i disagi al traffico stradale.

Non viene indicata l'ubicazione del cantiere e la durata prevista dei lavori.

Considerato quanto sopra si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione

a. in fase di cantiere siano prese tutte le misure

idonee a ridurre la produzione di polvere (imbibizione delle aree di cantiere, predisposizione di barriere antipolvere, ecc.) e le emissioni acustiche (uso di silenziatori, barriere antirumore, ecc.);

- b. si provveda a realizzare le opportune opere per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche, sia a protezione della sede stradale che dei terreni contigui. Analoga attenzione andrà posta in fase di cantiere al fine di evitare danni per eventi meteorologici che si dovessero manifestare durante i lavori;
- c. venga costruita una vasca di raccolta in cui vengano convogliate, trattate e riutilizzate le acque drenate dalla sede stradale;
- d. il cantiere venga posizionato, per quanto possibile, in un'area priva di alberi e di qualsiasi altra struttura rilevante; al termine dei lavori le aree utilizzate per ospitare i cantieri mobili dovranno essere oggetto di completo ripristino ambientale secondo precise indicazioni da riportare nel capitolato d'appalto;
- e. siano realizzate le vasche di decantazione delle acque di cantiere;
- f. dovranno essere adottate, ai sensi del Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili n. 6 del 12.06.2006, tutte le misure volte a favorire il reimpiego diretto del materiale di scavo prodotto, valutando la possibilità di riusare in loco parte del materiale riciclabile, garantendo economie nel trasporto e nella gestione generale delle problematiche di ripristino e salvaguardia ambientali; qualora non sia tecnicamente possibile riutilizzare tale materiale per le opere a realizzarsi, dovrà essere conferito in idonea discarica autorizzata;
- g. la scelta delle cave di prestito e delle discariche sia operata con particolare riguardo agli impatti ambientali indotti, considerando le caratteristiche della viabilità di connessione, i disagi alla normale circolazione, i tempi di percorrenza, ecc. e sia privilegiato l'uso di

cave di prestito e di discariche già operanti;

- h. la tempistica dei lavori sia mirata a minimizzare i disagi per la popolazione e per il traffico dell'area interessata;
- i. Si preveda la ricostruzione dei muretti a secco eventualmente danneggiati o demoliti durante i lavori;
- l. Si faccia riferimento alla L.R. n. 14/2007 per quanto riguarda l'espianto di ulivi e successiva ripiantumazione in zona adiacente.
- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
 - Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
 - Vista, la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con a quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98,;
 - Vista la L.R. n. 11/2001;
 - Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
 - Vista la nota prot. n. 1084/s.p. del 09.10.2007 con cui l'Assessore Regionale all'Ecologia ha delegato, per il periodo 11 ottobre - 2 novembre 2007, all'ing. Francesco Sciannameo, dirigente del Settore Attività Estrattive, il potere di firma degli atti del Settore Ecologia;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di ritenere il progetto per i lavori di sistemazione della strada provinciale Ostuni-Ceglie Messapica - Ceglie Messapica, proposto dall'Amministrazione Provinciale di Brindisi, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
Ing. Francesco Sciannameo



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale - 70% - CNS / CBPA - SUD / AVELLINO / 079/2007 - Poligrafica Ruggiero S.r.l. - 83100 Avellino
